

Prot. 1014/2026

Egregio Consigliere Montanariello,

ho letto con particolare attenzione le notizie pubblicate a seguito dell'audizione del 1° ottobre 2026 in Seconda Commissione consiliare sulla SS 309 Romea e le Sue dichiarazioni relative ai rinvii, alle incertezze sui tempi e alle diverse ipotesi progettuali illustrate da ANAS. L'audizione risulta effettivamente essere stata dedicata agli interventi programmati sulla SS 309, ai relativi tempi di realizzazione e alle misure previste per la messa in sicurezza, mentre nelle comunicazioni successive alla seduta si è dato conto della presentazione da parte di ANAS di progetti, varianti, documenti e studi che dovranno essere ulteriormente esaminati dalla Commissione.

Vorrei però sottoporLe un aspetto della vicenda che dalle ricostruzioni giornalistiche di queste ore non emerge e che, a nostro avviso, merita di essere portato all'attenzione della Commissione, perché riguarda direttamente la possibilità di conoscere e verificare gli atti tecnici sui quali si stanno svolgendo il confronto istituzionale e le valutazioni sulla sicurezza della Romea.

ALTVELOX aveva già presentato il 6 luglio 2026 una articolata istanza di accesso agli atti nei confronti di ANAS, Prefettura di Padova, Polizia Stradale, Comune di Codevigo e degli altri soggetti istituzionalmente interessati, proprio a seguito dei gravi eventi incidentali verificatisi lungo la SS 309. Non avevamo chiesto dichiarazioni, valutazioni politiche o la formazione di nuovi documenti, ma gli atti esistenti riguardanti la sicurezza della strada, gli studi e le analisi dei flussi di traffico, i dati di incidentalità, i sopralluoghi, le relazioni tecniche, i pareri, gli interventi programmati o finanziati, i verbali degli incontri istituzionali, i progetti e i cronoprogrammi.

ANAS ha respinto integralmente l'accesso con provvedimento dell'8 luglio 2026, sostenendo, per quanto riguarda l'accesso documentale, che ALTVELOX non avrebbe dimostrato un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai singoli documenti richiesti. Contro tale determinazione è stato presentato formale ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Riesame Anas Romea.

La vicenda attuale, tuttavia, non può essere compresa senza richiamare quanto era già accaduto pochi mesi prima sulla stessa SS 309 con il progetto Vergilius nel territorio di Chioggia.

Il 16 settembre 2025 il sindaco di Chioggia Mauro Armelao aveva pubblicamente rappresentato che, su sua richiesta, ANAS avrebbe provveduto all'installazione lungo la

Romea del sistema elettronico Vergilius, indicandolo anche come sistema omologato. Proprio per verificare documentalmente tali affermazioni ALTVELOX aveva chiesto ad ANAS il progetto tecnico, le planimetrie, gli eventuali contratti e atti deliberativi, i collaudi e il provvedimento ministeriale di omologazione, ove esistente. La stessa Commissione per l'accesso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ricostruisce espressamente tali circostanze nella decisione interlocutoria n. 3.34 del 17 novembre 2025.

Gli accertamenti documentali prodotti da quella richiesta restituirono però un quadro sensibilmente diverso da quello che era stato presentato pubblicamente. Il Comune di Chioggia, con nota del 18 settembre 2025 a firma del Comandante della Polizia Locale, comunicò che nel territorio comunale non risultavano dispositivi Vergilius installati e che non esistevano atti amministrativi o deliberativi relativi alla loro installazione. La Prefettura di Venezia, con nota del 23 settembre 2025, dichiarò invece l'assenza di un decreto prefettizio di individuazione del tratto ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge n. 121 del 2002. Non appare quindi corretto limitarsi oggi alla narrazione secondo cui esisteva semplicemente un progetto già definito in fase di realizzazione: almeno alla data delle risposte ufficiali acquisite da ALTVELOX, Comune e Prefettura non disponevano degli atti che normalmente avrebbero dovuto accompagnarne la concreta attuazione.

Il dato relativo al Comune assume particolare rilievo perché la nota dell'amministrazione comunale interveniva appena due giorni dopo le dichiarazioni pubbliche del sindaco e forniva un quadro documentale oggettivamente non coincidente con esse: nessun Vergilius installato e nessun atto amministrativo o deliberativo relativo all'installazione. Non si tratta di attribuire intenzioni o responsabilità personali, ma semplicemente di prendere atto della divergenza tra ciò che era stato pubblicamente annunciato e ciò che gli uffici comunali dichiaravano formalmente di detenere.

ANAS, dal canto suo, aveva inizialmente negato l'accesso il 25 settembre 2025 sostenendo che ALTVELOX non avesse dimostrato un interesse diretto, concreto e attuale. La questione venne quindi sottoposta alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dopo una prima fase istruttoria, culminata nella decisione n. 3.34 del 17 novembre 2025 con la richiesta ad ALTVELOX di integrare gli elementi relativi alla propria legittimazione, la Commissione, con successiva decisione n. 3.36 del 18 dicembre 2025, accolse il ricorso e invitò ANAS a riesaminare l'istanza nei sensi indicati in motivazione.

Eppure neppure quel procedimento determinò la concreta consegna della documentazione richiesta. Il successivo riscontro di ANAS, adottato formalmente in ottemperanza alla decisione n. 3.36, affermava da un lato che la Struttura territoriale non deteneva alcun documento amministrativo relativo all'installazione del Vergilius a

Chioggia e che l'ipotesi era stata soltanto prospettata dal Sindaco senza dare origine ad atti formali di ANAS; subito dopo, però, precisava che la documentazione strettamente tecnica relativa al sistema non era ostensibile per ragioni di segretezza industriale e commerciale, richiamando anche profili di cybersecurity. Si tratta di affermazioni che ALTVELOX ha ritenuto necessario sottoporre a ulteriore verifica proprio perché, sul piano documentale, rimane da comprendere quali atti non esistessero e quali invece esistessero ma fossero ritenuti non ostensibili.

Questo precedente assume oggi un significato evidente. Sulla medesima arteria ANAS aveva già comunicato ad ALTVELOX l'assenza di documenti amministrativi relativi a un progetto pubblicamente annunciato, mentre contemporaneamente opponeva ragioni di riservatezza rispetto alla documentazione tecnica. Oggi, nel corso di un'audizione istituzionale, la stessa Struttura territoriale presenta invece alla Seconda Commissione progetti, varianti, documenti e studi relativi alla Romea che, secondo quanto pubblicamente riferito, saranno oggetto dei successivi approfondimenti consiliari.

Non intendiamo affermare, senza aver potuto visionare tali atti, che la documentazione presentata il 1° ottobre 2026 coincida con quella precedentemente richiesta da ALTVELOX. Sarebbe una conclusione che gli stessi dinieghi di accesso ci impediscono oggi di verificare. È però proprio questa impossibilità di confronto che riteniamo debba interessare la Commissione.

Anche sul tratto di Codevigo la situazione documentale presenta elementi analoghi. Alla Polizia Stradale erano stati richiesti dati di incidentalità, pareri, relazioni, sopralluoghi e valutazioni tecniche relative alla sicurezza della SS 309. La Sezione di Padova aveva inizialmente rinviato al decreto prefettizio, ma proprio quel decreto dava atto dell'esistenza del parere tecnico della Polizia Stradale prot. n. 64216 dell'11 giugno 2025 e delle verifiche tecniche svolte dalla stessa Sezione. Quegli atti, pur formalmente esistenti, non sono stati consegnati ad ALTVELOX.

Dopo la nostra contestazione, la stessa Polizia Stradale ha riconosciuto che la documentazione propedeutica al decreto comprendeva la propria nota n. 64216 dell'11 giugno 2025, ma ha rinviato alla posizione assunta dalla Prefettura di Padova, che con provvedimento del 31 luglio 2026 ha negato complessivamente l'accesso agli atti e ai dati richiesti.

È quindi questo il problema che intendiamo sottoporLe. Nel dibattito pubblico sulla Romea si susseguono progetti, varianti, studi, annunci e confronti istituzionali. Parallelamente, quando ALTVELOX ha chiesto di conoscere gli atti tecnici e amministrativi già esistenti, si è trovata davanti a dinieghi, rinvii tra amministrazioni e dichiarazioni di mancata detenzione, persino dopo una decisione favorevole della Commissione per l'accesso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

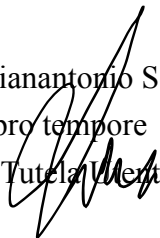
Per questa ragione Le chiediamo, nella Sua qualità di Vicepresidente della Seconda Commissione consiliare, di valutare l'acquisizione e la puntuale identificazione di tutti gli studi, i progetti, le relazioni, le ipotesi di variante e gli ulteriori atti che ANAS ha illustrato, depositato o comunque messo a disposizione della Commissione nell'audizione del 1° ottobre 2026, con indicazione della relativa data di formazione, dell'ufficio che li ha predisposti e dell'eventuale collegamento con precedenti studi e procedimenti riguardanti la SS 309 Romea.

Riterremmo inoltre particolarmente utile che venisse chiarito in sede di Commissione quale fosse l'effettivo stato del progetto Vergilius annunciato nel settembre 2025, considerato che il Comune di Chioggia aveva formalmente dichiarato l'assenza di dispositivi installati e di atti amministrativi o deliberativi, la Prefettura di Venezia aveva dichiarato l'assenza del relativo decreto prefettizio e ANAS, dopo il riesame disposto dalla Commissione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non ha comunque trasmesso ad ALTVELOX la documentazione richiesta.

Non chiediamo alla Commissione di assumere una posizione sulle responsabilità dei singoli soggetti né di aderire alle valutazioni di ALTVELOX. Chiediamo qualcosa di molto più elementare: mettere accanto alle dichiarazioni pubbliche gli atti esistenti, verificare quali documenti siano stati effettivamente formati e stabilire una cronologia documentale certa. Su una strada rispetto alla quale si continua pubblicamente a parlare di sicurezza, lavori, varianti e investimenti, conoscere gli atti non dovrebbe essere la parte più difficile dell'intera vicenda.

Roma, 2 ottobre 2026

Gianantonio Sottile Cervini
Presidente pro tempore ALTVELOX
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada



Prot. 892/2026

Alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
PEC: commissione.accesso@mailbox.governo.it

Al Garante regionale dei diritti della persona del Veneto
Funzione Difesa Civica
PEC: garantedirittipersonadifesacivica@legalmail.it

e, quale Amministrazione resistente

Ad ANAS S.p.A.
Struttura Territoriale del Veneto e Friuli Venezia Giulia
alla c.a. del responsabile dell'area amministrativa gestionale dott. Aldo Baldi
anas.veneto@postacert.stradeanas.it

e, per conoscenza e competenza

Al Presidente della Repubblica
Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica
Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali
PEC: protocollo.centrale@pec.quirinale.it

Al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
PEC: usg@mailbox.governo.it

Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
PEC: gabinetto.ministro@pec.mit.gov.it

Al Ministro dell'Interno
PEC: segreteria.ministro@pec.interno.it

Ad ANAS S.p.A. Direzione Generale
alla c.a. del Direttore generale dott. Claudio Andrea Gemme
PEC: anas@postacert.stradeanas.it

Al Comune di Codevigo
alla c.a. del sindaco pro tempore
PEC: codevigo.pd@cert.ip-veneto.net

Alla Prefettura di Padova
Ufficio Territoriale del Governo
Alla c.a. del Prefetto pro tempore
PEC: protocollo.prefpd@pec.interno.it

Alla Polizia Stradale Compartimento Veneto
alla c.a. del dirigente pro tempore dott. Barbara Barra
PEC: dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it

Oggetto: Ricorso per riesame ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 12 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, avverso il diniego ANAS prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.2026.0637352 dell'8 luglio 2026, relativo all'istanza Altvelox del 6 luglio 2026 concernente la SS 309 Romea nel territorio del Comune di Codevigo. Contestuale istanza al Garante regionale dei diritti della persona del Veneto, funzione Difesa Civica, per quanto di competenza.

Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, associazione senza scopo di lucro, con sede legale in Roma, Via degli Uffici del Vicario n. 43, PEC altvelox@legalmail.it, iscritta alla Agenzia delle Entrate con numero 35 serie 3, C.F. 93064060259, in persona del Presidente pro tempore Gianantonio Sottile Cervini, agendo nello svolgimento delle proprie finalità statutarie di tutela degli utenti della strada, controllo della legalità dell'azione amministrativa, verifica della sicurezza stradale effettiva, trasparenza degli atti pubblici e prevenzione del contenzioso seriale, propone formale riesame avverso il diniego opposto da ANAS S.p.A. con nota prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.2026.0637352 dell'8 luglio 2026.

La presente viene trasmessa anche al Garante regionale dei diritti della persona del Veneto, in funzione di difesa civica, poiché la vicenda riguarda diritti e interessi di persone fisiche e giuridiche nei confronti di amministrazioni e soggetti gestori di funzioni pubbliche incidenti su un'infrastruttura strategica del territorio regionale veneto, nonché per l'evidente riflesso sulla sicurezza degli utenti della strada e sulla trasparenza delle decisioni pubbliche.

1. Premessa sulla gravità della situazione della SS 309 Romea

La presente istanza non nasce da un interesse astratto, emulativo o esplorativo. Nasce da una situazione pubblicamente nota e documentata di grave criticità della SS 309 Romea, più volte descritta dalle stesse istituzioni come arteria caratterizzata da elevata incidentalità, intenso traffico veicolare, rilevante presenza di mezzi pesanti e necessità di interventi strutturali di messa in sicurezza.

La Regione del Veneto, già con comunicato del 23 ottobre 2023, ha richiamato dati forniti da ANAS relativi a 96 incidenti e 9 decessi in due anni, indicando la SS 309 Romea come una delle strade più pericolose d'Italia e, probabilmente, d'Europa. Nello stesso contesto veniva evidenziato che, nei 71 chilometri del tratto veneto, transitano ogni giorno oltre 25.000 veicoli, con una quota di mezzi pesanti pari al 20/25 per cento.

In data 27 maggio 2025, sempre la Regione Veneto ha dato conto della presentazione dei risultati dello studio ANAS sui flussi di traffico lungo la SS 309 Romea, richiamando un traffico giornaliero medio con punte di circa 27.000 veicoli e il 13 per cento di mezzi pesanti, nonché la concentrazione delle principali criticità nell'area tra Chioggia e Mestre.

La gravità della situazione della Strada Statale 309 Romea emerge dalla successione ravvicinata di incidenti mortali registrati, secondo le cronache locali e nazionali, nello stesso ambito territoriale tra Lova di Campagna Lupia, Lugo e Rosara di Codevigo.

Il 4 marzo 2026, lungo la SS 309 Romea, all'altezza di Lova, si è verificato uno scontro frontale tra una vettura, indicata dalle cronache come monovolume, e un'autocisterna, con il decesso di Islam Rafiqul, 44 anni, e il ferimento grave di un'altra persona. Il 25 giugno 2026, sempre nel tratto di Lova di Campagna Lupia, ANAS ha riferito, con proprio comunicato, di un incidente lungo la SS 309 Romea con una persona deceduta e una ferita; le cronache hanno identificato la vittima in Sandro Puledda, 54 anni, camionista originario di Sassari e residente nel Veronese, rimasto schiacciato nella cabina del mezzo pesante dopo lo spostamento in avanti del carico di lastre d'acciaio trasportato, a seguito di una frenata connessa al sinistro con un'autovettura.

In data 4/5 luglio 2026, fonti di stampa nazionale e regionale hanno dato notizia di un ulteriore sinistro mortale nel territorio di Codevigo, all'altezza di Rosara, nel quale ha perso la vita Andrea Favaro, 34 anni, residente a Mira, a seguito di uno scontro tra un'automobile e una motocicletta. Il 6 luglio 2026, davanti al distributore di Lova di Campagna Lupia, un altro incidente ha coinvolto una motocicletta, un furgone e un'autovettura, causando la

morte di Maurizio Scomparin, 62 anni, imprenditore residente a Gorgo al Monticano, mentre la moglie, che viaggiava con lui sulla moto, è rimasta gravemente ferita.

Si tratta, pertanto, di quattro decessi in circa quattro mesi, concentrati in un tratto ristretto della medesima arteria, con tre morti in poco più di dieci giorni tra il 25 giugno e il 6 luglio 2026. In data 7/8 luglio 2026 è stata inoltre riportata la richiesta dei sindaci di Chioggia, Mira, Campagna Lupia e Codevigo di un incontro urgente con ANAS e Regione Veneto sul tema della sicurezza della Romea. Tale circostanza, ove correttamente riportata, conferma che la questione non riguarda una curiosità associativa né una richiesta esplorativa, ma un tema pubblico attuale, grave e istituzionalmente riconosciuto, che rende non più rinviabile la verifica documentale degli interventi programmati, delle misure di messa in sicurezza, degli atti istruttori, dei dati di incidentalità e dei profili gestionali degli enti competenti.

2. L'istanza Altvelox del 6 luglio 2026

Con istanza del 6 luglio 2026, Altvelox ha richiesto ad ANAS, al Comune di Codevigo, alla Prefettura di Padova, alla Polizia Stradale e agli altri soggetti coinvolti copia degli atti relativi alla sicurezza della SS 309 Romea nel tratto ricadente nel Comune di Codevigo e nei tratti immediatamente limitrofi.

Per quanto riguarda ANAS, la richiesta era circoscritta a documenti già esistenti, formati, detenuti, ricevuti o trasmessi dall'ente gestore della strada, e riguardava in particolare:

- a) il piano del traffico per la viabilità extraurbana ai sensi dell'art.36 comma 3 del Codice della Strada in sinergia con Città metropolitana di Venezia, Provincia di Padova e Provincia di Rovigo;
- b) le relazioni tecniche, gli studi di sicurezza, le analisi dei flussi veicolari, i monitoraggi del traffico, le valutazioni sulla presenza di mezzi pesanti, le analisi sui sorpassi, le rilevazioni della velocità media o puntuale e ogni documento istruttorio utilizzato per valutare la sicurezza della SS 309 Romea nel territorio di Codevigo;
- c) le statistiche di incidentalità degli ultimi cinque anni, dal 5 luglio 2021 al 5 luglio 2026, con indicazione, ove disponibile, di data, ora, progressiva chilometrica, località, tipologia di sinistro, veicoli coinvolti, feriti, deceduti, dinamica rilevata, condizioni della strada, presenza di cantieri, criticità infrastrutturali e cause o concause indicate negli atti;

- d) gli interventi di sicurezza stradale programmati, deliberati, finanziati, richiesti, avviati o eseguiti da ANAS negli ultimi cinque anni, compresi sopralluoghi, relazioni, note interne, comunicazioni con Comune, Prefettura, Polizia Stradale, Regione Veneto o Provincia di Padova, verbali di riunione, tavoli tecnici, conferenze di servizi, progetti, cronoprogrammi, atti di manutenzione e interventi su segnaletica, barriere, illuminazione, intersezioni, accessi laterali, limiti di velocità e divieti di sorpasso;
- e) gli atti relativi all'eventuale installazione, riattivazione, spostamento, manutenzione o gestione di dispositivi elettronici di controllo della velocità, postazioni fisse o mobili, tutor, sistemi di monitoraggio del traffico o ulteriori strumenti di controllo lungo la SS 309 Romea nel territorio di Codevigo;
- f) gli atti ostensibili relativi al sinistro mortale del 4/5 luglio 2026, con specifico riferimento alla localizzazione, alla progressiva chilometrica, alla gestione della viabilità, alle eventuali ordinanze o disposizioni di chiusura, deviazione o regolazione del traffico, alle comunicazioni con gli organi intervenuti e alle eventuali relazioni successive di verifica, sopralluogo o messa in sicurezza del tratto;
- g) l'indicazione, ove risultante dagli atti ANAS, della eventuale correlazione del sinistro con velocità elevata, velocità non adeguata, sorpasso, invasione della corsia opposta, condizioni della sede stradale, carenze infrastrutturali, assenza o insufficienza di segnaletica, criticità del tracciato o altre cause tecnicamente rilevate.

La richiesta non imponeva ad ANAS la formazione di nuovi documenti, né pretendeva valutazioni discrezionali nuove o risposte narrative sganciate dagli atti. Essa mirava a ottenere copia della documentazione già presente nei fascicoli dell'ente gestore, anche mediante ostensione parziale e oscuramento dei dati eventualmente non necessari.

3. Il diniego ANAS dell'8 luglio 2026

Con nota prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.2026.0637352 dell'8 luglio 2026, a firma del Responsabile dell'Area Amministrativa Gestionale, dott. Aldo Baldi, ANAS ha negato integralmente l'accesso.

ANAS ha sostenuto, in sintesi, di non essere soggetta alle disposizioni del d.lgs. n. 33/2013 e, quanto all'accesso documentale ex L. 241/1990, ha affermato che Altvelox non avrebbe dimostrato un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai singoli documenti richiesti.

La motivazione richiama inoltre l'asserita ampiezza della documentazione domandata e qualifica la richiesta come finalizzata a una "verifica documentale" rispetto alle dichiarazioni pubbliche del Sindaco di Codevigo.

Il diniego è illegittimo e deve essere riesaminato.

- I. In primo luogo, esso travisa l'istanza. Altvelox non ha chiesto ad ANAS di pronunciarsi sulle dichiarazioni del Sindaco, né ha chiesto una verifica politica di quelle dichiarazioni. Ha chiesto atti tecnici e amministrativi relativi a una strada statale, alla sua incidentalità, alla sua pianificazione, agli interventi di sicurezza programmati o eseguiti e all'eventuale impiego di dispositivi di controllo o monitoraggio.
- II. In secondo luogo, il diniego omette di considerare che la grave incidentalità della Romea è riconosciuta da fonti pubbliche, istituzionali e dallo stesso dibattito amministrativo tra Regione, Comuni, ANAS e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Quando una strada è interessata da una sequenza di sinistri mortali, da richieste dei sindaci e da studi ANAS sui flussi di traffico, l'accesso agli atti non è un esercizio di curiosità, ma uno strumento di controllo civico e giuridico sulla coerenza tra dichiarazioni pubbliche, dati disponibili e interventi effettivamente programmati.
- III. In terzo luogo, l'asserita ampiezza della richiesta non può giustificare un rigetto totale. La legge consente, e anzi impone, una valutazione per singole categorie documentali, con eventuale accesso parziale, oscuramento selettivo dei dati non ostensibili e motivazione puntuale dei documenti esclusi. ANAS non ha indicato quali documenti esistano, quali non esistano, quali siano detenuti da altri enti, quali sarebbero ostensibili e quali eventualmente sottratti, né ha spiegato perché non sarebbe possibile un'ostensione graduata.
- IV. In quarto luogo, l'interesse di Altvelox è concreto ed è stato già riconosciuto dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, proprio in una vicenda analoga riguardante ANAS, la SS 309 Romea e un sistema elettronico di rilevamento denominato "Vergilius".

4. Il precedente decisivo della Commissione per l'accesso: decisione n. 3.36 del 18 dicembre 2025

La presente vicenda non può essere esaminata come episodio isolato. Esiste un precedente specifico, tra le medesime parti, sulla medesima arteria stradale, con motivazioni ANAS sostanzialmente sovrapponibili.

Con decisione n. 3.36 del 18 dicembre 2025, comunicata con nota DICA-0041013-P, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha accolto il ricorso proposto da Altvelox contro ANAS, relativo al diniego opposto sulla documentazione concernente il sistema "Vergilius" lungo la SS 309 Romea, nel Comune di Chioggia.

In quella vicenda Altvelox aveva chiesto ad ANAS copia della documentazione di progetto, delle planimetrie, degli eventuali contratti e atti deliberativi, dei collaudi e dell'eventuale provvedimento ministeriale di omologazione del sistema, al fine di verificare la regolarità dell'iter amministrativo conseguente a dichiarazioni pubbliche sull'installazione dell'apparato.

ANAS, con diniego del 25 settembre 2025, aveva, anche in quel caso, sostenuto la mancata dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale in capo ad Altvelox. La Commissione ha invece riconosciuto la legittimazione e l'interesse dell'Associazione, valorizzando le finalità statutarie di tutela degli utenti della strada, la vigilanza sulla legittimità dei sistemi di controllo elettronico, l'assistenza agli associati e l'attività di controllo sulla legalità amministrativa in materia di traffico e sicurezza stradale.

La Commissione ha altresì chiarito che già la predisposizione di un progetto tecnico può integrare un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti, connesso alla valutazione di idoneità e legittimità del progetto stesso.

Il dispositivo ha accolto il ricorso e ha invitato ANAS a riesaminare l'istanza nei sensi e nei limiti della motivazione, ammettendo la sola possibilità di valutare eventuali esigenze di segretezza o riservatezza mediante bilanciamento e oscuramenti selettivi. Non si trattava, quindi, di una legittimazione a reiterare il diniego in blocco, ma dell'obbligo di riesaminare realmente la richiesta e di attivare un procedimento di ostensione coerente con la decisione.

Per quanto risulta ad Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, nonostante la decisione favorevole della Commissione nella vicenda relativa al sistema 'Vergilius', la documentazione richiesta non è stata mai effettivamente consegnata. L'Associazione ha trasmesso ulteriore sollecito decorso il termine di 30 giorni dalla

decisione della Commissione, rimasto privo di esito soddisfacente. Proprio in relazione a tale mancata ostensione, Altvelox ha così presentato denuncia-querela, rimettendo all'Autorità giudiziaria ogni valutazione sull'eventuale rilevanza delle condotte ai sensi degli articoli 328, 476 e 479 c.p., nonché di ogni ulteriore fattispecie eventualmente ravvisabile, nei confronti dei soggetti indicati nell'atto, tra cui Claudio Andrea Gemme, Amministratore delegato di ANAS S.p.A.; Giuseppe Pecoraro, Presidente di ANAS S.p.A.; Aldo Baldi, Responsabile dell'area amministrativa gestionale di ANAS S.p.A.; Giuseppe De La Grennelais, Responsabile ANAS Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Tale circostanza viene richiamata nella presente sede non per anticipare giudizi personali o attribuire responsabilità non ancora accertate, ma per evidenziare una criticità amministrativa già formalmente contestata, che appare oggi riproporsi con il nuovo diniego dell'8 luglio 2026, adottato in relazione a documenti attinenti alla medesima arteria stradale e a profili di sicurezza pubblica di evidente attualità.

5. Continuità soggettiva e oggettiva dei dinieghi ANAS

Nel presente procedimento rileva, inoltre, il precedente diniego opposto da ANAS S.p.A. nella vicenda relativa al sistema "Smart Road" lungo la S.S. 51 "di Alemagna", poiché esso evidenzia una linea amministrativa che appare reiterata e non episodica.

Con istanza cumulativa di accesso documentale ex legge n. 241/1990 e di accesso civico generalizzato ex articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada aveva chiesto ad ANAS e alla Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia l'ostensione degli atti relativi al sistema "Smart Road" installato nel tratto compreso tra Ponte nelle Alpi e il Passo Cimabanche, con specifico riferimento a provvedimenti, atti di spesa, quadri economici, stati di avanzamento, collaudi, verbali di messa in servizio, stato di attivazione dei servizi, indicatori di utilità pubblica, documentazione tecnica, funzionale, organizzativa e privacy.

La richiesta non era formulata in modo generico o esplorativo, ma mirava a verificare la concreta base documentale di una infrastruttura pubblica tecnologica, installata lungo una strada statale, finanziata con risorse pubbliche e potenzialmente incidente sulla sicurezza della circolazione, sulla gestione dei flussi, sulla raccolta e sul trattamento di dati riferibili agli utenti della strada.

Con nota ANAS prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.2026.0343668 del 17 aprile 2026, a firma sempre del Responsabile dell'Area Amministrativa Gestionale, dott. Aldo Baldi,

l'istanza è stata integralmente respinta. ANAS ha sostenuto, da un lato, la propria asserita non soggezione alla disciplina dell'accesso civico generalizzato, richiamando l'articolo 2-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 33/2013, e, dall'altro lato, la presunta carenza in capo ad Altvelox di un interesse diretto, concreto e attuale ai sensi della legge n. 241/1990. In particolare, ANAS ha ritenuto dirimente il fatto che gli impianti riconducibili al programma "Smart Road" non sarebbero destinati all'accertamento o alla contestazione di sanzioni amministrative a carico degli utenti della strada.

Tale impostazione appare riduttiva, poiché limita artificiosamente la legittimazione dell'Associazione al solo ambito sanzionatorio, trascurando che le finalità statutarie di Altvelox riguardano anche la sicurezza stradale, la legalità dell'azione amministrativa, la trasparenza degli interventi sulle infrastrutture viarie, l'impiego di risorse pubbliche e la tutela degli utenti rispetto a sistemi tecnologici che incidono sulla circolazione e sul trattamento dei dati.

Il diniego ANAS risulta altresì criticabile nella parte in cui oppone, in modo generale e cumulativo, esigenze di tutela della proprietà intellettuale, del know-how tecnico-progettuale, degli interessi economici, della sicurezza informatica e dell'ordine pubblico, senza distinguere tra le diverse categorie di documenti richiesti e senza svolgere una valutazione analitica sulla possibilità di accesso parziale, con eventuale oscuramento delle sole parti effettivamente sensibili.

Tale impostazione appare ancora meno sostenibile ove si consideri che, dalle comunicazioni istituzionali richiamate nell'istanza, l'intervento "Smart Road" sulla S.S. 51 risulta presentato come investimento pubblico di circa euro 27 milioni, lungo circa 80 chilometri di tratta, con 336 postazioni polifunzionali e una control room ubicata presso la casa cantoniera Bigontina in Cortina d'Ampezzo.

Proprio la rilevanza economica dell'intervento impone la conoscibilità almeno degli atti amministrativi, contabili e funzionali essenziali, quali provvedimenti di approvazione e finanziamento, quadri economici, stati di avanzamento lavori, certificati di pagamento, varianti, collaudi, contabilità finale, costi di manutenzione e di esercizio, nonché documenti dai quali risulti il rapporto tra somme stanziare, somme eventualmente impegnate o liquidate in favore di ANAS e utilità pubblica effettivamente conseguita.

Non può infatti essere opposta una riservatezza indistinta su un sistema finanziato con risorse pubbliche e installato su una strada statale, poiché l'eventuale tutela di singole componenti tecniche sensibili non giustifica il diniego totale degli atti necessari a verificare

la spesa, l'esecuzione, il collaudo, la messa in servizio e il concreto beneficio per utenti, residenti, pendolari e flussi turistici.

La richiesta di Altvelox, infatti, riguardava anche atti che, per loro natura, attengono alla trasparenza amministrativa e alla verificabilità dell'intervento pubblico, quali provvedimenti, atti di programmazione, documentazione di spesa, collaudi, verbali di messa in servizio, indicatori di funzionamento, informative privacy, registri dei trattamenti, valutazioni d'impatto, misure organizzative e atti di individuazione delle responsabilità nel trattamento dei dati. Tali documenti non possono essere sottratti in blocco alla conoscibilità mediante formule generiche, soprattutto quando l'istanza stessa consente e sollecita forme di ostensione parziale, selettiva e rispettosa delle esigenze di riservatezza effettivamente dimostrate.

La vicenda "Smart Road" viene quindi richiamata non per sovrapporre procedimenti diversi, ma per rappresentare alla Commissione un profilo di continuità amministrativa: ANAS oppone nuovamente ad Altvelox argomenti fondati sulla negazione della legittimazione associativa, sulla pretesa assenza di interesse concreto e sull'utilizzo di ragioni tecniche o riservatezza formulate in termini generali, senza una reale istruttoria documento per documento.

Tale condotta, già emersa in relazione a infrastrutture tecnologiche collocate su strade statali e incidenti sulla collettività degli utenti, assume particolare rilievo nel presente riesame, poiché conferma l'esigenza di un intervento della Commissione volto a riaffermare che la trasparenza non può essere compressa mediante dinieghi seriali, cumulativi e indifferenziati, ma richiede una motivazione puntuale, un bilanciamento effettivo e, ove necessario, l'ostensione parziale degli atti non coperti da specifiche e comprovate esigenze di tutela.

Anche nella vicenda "Chioggia/Vergilius" Altvelox ha depositato denuncia querela, sempre con formula prudenziale, richiamando le dichiarazioni pubbliche sull'installazione del sistema "Vergilius", il successivo accesso agli atti del 17 settembre 2025, il diniego ANAS del 25 settembre 2025, la decisione favorevole della Commissione per l'accesso n. 3.36 del 18 dicembre 2025 e la mancata ostensione degli atti richiesti, per quanto risultante all'Associazione.

La reiterazione di dinieghi fondati sulla stessa formula, cioè presunta mancanza di interesse diretto, concreto e attuale di Altvelox, appare oggi ancora più grave, perché interviene dopo un precedente specifico della Commissione che aveva già escluso la fondatezza di tale impostazione nella vicenda ANAS, SS 309 Romea e sistemi di controllo della circolazione.

6. Ragioni di illegittimità del diniego ANAS dell'8 luglio 2026

Il diniego ANAS deve essere riformato per le seguenti ragioni.

- I. Altvelox è ente esponenziale portatore di un interesse collettivo qualificato e stabile, già riconosciuto dalla Commissione per l'accesso nella decisione n. 3.36 del 18 dicembre 2025 e ulteriormente coerente con la presente richiesta, che riguarda sicurezza stradale, incidentalità, pianificazione, interventi tecnici e sistemi di controllo o monitoraggio della circolazione.
- II. La documentazione richiesta è direttamente collegata alla posizione statutaria dell'Associazione e all'interesse degli utenti della strada alla conoscibilità degli atti che riguardano una delle arterie più critiche del Veneto. Non si chiede un controllo generalizzato sull'operato di ANAS, ma l'ostensione di documenti specifici relativi a un tratto stradale, a un arco temporale definito e a fatti di sicurezza pubblicamente rilevanti.
- III. L'istanza non è esplorativa. Essa individua il tratto stradale, il periodo, le categorie documentali, i soggetti istituzionali coinvolti, la ragione della richiesta e la possibilità di ostensione parziale.
- IV. Il richiamo all'ampiezza della documentazione non è sufficiente. Se alcuni documenti fossero ritenuti non ostensibili, ANAS avrebbe dovuto indicarlo in modo analitico. Se taluni atti non fossero detenuti, avrebbe dovuto dichiararlo. Se altri fossero detenuti da diverse amministrazioni, avrebbe dovuto indicare gli uffici competenti. Se alcuni contenessero dati personali, avrebbe dovuto procedere all'oscuramento selettivo.
- V. Il diniego non considera il precedente specifico della Commissione n. 3.36 del 18 dicembre 2025, che ha già escluso, nei confronti di ANAS, la tesi dell'assenza di interesse di Altvelox in relazione alla SS 309 Romea e a sistemi incidenti sulla circolazione stradale.
- VI. La gravità attuale della situazione della Romea rafforza, e non indebolisce, l'interesse all'accesso. Quando gli stessi sindaci chiedono interventi urgenti, la Regione parla di criticità strutturale, ANAS presenta studi sui flussi e si registrano sinistri mortali ravvicinati, il cittadino e l'ente esponenziale hanno diritto di conoscere gli atti, non di ricevere formule di stile.

7. Richieste alla Commissione per l'accesso

In via preliminare, quanto alla soggezione di ANAS S.p.A. agli obblighi di trasparenza e accesso, si precisa che il presente riesame viene fondato in modo autonomo e sufficiente sulla legge n. 241/1990. ANAS S.p.A., quale soggetto gestore di rete stradale statale e concessionario di attività di pubblico interesse, rientra tra i soggetti nei cui confronti è esercitabile il diritto di accesso documentale, almeno limitatamente agli atti inerenti alla gestione, manutenzione, sicurezza, programmazione, controllo e intervento sulle infrastrutture stradali affidate alla sua cura. Ne consegue che la natura societaria di ANAS non può essere opposta per sottrarre alla conoscibilità documenti amministrativi riguardanti una strada statale, la sicurezza della circolazione, l'utilizzo di risorse pubbliche e gli interventi programmati o realizzati su un'infrastruttura destinata alla collettività.

Quanto al decreto legislativo n. 33/2013, si prende atto che ANAS S.p.A. oppone, anche nel presente procedimento, la propria asserita esclusione dalla disciplina dell'accesso civico generalizzato, richiamando l'articolo 2-bis del medesimo decreto e la propria appartenenza al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Tale profilo, tuttavia, non può incidere sull'esame dell'istanza ai sensi della legge n. 241/1990, né può trasformarsi in una causa generale di sottrazione degli atti alla trasparenza documentale. Anche ove si ritenesse non applicabile l'accesso civico generalizzato, resta infatti fermo l'obbligo di ANAS di valutare puntualmente l'accesso documentale, verificando documento per documento l'esistenza degli atti, la loro detenzione, la loro riferibilità all'attività di pubblico interesse esercitata e l'eventuale possibilità di ostensione integrale o parziale.

Tutto ciò premesso, Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada chiede alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

1. di accogliere il presente ricorso per riesame e, per l'effetto, annullare o comunque riformare il diniego ANAS prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.2026.0637352 dell'8 luglio 2026.
2. in particolare, di riconoscere la sussistenza della legittimazione e dell'interesse diretto, concreto e attuale di Altvelox all'accesso documentale richiesto con istanza del 6 luglio 2026, trattandosi di documentazione riferita a una infrastruttura stradale statale, a profili di sicurezza della circolazione, alla gestione di una tratta interessata da recenti e gravi fatti di incidentalità e all'attività di un soggetto concessionario operante nell'interesse pubblico.

3. di invitare ANAS S.p.A. a riesaminare l'istanza in modo effettivo, analitico e conforme ai principi già affermati dalla Commissione nella decisione n. 3.36 del 18 dicembre 2025, evitando dinieghi generali, cumulativi o fondati su formule astratte, e procedendo invece a una valutazione puntuale delle singole categorie documentali richieste.
4. conseguentemente, di disporre che ANAS individui, documento per documento, gli atti esistenti, quelli detenuti, quelli eventualmente non detenuti, quelli ostensibili integralmente, quelli ostensibili parzialmente e quelli eventualmente sottratti all'accesso, indicando per ciascuno la specifica norma applicata, la ragione concreta dell'eventuale esclusione e l'impossibilità, ove dedotta, di procedere mediante oscuramento selettivo.
5. di precisare che l'eventuale presenza di dati personali, profili tecnici, informazioni riservate, esigenze di sicurezza informatica o elementi commercialmente sensibili non può giustificare un diniego totale e indifferenziato, dovendo l'Amministrazione o il soggetto gestore procedere, ove necessario, all'ostensione parziale mediante oscuramento delle sole parti effettivamente non ostensibili
6. Si chiede infine che ANAS S.p.A. sia invitata a comunicare alla Segreteria della Commissione le determinazioni assunte all'esito del riesame, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 e dell'art. 12, comma 9, del D.P.R. n. 184/2006, nonché di valutare, alla luce della reiterazione dei dinieghi già opposti da ANAS e del precedente costituito dalla decisione n. 3.36 del 18 dicembre 2025, l'opportunità di segnalare la vicenda agli organi istituzionali competenti per le verifiche amministrative del caso.

8. Richieste al Garante regionale dei diritti della persona del Veneto

Tutto ciò premesso, Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada chiede al Garante regionale dei diritti della persona del Veneto, nell'esercizio della funzione di Difesa Civica e nei limiti delle attribuzioni previste dall'ordinamento regionale, di voler prendere atto della presente istanza, del diniego opposto da ANAS S.p.A. e della rilevanza pubblica della documentazione richiesta, relativa alla S.S. 309 Romea nel territorio regionale veneto, con particolare riferimento ai profili di sicurezza della circolazione, incidentalità, programmazione degli interventi, gestione dell'infrastruttura e tutela degli utenti della strada.

- Si chiede, in particolare, di valutare l'attivazione dei poteri di intervento non giudiziario, promozione, protezione, sollecitazione e mediazione nei confronti delle amministrazioni e dei soggetti gestori di funzioni pubbliche incidenti sul territorio regionale, al fine di favorire una verifica effettiva e trasparente sulla disponibilità degli atti richiesti e sulle ragioni della mancata ostensione.
- A tal fine, si chiede che il Garante regionale voglia richiedere ad ANAS S.p.A., alla Regione Veneto, al Comune di Codevigo e agli ulteriori enti territoriali eventualmente coinvolti ogni chiarimento utile in ordine agli atti disponibili o detenuti relativi alla sicurezza della S.S. 309 Romea, agli interventi già realizzati, programmati o finanziati, ai dati di incidentalità, alle valutazioni tecniche e amministrative svolte, nonché agli eventuali tavoli istituzionali o procedimenti avviati a seguito dei recenti gravi sinistri verificatisi lungo la medesima arteria.
- Si chiede, inoltre, che il Garante regionale voglia favorire, per quanto di competenza, l'ostensione integrale o almeno parziale e selettiva della documentazione richiesta da Altvelox, mediante eventuale oscuramento dei soli dati personali o delle sole informazioni effettivamente non ostensibili, evitando che esigenze generiche di riservatezza, sicurezza o organizzazione interna siano utilizzate per giustificare un diniego totale e indifferenziato.
- Si chiede infine che le eventuali valutazioni, richieste istruttorie o comunicazioni adottate nell'ambito della presente istanza siano trasmesse, per quanto ritenuto opportuno, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Interno e agli enti coinvolti, affinché la vicenda possa essere valutata anche nel più ampio quadro istituzionale della trasparenza amministrativa, della sicurezza stradale e della corretta gestione di una infrastruttura statale interessata da ripetuti eventi mortali.

9. Richieste agli organi istituzionali in conoscenza

Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti si chiede di acquisire da ANAS una relazione puntuale sulla gestione delle istanze di accesso presentate da Altvelox in materia di SS 309 Romea, sistema "Vergilius", sistema "Smart Road" e sicurezza stradale, verificando se i dinieghi reiterati siano compatibili con gli obblighi di trasparenza, collaborazione istituzionale e corretta gestione di infrastrutture pubbliche.

Al Ministero dell'Interno si chiede di valutare, per quanto di competenza, l'acquisizione degli atti relativi ai tavoli, comitati, riunioni, direttive e iniziative coordinate in materia di sicurezza della SS 309 Romea, anche con riferimento alle Prefetture territorialmente coinvolte e alla Polizia Stradale.

Al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri si chiede di prendere conoscenza della reiterazione dei dinieghi opposti da ANAS ad Altvelox anche dopo la decisione favorevole della Commissione per l'accesso n. 3.36 del 18 dicembre 2025, valutando ogni iniziativa di raccordo istituzionale utile a garantire l'effettività delle decisioni della Commissione.

Alla Presidenza della Repubblica, cui la presente viene trasmessa per conoscenza istituzionale, si rappresenta la gravità della situazione, nella quale la sicurezza stradale viene pubblicamente invocata dalle istituzioni mentre gli atti tecnici e amministrativi necessari a verificarne presupposti, interventi e responsabilità gestionali vengono nuovamente negati.

10. Riserva

Altvelox si riserva ogni ulteriore iniziativa nelle sedi competenti in caso di ulteriore inerzia, diniego generico, ostensione meramente parziale non motivata o mancata esecuzione delle determinazioni che saranno assunte dalla Commissione per l'accesso.

Si precisa che la presente istanza non contiene attribuzioni personali di responsabilità, non anticipa giudizi di colpevolezza e richiama le precedenti denunce solo quale dato oggettivo di contesto documentale e procedimentale. Le eventuali responsabilità individuali, amministrative, contabili o di altra natura competono esclusivamente alle Autorità competenti, ove ne ricorrano i presupposti.

Allegati

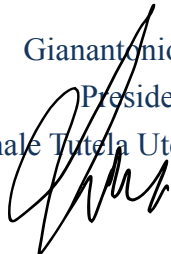
1. Istanza Altvelox del 6 luglio 2026 relativa alla SS 309 Romea, Comune di Codevigo.
2. Diniego ANAS prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.2026.0637352 del 8 luglio 2026.
3. Decisione Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi n. 3.36 del 18 dicembre 2025.
4. Diniego ANAS prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.U.0096279 del 4 febbraio 2026.

5. Diniego ANAS prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.U.0343668 del 17 aprile 2026.
6. Statuto Altvelox.
7. Documento identità Sottile Cervini Gianantonio
8. Modulo per ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
9. Modulo trasmissione ai controinteressati.

Con osservanza.

Roma, 9 luglio 2026

Gianantonio Sottile Cervini
Presidente pro tempore
Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada





Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ALTVELOX ASS. NAZ. TUTELA UTENTI DELLA
STRADA (CHIUSURA)
PEC: altvelox@legalmail.it

ANAS S.p.A. - STRUTTURA TERRITORIALE
VENETO E FRIULI V.G.
PEC: anas.veneto@postacert.stradeanas.it

Decisione 18/12/2025 n. 3.36

Ricorrente: Altvelox – Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada
contro

Amministrazione resistente: ANAS S.p.a.

FATTO

La ricorrente Altvelox – Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada (“Altvelox”), con il proprio ricorso, deduce che, in data 16 settembre 2025, il Sindaco di Chioggia ha rilasciato dichiarazioni pubbliche secondo cui, su sua espressa richiesta, l’ANAS S.p.a. avrebbe provveduto a installare lungo la SS309 Romea il sistema di rilevamento elettronico “Vergilius”, definito come “omologato” dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Al fine di verificare la veridicità delle affermazioni rese e la regolarità dell’iter amministrativo, l’Associazione ha chiesto all’ANAS S.p.a. di accedere a tutta la documentazione inerente al progetto: *“progetto tecnico con planimetrie, eventuali contratti, atti deliberativi, collaudi, nonché copia del provvedimento ministeriale di omologazione, ove esistente”*.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

In data 25 settembre 2025, l'ANAS S.p.a. ha rigettato l'istanza di accesso, in quanto la ricorrente non avrebbe dimostrato la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti richiesti.

Avverso tale provvedimento di diniego la ricorrente ha adito nei termini la Commissione, affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso ai sensi dell'art. 25 della legge 241/1990.

È pervenuta la memoria dell'ANAS S.p.a., la quale ha ribadito l'insussistenza, nel caso di specie, di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, evidenziando in particolare che la ricorrente non avrebbe provato la sua condizione di portatore d'interesse pubblico o diffuso, non allegando nemmeno lo statuto associativo.

Con decisione del 17 novembre 2025, la Commissione ha invitato la parte ricorrente a specificare gli elementi da cui desumere la sussistenza della legittimazione e dell'interesse all'accesso e a trasmettere il proprio statuto.

Riscontrando la richiesta istruttoria della Commissione, la ricorrente ha trasmesso lo statuto, da cui è sarebbe desumibile che l'interesse perseguito dall'associazione ricorrente è quello di tutelare gli utenti della strada. Peraltro, è emersa anche la sussistenza di un procedimento penale avviato su querela della ricorrente per fatti connessi ai documenti oggetto della richiesta di ostensione.

È pervenuta anche un'ulteriore nota dell'ANAS S.p.a., che ha rappresentato la natura "preventiva" e non attuale dell'accesso, visto che il sistema di rilevamento elettronico "Vergilius" non è stato ancora introdotto.

DIRITTO

La Commissione premette che, a differenza dell'accesso civico generalizzato (su cui questa Commissione non è competente), l'accesso agli atti di cui alla legge 241/1990 presuppone il rigoroso accertamento della sussistenza degli elementi della legittimazione e dell'interesse.

Posto ciò, si ribadisce che, nella fattispecie, viene in rilievo un'istanza di accesso proposta da un ente esponenziale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Invero, gli enti esponenziali possono chiedere l'accesso agli atti amministrativi ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), della legge 241/1990 e l'art. 4 del D.P.R. 184/2006, ma, come ogni soggetto, devono dimostrare di essere titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, che per i suddetti enti si sostanzia nell'interesse collettivo di cui sono portatori.

Come chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 6 del 20 febbraio 2020, la titolarità dell'interesse collettivo e, quindi, la legittimazione dell'ente ad agire a tutela di questo interesse – anche attraverso lo strumento dell'accesso agli atti - è da ritenersi sussistente *ex lege* ogni qual volta sia prevista una valutazione *ex ante* di rappresentatività per mezzo dell'iscrizione in appositi albi o elenchi (come in materia ambientale); qualora tale iscrizione manchi, è, però, comunque possibile dimostrare la titolarità in concreto dell'interesse collettivo, al ricorrere di tre presupposti: gli organismi devono perseguire statutariamente in modo non occasionale la tutela degli interessi di cui si fanno portatori; devono possedere un adeguato grado di rappresentatività e stabilità; devono avere un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (*ex plurimis*, Cons. St., IV sezione, 16 febbraio 2010, n.. 885).

Ebbene, all'esito dell'istruttoria, sono emerse sia la legittimazione sia l'interesse dell'associazione ricorrente all'accesso, la quale, secondo quanto previsto dal proprio statuto:

- a) tutela i diritti degli utenti della strada, con particolare riguardo alle conseguenze derivanti da sanzioni amministrative e misure afflittive collegate alla circolazione;
- b) vigila sulla legittimità dei sistemi di controllo elettronico e delle relative sanzioni, verificando il rispetto delle norme del Codice della strada e delle disposizioni tecniche su approvazione, omologazione e utilizzo degli strumenti;
- c) assiste in via continuativa gli associati nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali connessi a verbali, sospensioni e ritiri di patente e decurtazioni di punti, predisponendo istanze di accesso, ricorsi, esposti e denunce;
- d) promuove iniziative di controllo sulla legalità dell'azione amministrativa in materia di traffico, sicurezza stradale, gestione dei flussi e impiego dei proventi delle sanzioni, esercitando un ruolo di vigilanza civica strutturata.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

In questa prospettiva, non può dubitarsi che l'associazione abbia interesse ad accedere alla documentazione richiesta, che è strumentale a perseguire la propria finalità statutaria.

A conferma della sussistenza dell'interesse all'accesso, si evidenzia che la ricorrente ha dedotto la pendenza di un procedimento penale per fatti connessi ai documenti oggetto della richiesta di ostensione

Né può ritenersi che l'interesse non sia attuale, in quanto il sistema di rilevamento elettronico "Vergilius" non sarebbe stato ancora introdotto. Infatti, già la sola predisposizione di un progetto tecnico implica la ricorrenza di un interesse diretto, concreto e attuale connesso alla valutazione dell'idoneità e della legittimità di tale progetto.

Resta fermo che, in sede di riesame, la società resistente potrà valutare la sussistenza di esigenze di segretezza, volte a tutelare possibili segreti industriali e commerciali, e l'eventuale bilanciamento con l'interesse della ricorrente, considerando anche la possibilità di ricorrere a forme di oscuramento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita la società resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Roma, 18 dicembre 2025

p. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE



ENRICO
TORRI
CORTE DEI
CONTI
28.12.2025
07:29:10
GMT+00:00



RAAG

All'Associazione Nazionale Tutela Utenti
della Strada – ALTVELOX
Via P.E.C. all'indirizzo:
altvelox@legalmail.it

E, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi
Via P.E.C. all'indirizzo:
commissione.accesso@mailbox.governo.it

Vs. decisione 18/12/2025 n. 3.36

E, p.c. Alla Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del Governo
III Area
Via P.E.C. all'indirizzo:
protocollo.prefve@pec.interno.it

Vs. Prot. 2172 del 13.1.2026

Oggetto: istanza di accesso agli atti ex lege 241/90 e accesso civico generalizzato ex art. 5, D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. – attività sanzionatoria tramite sistema elettronico “Virgilius” in Comune di Chioggia (VE) - RIESAME.

In ottemperanza alla decisione n. 3.36 del 18 dicembre 2025 (comunicata il 31 dicembre u.s.), si fornisce riscontro alla nuova istanza di riesame avanzata da codesta Associazione in data 2 gennaio u.s. .

Con riferimento all'originaria istanza proposta ai sensi del D. Lgs. 33/2013 – per la quale la Commissione ha dichiarato la propria incompetenza – si ribadisce che ANAS non è soggetta alle relative

Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia-Giulia

Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre T [+39] 041 2911411 - F [+39] 041 5317321
Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



disposizioni, ai sensi dell'art. 2-*bis*, comma 2, lett. b), in quanto società interamente partecipata da una società quotata (Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.).

Diversamente, quanto all'istanza presentata ai sensi della legge n. 241/1990, e preso atto della valutazione della Commissione in ordine alla legittimazione dell'Associazione, si rappresenta nel merito quanto segue.

In relazione alla possibile installazione lungo la S.S. 309 "Romea" del sistema elettronico di rilevazione della velocità "Vergilius", si evidenzia che la scrivente Struttura Territoriale non detiene attualmente alcun documento amministrativo al riguardo.

L'ipotesi in discorso è stata infatti solo prospettata dal Sindaco del Comune di Chioggia, come risulta dalle dichiarazioni pubbliche riportate dai media, ma non ha mai dato origine ad atti formali da parte di ANAS che, nell'ambito delle ordinarie attività di manutenzione programmata, ha avviato una attività di valutazione di fattibilità tecnica della proposta avanzata da altre Amministrazioni locali e statali.

Conseguentemente, fatta eccezione per mere informazioni non rientranti nel perimetro dell'art. 22 della legge 241/1990, significa che alla data odierna la scrivente Struttura Territoriale del Veneto Friuli Venezia-Giulia non detiene alcun documento riferito alla installazione nel Comune di Chioggia di un impianto di rilevazione della velocità "Vergilius" e, più precisamente non detiene:

- atti amministrativi e deliberativi;
- documenti inerenti a profili finanziari e contrattuali;
- documenti urbanistici e di traffico;
- documentazione giuridica e procedimentale connessa ai precedenti.

Parimenti, la scrivente Struttura Territoriale non detiene "atti relativi all'installazione del sistema Vergilius" ad eccezione della determina dirigenziale n. 149 del 27 marzo 2024 della Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del M.I.T., documento già noto all'Associazione.

Diversamente, la documentazione strettamente tecnica relativa al sistema non è ostensibile per ragioni di segretezza industriale e commerciale.

Al riguardo si richiama l'attenzione che è attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Roma la vertenza civile R.G. 71112/2019 avente ad oggetto lo sfruttamento della tecnologia e la proprietà intellettuale del software S.I.C.V.E., alla base anche del sistema "Vergilius".

Non sono pertanto accessibili i documenti e le informazioni relative ad analisi tecniche o valutazioni prospettiche sviluppate sulla base del *know-how* di ANAS (o dei suoi appaltatori/fornitori).

Tali documenti contengono infatti soluzioni progettuali, metodologie operative e dettagli esecutivi caratterizzanti il servizio e le opere sviluppate dalla scrivente nell'ambito delle sue funzioni istituzionali.

Inoltre, la documentazione tecnica deve rimanere riservata anche per motivi di *cybersecurity*, al fine di prevenire intrusioni informatiche e/o manomissioni che potrebbero compromettere l'attività sanzionatoria per cui il sistema è destinato.

D'altro canto, l'accesso a documenti contenenti segreti tecnici o commerciali può essere concesso solo qualora l'ostensione sia strettamente indispensabile per la tutela dell'interesse giuridico sotteso all'istanza.

A tale riguardo si osserva che non risulta alcun seguito da parte della Procura competente rispetto alle denunce presentate dall'Associazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE

(Dott. Aldo Baldi)



Firmato da ALDO

BALDI

Data: il 04/02/2026

alle 11:46:41 CET

Avverso il presente provvedimento, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. n. 104/2010.



RAAG

All'Associazione Nazionale Tutela Utenti
della Strada – ALTVELOX
Via P.E.C. all'indirizzo:
altvelox@legalmail.it

E, p.c. Al Ministero dell'Infrastrutture e dei
Trasporti
Direzione Generale per la
digitalizzazione, i sistemi informativi e
statistici
Via P.E.C. all'indirizzo:
dg-sisc@pec.mit.gov.it

E, p.c. Alla Prefettura di Belluno
Ufficio Territoriale del Governo
III Area
Via P.E.C. all'indirizzo:
protocollo.prefbl@pec.interno.it

Oggetto: istanza cumulativa di accesso agli atti *ex lege* 241/90 e accesso civico generalizzato
ex art. 5, D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. – sistema “Smart Road” lungo la S.S. 51 ‘di
Alemagna’.

Si riscontra l'istanza di cui in oggetto (acquisita con nr. Prot. CDG.E.0321419 del 13.4.2026).

Con riferimento all'istanza proposta ai sensi del D. Lgs. 33/2013 si evidenzia che ANAS non è soggetta
alle relative disposizioni, ai sensi dell'art. 2-*bis*, comma 2, lett. b), in quanto società interamente
partecipata da una società quotata (Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.).

Diversamente, quanto all'istanza presentata ai sensi della legge n. 241/1990, non si ritiene sussistente
la necessaria situazione legittimante il richiesto accesso, posto che codesta Associazione non ha
dimostrato di avere un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ai documenti – anche tecnici –

Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia-Giulia

Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre T [+39] 041 2911411 - F [+39] 041 5317321
Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

**Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)**

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



per i quali è stato chiesto l'accesso; non è infatti sufficiente il generico e indistinto interesse di ogni cittadino (o – *a fortiori* – di un'Associazione di cittadini) alla legalità o al buon andamento della attività amministrativa, essendo viceversa anche necessario che la documentazione a cui si chiede di accedere sia collegata ad una posizione sostanziale del richiedente; con specifico riguardo alla posizione di codesta Associazione, infatti, risulta dirimente il fatto che gli impianti riconducibili al programma “smart road” non è volto all'accertamento e/o alla contestazione di sanzioni amministrative a carico degli utenti della strada.

D'altro canto, rispetto agli elaborati tecnico-progettuali ed alla componentistica appositamente approntata da e per conto di ANAS, considerata la singolarità e la valenza strategica dell'opera, è viceversa doveroso tutelare la proprietà intellettuale delle tecnologie utilizzate e degli interessi economici che ne conseguono.

Infatti, non possono essere accessibili i documenti afferenti le analisi tecniche e le valutazioni prospettiche elaborate sulla base dello specifico *know – how* di ANAS (o dei suoi appaltatori e/o fornitori); tali documenti e/o informazioni manifestano soluzioni e metodologie tecnico / progettuali rivelanti in tema di organizzazione generale, qualità aziendale delle imprese e del servizio da erogare, nonché specifici elementi di pianificazione delle strategie aziendali, informazioni circa le fonti di approvvigionamento, nonché aspetti di dettaglio delle metodologie di esecuzione delle opere sviluppate dalla scrivente nell'arco di svariati anni di esperienza nel settore.

Infine, i dati rinvenibili nella documentazione richiesta devono rimanere riservati anche a tutela della sicurezza informatica del sistema – trattandosi di impianti che generano allarmi legati alla gestione della rete stradale nazionale –, anche al fine di escludere completamente la possibilità di falsi allarmi o problematiche analoghe che possano in qualche modo incidere sull'ordine pubblico.

Per le suesposte ragioni, l'istanza avanzata **non può essere accolta**.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE

(Dott. Aldo Baldi)



Firmato da ALDO

BALDI

Data: il 17/04/2026

alle 12:40:49 CEST

Avverso il presente provvedimento, il richiedente può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Veneto ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. n. 104/2010, e/o alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 24, L. 241/90 e s.m.i. .



POLIZIA DI STATO
COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE PER IL VENETO
SEZIONE POLIZIA STRADALE
PADOVA

Polizia di Stato



Sezione Polizia Stradale Padova

Prot.: 0235575 del 06/08/2026 Uscita

AOO: PDPE10



Data: 06/08/2026 11:42:17

ALL'ALTVELOX

Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

altvelox@legalmail.it

e, p.c.

Al Compartimento Polizia Stradale "Veneto"
di

PADOVA

Padova, data di protocollo

OGGETTO: Istanza Altvelox prot. 699/2026 del 06 luglio 2026 relativa alla SS 309 Romea nel territorio di Codevigo (PD). Formale contestazione del riscontro della Sezione Polizia Stradale di Padova. Invito e diffida all'integrarle estensione della documentazione richiesta entro il termine previsto del 6 agosto 2026.

AAAAAAAA

In riferimento alla nota di codesta Associazione relativa all'istanza di accesso atti ai sensi della L241/1990 e di accesso civico semplice e generalizzato di cui al decreto legislativo n.33/2013, si rappresenta quanto segue.

Come evidenziato nella nota sopra richiamata, l'istanza di codesta Associazione scaturisce da notizie di stampa ... "diffuse in data 4/5 luglio 2026, relative a un sinistro mortale avvenuto nel territorio del Comune di Codevigo, lungo la Strada Statale 309 Romea, nel quale avrebbe perso la vita un motociclista a seguito di uno scontro frontale con un'autovettura".

Il Sindaco di Codevigo avrebbe ... "pubblicamente richiamato la necessità di installare o ripristinare un dispositivo di controllo della velocità lungo il tratto interessato.....".

Nel rappresentare che in relazione a tali note stampa, la scrivente Sezione non detiene alcuna specifica documentazione né tantomeno, come già rappresentato, ha proceduto ai rilievi del sinistro mortale, si evidenzia nuovamente che l'unico documento afferente la Strada Statale n.9 Romea è costituito dal decreto del Prefetto di Padova che individua il tratto, ricadente nel territorio del Comune di Codevigo, su cui è possibile svolgere servizi di rilevamento della velocità senza contestazione immediata.

Nota a cura di: Ispettore SANTORUVO Emanuele

E' dunque evidente come vi sia già stata una valutazione circa l'opportunità di monitorare quel segmento di arteria e che tutta la documentazione prodromica a tale decretazione sia nella disponibilità della Prefettura di Padova, cui far riferimento in relazione all'accesso atti, ai sensi dell'art.2 del DPR n.184/2006.

Premesso quanto sopra, in ordine alla documentazione richiesta ed alle motivazioni della non ostensibilità dei richiamati documenti da parte dello scrivente ufficio, si rappresenta che:

In ordine al sinistro mortale menzionato, non si dispone di alcun atto, in quanto l'incidente non è stato rilevato dalla Polizia Stradale di Padova;

In ordine alla paventata possibilità di installare un nuovo dispositivo autovelox sulla SS309, non si dispone di alcuna documentazione relativa a tale aspetto, evidenziando che tale informazione scaturisce da note stampa, in cui si riportano dichiarazioni dell'Amministrazione Comunale di Codevigo;

In ordine alla documentazione propedeutica al decreto ricognitivo della Prefettura di Padova, documentazione comprensiva della nota della scrivente Sezione n.64216 dell'11 giugno 2025, si richiama quanto espresso dall'UTG di Padova in relazione alle istanze di codesta Associazione, con particolare riferimento al punto in cui si evidenzia che secondo l'ultima giurisprudenza, il decreto ricognitivo dei tratti di strada, insieme ai documenti istruttori, costituisce atto di pianificazione e programmazione, sottratto all'accesso civico generalizzato in forza del combinato disposto dell'art.5 bis comma 3 del D lgs n.33/2013 e dell'art.24 comma1 lett. C della L. n.241/1990 (v. Tar Marche del 25 ottobre n.801).

Il Dirigente della Sezione
Primo Dir. Dr.ssa Anna Lisa MONGIORGI

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANNA LISA MONGIORGI
In Data/On Date:
mercoledì 5 agosto 2026 18:45:50



Provincia di Padova
AREA TECNICA
Viabilità e Ciclabilità

PROT. N.

OGGETTO: Accesso agli atti – Richiesta di copia in formato digitale documentazione ai sensi della L. 7 Agosto 1990 n° 241 e del D.L. 14 Marzo 2013 n° 33 (in atti Prot. Prov. 48043/26 del 06.07.2026) - RISCONTRO

PEC: altvelox@legalmail.it

Spett.le
ALTVELOX
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

PEC: codevigo.pd@cert.ip-veneto.net p/c

Spett.le
COMUNE DI CODEVIGO

PEC: anas.veneto@postacert.stradeanas.it

Spett.le
ANAS S.P.A.
Struttura territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia

PEC: protocollo.prefpd@pec.interno.it

Spett.le
PREFETTURA DI PADOVA

PEC: dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it

Spett.le
POLIZIA DI STATO
COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE PER IL VENETO

PEC: dipps204.0100@pecps.poliziadistato.it

Spett.le
POLIZIA DI STATO
SEZIONE POLIZIA STRADALE DI PADOVA

A riscontro della Vostra richiesta di accesso atti di cui all'oggetto si ribadisce, come già in precedenza riferito, che, in assenza dell'emanazione delle necessarie direttive ministeriali previste dall'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, la Provincia non dispone dello strumento di pianificazione relativo alla viabilità extraurbana da Voi richiesto.



Provincia di Padova
AREA TECNICA
Viabilità e Ciclabilità

Si informa che sono stati in ogni caso adottati altri strumenti programmatici, reperibili sul sito www.provincia.padova.it, quali il "Piano provinciale della viabilità", i Regolamenti provinciali OSAP (rif. Nr. 95, Nr. 18 e Nr. 84) e le "Linee guida per progettazione e verifica intersezioni a rotatorie".

Non sussistono agli atti altri dati, documenti o informazioni inerenti la SS309 nel territorio comunale di Codevigo o tratti limitrofi, trattandosi di strada non di competenza di questa Provincia.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o integrazione, si porgono distinti saluti.

II DIRIGENTE

Ing. Marco Pettene

Firmato digitalmente

Marco Pettene
PROVINCIA DI
PADOVA/80006510285
09.07.2026 16:36:19
GMT+02:00



PROTOCOLLO GENERALE

DATI CONTENUTI ALL'INTERNO DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO

NUMERO PROTOCOLLO / NUMERO PROTOCOLLO 0049841/26
DATA PROTOCOLLO / DATA PROTOCOLLO 13/07/2026
SETTORE-STRUTTURA / SETTORE-STRUTTURA 0900 VIABILITA
DESTINATARI PROT / DESTINATARI PROT ALTVELOX ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTELA UTENTI DELLA STRADA
TIPOLOGIA DOCUMENTO / TIPOLOGIA DOCUMENTO LT LETTERA
SUPPORTO DOCUMENTO / SUPPORTO DOCUMENTO PC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
OGGETTO PROTOCOLLO / OGGETTO PROTOCOLLO VS. ISTANZA DI ACCESSO DOCUMENTALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 22 E SEGUENTI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, NONCHÉ ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 5-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33. RICHIESTA ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANA ED EXTRAURBANA DEL TRAFFICO, DATI DI INCIDENTALITÀ E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA ALLA SICUREZZA STRADALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CODEVIGO, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA SS 309 ROMEA E AL SINISTRO MORTALE INDICATO DALLA STAMPA IN DATA 4/5 LUGLIO 2026 (IN ATTI PROT. PROV. 48043/26). RISCONTRO.

FIRME DIGITALI PRESENTI NEL DOCUMENTO ORIGINALE

Firma in formato pdf: Marco Pettene

TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC CADCBFD632ACCCA3DBE2FA75F8A73D36D79B69C5724F5C51ED4932FBAE732B00

CREDENZIALI DI ACCESSO PER LA VERIFICA DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO

URL <https://verificadoc.provincia.padova.it>

IDENTIFICATIVO 1JHAL-347407

PASSWORD t9VGH

DATA SCADENZA Senza scadenza

La Provincia di Padova rende disponibile un servizio on-line per la verifica telematica dei documenti protocollati. Specificando i parametri di seguito riportati è possibile accedere al documento informatico originale archiviato presso il protocollo informatico della Provincia ed accertare quindi, la conformità di copie cartacee o elettroniche. Il servizio rende disponibile l'accesso ai soli documenti in stato di validità.

Scansiona il codice a lato per verificare il documento



Ai sensi dell'articolo 23, comma 2 bis, D.lgs. 82/2005 e s.m.i., il presente documento, estratto in automatico dal documento informatico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71, è conforme al documento informatico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71.



Prefettura di Padova - Ufficio Territoriale del Governo

AREA III - Sistema Sanz. Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

Padova, data del protocollo

A ALTVELOX
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada
CASTELFRANCO VENETO

e, per conoscenza

AL COMUNE
CODEVIGO

ALLA PROVINCIA
PADOVA

A ANAS S.p.A
Struttura territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia
MESTRE

ALLA SEZIONE DELLA POLIZIA STRADALE
PADOVA

Oggetto: Istanza di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 5 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, agli atti di pianificazione urbana ed extraurbana del traffico, dati di incidentalità e documentazione amministrativa relativa alla sicurezza stradale nel territorio del Comune di Codevigo, con specifico riferimento alla SS 309 Romea e al sinistro mortale indicato dalla stampa in data 4/5 luglio 2026

Si fa riferimento all'istanza qui pervenuta in data 6 luglio u.s., con la quale codesta Associazione, asseritamente in veste di ente esponenziale di presunti interessi diffusi, ha formulato nei confronti di questa e delle altre Amministrazioni in indirizzo per conoscenza, una richiesta di accesso a un coacervo di dati, informazioni e documenti afferenti alla tematica in oggetto a seguito di *"notizie di stampa diffuse in data 4/5 luglio 2026, relative a un sinistro mortale avvenuto nel territorio del Comune di Codevigo, lungo la Strada Statale 309 Romea, nel quale avrebbe perso la vita un motociclista a seguito di uno scontro frontale con un'autovettura"*.

In virtù di tale informazione diffusa a mezzo stampa, codesta Associazione ha dunque ritenuto di avanzare, esercitando cumulativamente e in maniera indistinta tutte le facoltà di accesso ammesse dall'ordinamento, un'istanza di ostensione suddivisa in 35 richieste concernenti una congerie di dati, informazioni e documenti detenuti peraltro da una pluralità di Enti.

Tale istanza, al pari di molte altre qui pervenute da codesta Associazione, è espressamente diretta a una forma di controllo generalizzato sull'attività amministrativa svolta da una pluralità di uffici in materia di installazione di impianti di rilevazione della velocità. Siffatto uso strumentale del diritto di accesso non è, come noto, consentito dall'ordinamento né la relativa istanza può avere un contenuto esplorativo, diretta cioè a conoscere qualsiasi provvedimento formato o detenuto dall'amministrazione, ove eventualmente esistente, e riferito ad un determinato procedimento.



Prefettura di Padova - Ufficio Territoriale del Governo

AREA III - Sistema Sanz. Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

In tal senso la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che anche il diritto di accesso civico generalizzato è finalizzato a garantire, con il diritto all'informazione, il buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) e non può finire per intralciare proprio il funzionamento della stessa, sicché il suo esercizio deve rispettare il canone della buona fede e il divieto di abuso del diritto, in nome, anzitutto, di un fondamentale principio solidaristico (art. 2 Cost.).

Di talché appare doveroso respingere una richiesta, qual è quella formulata da codesta Associazione, manifestamente sproporzionata e dettata da meri intenti emulativi.

Quanto più specificamente all'ostensibilità degli atti in possesso di questa Amministrazione, si fa nuovamente presente che l'art. 4 comma 1 del decreto ministeriale del 16 marzo 2022, con il quale sono stati analiticamente individuate le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità degli uffici del Ministero dell'Interno sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, enumera, *inter alia*, anche "a) le note, gli appunti e le annotazioni, le bozze preliminari, le proposte degli uffici ed ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti o di provvedimenti amministrativi [...]; f) le relazioni sull'attività di comitati, commissioni, osservatori, gruppi di studio e di lavoro".

Il successivo art. 5 del mentovato decreto ministeriale annovera tra le categorie di documenti inaccessibili anche "i documenti e gli atti amministrativi, diversi da quelli ufficialmente pubblicati, che afferiscono alla formazione di atti normativi, amministrativi generali e di pianificazione e di programmazione". Giova in proposito rilevare che la più recente giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che il decreto prefettizio ricognitivo dei tratti di strada, insieme ai relativi documenti istruttori, costituisce atto di pianificazione e programmazione sottratto all'accesso civico generalizzato in forza del combinato disposto dell'art. 5-bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 24, comma 1 lett. c), della Legge n. 241/1990 (cfr. sent. TAR Marche, 25 ottobre 2025, n. 801).

Alla luce di quanto precede, considerata l'irragionevole ampiezza e pervasività della richiesta qui pervenuta nonché la riconducibilità dei documenti relativi alla tematica in oggetto eventualmente detenuti da questa Amministrazione alla fase istruttoria di provvedimenti amministrativi di natura pianificatoria, si comunica il diniego all'accesso a tutti gli atti e dati richiesti.

IL DIRIGENTE AREA III

Carlo Franz Pretto

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Veneto nel termine di 30 giorni e richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Prot. 891/2026

AL GARANTE REGIONALE
DEI DIRITTI DELLA PERSONA DEL VENETO
Funzione di difesa civica
PEC: garantedirittipersonadifesacivica@legalmail.it

E, PER CONOSCENZA

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
nella qualità di Capo dello Stato
PEC: protocollo.centrale@pec.quirinale.it

AL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
PEC: protocollo.centrale@pec.quirinale.it

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO
PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PEC: presidente@pec.governo.it

AL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PEC: usg@mailbox.governo.it

ALLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
PEC: commissione.accesso@mailbox.governo.it

AL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
PEC: segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

ALL'UFFICIO DI GABINETTO
DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
PEC: ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

AL MINISTRO DELL'INTERNO
Gabinetto del Ministro
PEC: gabinetto.ministro@pec.interno.it

AD ANAS S.P.A.
Direzione Generale
PEC: anas@postacert.stradeanas.it

AD ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Veneto e Friuli-Venezia Giulia
alla cortese attenzione del responsabile pro tempore
PEC: anas.veneto@postacert.stradeanas.it

AL COMUNE DI CODEVIGO
alla cortese attenzione del Sindaco pro tempore
PEC: codevigo.pd@cert.ip-veneto.net

ALLA PREFETTURA DI PADOVA
Ufficio Territoriale del Governo
alla cortese attenzione del Prefetto pro tempore
PEC: protocollo.prefpd@pec.interno.it

AL COMPARTIMENTO
DELLA POLIZIA STRADALE PER IL VENETO
alla cortese attenzione del Dirigente pro tempore
PEC: dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it

Oggetto: pratica DIFCIV 458/2026. Contestazione della comunicazione del 30 luglio 2026, erronea delimitazione delle competenze del Garante regionale e richiesta di riesame della chiusura della pratica. Trasmissione agli organi istituzionali e prosecuzione delle iniziative già intraprese da ALTVELOX in relazione ai dinieghi ANAS sulla documentazione della S.S. 309 Romea.

Il sottoscritto Gianantonio Sottile Cervini, in proprio e nella qualità di Presidente pro tempore di ALTVELOX, Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, con sede legale in Roma, Via degli Uffici del Vicario n. 43, codice fiscale 93064060259 e domicilio digitale presso la PEC altvelox@legalmail.it, contesta formalmente il contenuto della comunicazione adottata dal Garante regionale dei diritti della persona del Veneto nell'ambito della pratica DIFCIV 458/2026 e chiede che la disposta chiusura venga

riesaminata alla luce dell'effettivo contenuto dell'istanza del 9 luglio 2026 e delle attribuzioni previste dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37.

La risposta ricevuta muove da una rappresentazione incompleta della domanda presentata da ALTVELOX. L'atto del 9 luglio 2026 aveva infatti una struttura chiara e distingueva due richieste tra loro autonome. La prima era rivolta alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge n. 241/1990, il diniego opposto da ANAS con nota prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.2026.0637352 dell'8 luglio 2026. La seconda era indirizzata al Garante regionale nell'esercizio della diversa funzione di difesa civica, con espressa precisazione che l'intervento veniva richiesto nei limiti delle attribuzioni riconosciute dall'ordinamento regionale.

ALTVELOX non ha quindi chiesto al Garante di sostituirsi alla Commissione, di decidere il ricorso amministrativo contro ANAS o di adottare un ordine autoritativo di consegna dei documenti. Ha domandato di valutare l'attivazione dei poteri non giudiziari di promozione, protezione, informazione, sollecitazione e mediazione, affinché venissero acquisiti chiarimenti sulla documentazione disponibile, sugli interventi effettuati o programmati per la sicurezza della S.S. 309 Romea, sui dati di incidentalità e sulle ragioni per le quali ANAS aveva rifiutato integralmente l'ostensione.

La comunicazione del 30 luglio 2026 riporta per esteso tali richieste, dimostrando che il loro contenuto era stato compreso dall'Ufficio. Subito dopo, tuttavia, afferma che, essendo prevista una specifica disciplina in materia di accesso, non sarebbe possibile intervenire ai sensi della legge regionale n. 37/2013. Da questa unica affermazione viene fatta discendere la chiusura della pratica, senza indicare quale disposizione vieterebbe al Garante di esercitare le proprie funzioni generali quando sia contemporaneamente pendente un ricorso davanti alla Commissione per l'accesso.

La motivazione non può essere condivisa. L'esistenza di una disciplina specifica sul ricorso contro il diniego regola l'autorità competente a riesaminare formalmente la decisione dell'amministrazione resistente, ma non elimina le differenti funzioni di difesa civica previste dalla normativa regionale. Si tratta di attribuzioni diverse per contenuto, finalità ed effetti. La Commissione può pronunciarsi sul diniego e invitare l'amministrazione a riesaminare la richiesta. Il Garante regionale opera invece attraverso strumenti non autoritativi di informazione, facilitazione, persuasione, mediazione, sollecitazione e raccomandazione. La contemporanea attivazione dei due organismi non determina alcuna

sovrapposizione, poiché nessuno dei poteri richiesti al Garante interferiva con la decisione rimessa alla Commissione.

L'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 37/2013 stabilisce che il Garante assicura, in ambito regionale e secondo procedure non giurisdizionali di promozione, protezione e mediazione, i diritti delle persone fisiche e giuridiche nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. L'articolo 7, comma 1, lettera c), gli attribuisce espressamente il compito di supportare, nei limiti di legge, i soggetti aventi titolo nell'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi. La lettera e) dello stesso articolo prevede azioni di informazione, consulenza, facilitazione e mediazione in relazione ai procedimenti e alle attività degli uffici pubblici e dei gestori di servizi pubblici operanti nell'ambito regionale.

Gli articoli 8, 11 e 12 completano tale disciplina. Il Garante può consultare e ottenere copia degli atti oggetto del proprio intervento, chiedere informazioni al responsabile dell'ufficio interessato e informare il richiedente dell'andamento e dell'esito dell'attività svolta. Nei casi di disfunzione, ritardo o inerzia può promuovere attività di orientamento, mediazione, sollecitazione e raccomandazione.

L'articolo 9, comma 2, lettera c), impone al Garante di fornire una risposta motivata alle istanze presentate, mentre il successivo comma 4 fa salve le competenze delle altre autorità e amministrazioni. La medesima esigenza di motivazione è ribadita dall'articolo 12, comma 5, della legge regionale. Quest'ultima previsione non afferma che le competenze altrui escludano quelle del Garante, ma stabilisce che debbano essere rispettate. È esattamente quanto era stato chiesto da ALTVELOX: un intervento di difesa civica che lasciasse integra la competenza decisoria della Commissione.

La risposta ricevuta non si confronta con nessuna di queste disposizioni. Non chiarisce perché le attività di facilitazione, mediazione e sollecitazione sarebbero vietate in presenza di un ricorso amministrativo. Non distingue il riesame formale del diniego dall'intervento non giudiziario. Non indica una norma di esclusione e non spiega perché l'articolo 9, comma 4, dovrebbe essere interpretato come una preclusione, anziché come una disposizione diretta a coordinare l'attività del Garante con quella delle altre autorità.

Neppure la posizione soggettiva di ANAS risulta essere stata esaminata. La società gestisce, in concessione, la rete stradale e autostradale italiana non a pedaggio di interesse nazionale e opera nel Veneto attraverso una specifica struttura territoriale con sede a Mestre. L'istanza riguardava la gestione, la manutenzione e la sicurezza di una strada statale situata nel territorio regionale, interessata da incidenti mortali ravvicinati e da richieste pubbliche di

intervento avanzate dagli enti locali. Prima di dichiararsi estraneo alla questione, il Garante avrebbe dovuto verificare se ANAS, in relazione a tali attività, rientrasse tra i gestori di servizi pubblici o tra i soggetti esercenti funzioni di interesse pubblico operanti nel territorio regionale. La risposta non contiene alcuna valutazione al riguardo.

Quanto al Comune di Codevigo, è noto che l'articolo 9, comma 3, della legge regionale disciplina l'attività del Garante nei confronti degli enti locali anche attraverso lo strumento della convenzione. Tale profilo avrebbe potuto richiedere una valutazione specifica, verificando l'esistenza delle condizioni previste dalla norma. Non poteva però giustificare la chiusura indistinta dell'intera pratica, che riguardava anche ANAS, la Regione del Veneto e ulteriori soggetti istituzionali, ciascuno portatore di competenze differenti. Se l'Ufficio riteneva di non poter intervenire nei confronti di uno dei destinatari, avrebbe dovuto delimitare motivatamente la propria attività, non dichiararsi genericamente privo di qualsiasi possibilità di azione.

La formula secondo cui «non appare possibile intervenire» non soddisfa l'obbligo di fornire una risposta motivata previsto dagli articoli 9 e 12 della legge regionale. Non viene infatti spiegato perché l'istanza sarebbe estranea alla difesa civica, quale disposizione precluderebbe l'intervento e per quale ragione non sarebbe stato possibile svolgere almeno un'attività informativa o di mediazione. La presenza di un rimedio amministrativo specifico viene trasformata, senza alcun passaggio argomentativo, in una causa generale di sottrazione della vicenda alla funzione di garanzia.

La mancanza di istruttoria è altrettanto evidente. Non risulta che il Garante abbia chiesto ad ANAS se i documenti indicati nell'istanza esistano, quali siano detenuti dalla struttura territoriale, quali siano già pubblicati, quali siano stati trasmessi ad altre amministrazioni e quali potrebbero essere resi accessibili mediante oscuramento delle sole informazioni eventualmente riservate. Non risulta che siano stati richiesti chiarimenti alla Regione del Veneto, alla Prefettura, al Comune di Codevigo o agli organismi competenti in materia di sicurezza stradale. Non risulta neppure che ANAS sia stata invitata a spiegare perché abbia opposto un diniego integrale, anziché valutare separatamente le differenti categorie documentali.

Il Garante non dispone di poteri autoritativi e ALTVELOX non ha mai sostenuto il contrario. Proprio per questa ragione l'istanza chiedeva un'attività di interlocuzione istituzionale, non l'adozione di un ordine. Chi si rivolge a un organismo di difesa civica non pretende una sentenza, ma una verifica indipendente, una richiesta di chiarimenti e un tentativo concreto di rimuovere la disfunzione. Se anche queste attività vengono escluse per

la sola esistenza di un diverso rimedio, la funzione prevista dalla legge regionale viene privata, nel caso concreto, di ogni effettiva utilità.

La vicenda deve inoltre essere valutata nel contesto delle iniziative già intraprese da ALTVELOX nei confronti di ANAS. Con decisione n. 3.36 del 18 dicembre 2025, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi aveva già accolto un ricorso dell'Associazione relativo al sistema "Vergilius" lungo la medesima S.S. 309 Romea, riconoscendo la legittimazione e l'interesse qualificato di ALTVELOX alla conoscenza della documentazione tecnica e amministrativa. Nonostante la decisione favorevole della Commissione e le successive iniziative dell'Associazione, ANAS non ha assicurato l'ostensione della documentazione richiesta, avendo dichiarato di non detenere alcune categorie di atti e mantenuto il diniego sulla documentazione tecnica mediante il richiamo a esigenze di segretezza industriale, commerciale e informatica. La mancata ostensione è stata quindi sottoposta all'Autorità giudiziaria mediante denuncia-querela, senza anticipare responsabilità personali e rimettendo alla Procura ogni valutazione.

Analoga difficoltà è emersa nella richiesta relativa al sistema "Smart Road" installato lungo la S.S. 51 di Alemagna, respinta da ANAS con nota del 17 aprile 2026 attraverso argomentazioni nuovamente fondate sulla contestazione della legittimazione di ALTVELOX e sull'opposizione cumulativa di ragioni tecniche e di riservatezza. Il diniego dell'8 luglio 2026 relativo alla Romea si inserisce quindi in una successione di risposte che l'Associazione ha già sottoposto alle autorità competenti affinché sia verificata la correttezza della gestione delle istanze di accesso.

In tale situazione l'intervento del Garante non era stato richiesto per alimentare un contenzioso ulteriore, ma per tentare una soluzione amministrativa e istituzionale prima che il rifiuto degli atti rendesse necessario ricorrere ancora alle sedi giudiziarie. La chiusura della pratica è stata adottata senza che la comunicazione dia conto di richieste istruttorie rivolte ad ANAS, dell'acquisizione di chiarimenti o dell'esame analitico della documentazione allegata. L'Associazione viene così lasciata nella medesima posizione determinata dal diniego, al quale si aggiunge un ulteriore rifiuto fondato su una motivazione diversa, ma altrettanto generale.

Per queste ragioni, ALTVELOX chiede che la presente contestazione venga acquisita integralmente alla pratica DIFCIV 458/2026 e che la chiusura comunicata il 30 luglio 2026 sia riesaminata. Si chiede, in particolare, che il Garante individui puntualmente la disposizione normativa che, a suo giudizio, impedirebbe l'esercizio delle funzioni non giudiziarie previste dagli articoli 1, 7, 8, 9, 11 e 12 della legge regionale n. 37/2013 in presenza di un ricorso separatamente proposto alla Commissione per l'accesso.

Si chiede inoltre che venga esaminata la posizione di ANAS quale concessionaria e gestore della rete stradale di interesse nazionale operante nel Veneto attraverso una propria struttura territoriale, chiarendo se e per quali ragioni essa debba essere esclusa dall'ambito dei gestori di servizi pubblici o dei soggetti esercenti attività di interesse pubblico ai quali si riferisce la normativa regionale.

Ove venga riconosciuta la competenza, si chiede che il Garante attivi i poteri di informazione, facilitazione e mediazione, richiedendo ad ANAS una relazione sulla consistenza dei documenti detenuti, sulle ragioni del diniego integrale e sulla possibilità di accordare un accesso parziale. Si chiede altresì di acquisire chiarimenti dagli altri enti coinvolti sugli interventi di sicurezza realizzati, programmati o finanziati lungo la S.S. 309 Romea, sui dati di incidentalità disponibili e sui tavoli istituzionali avviati a seguito dei recenti eventi mortali.

Qualora il Garante ritenga di non poter intervenire nei confronti di uno o più soggetti, si chiede che tale conclusione sia motivata separatamente per ciascuno di essi, distinguendo la posizione di ANAS da quella del Comune di Codevigo, della Regione del Veneto e delle amministrazioni statali interessate. Non può essere considerata sufficiente una formula cumulativa che chiuda l'intera pratica senza esaminare le differenti competenze e la diversa natura dei soggetti destinatari.

Si chiede infine che ogni attività istruttoria, richiesta di chiarimenti, raccomandazione o ulteriore comunicazione venga trasmessa anche alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, affinché possa essere acquisita nel procedimento relativo al diniego ANAS dell'8 luglio 2026, nonché agli organi istituzionali indicati in epigrafe per quanto di rispettiva competenza.

La comunicazione del Garante del 30 luglio 2026 e la presente contestazione saranno trasmesse da ALTVELOX all'Autorità giudiziaria, ove ritenuto pertinente, ad integrazione della documentazione già depositata alla Procura della Repubblica di Padova e Venezia, nella vicenda relativa alla mancata ostensione degli atti ANAS sulla S.S. 309 Romea. Tale trasmissione non contiene attribuzioni di responsabilità individuali né anticipa valutazioni di rilevanza penale, che spettano esclusivamente all'Autorità competente, ma documenta le modalità con cui la richiesta di tutela è stata trattata e la sostanziale assenza di qualsiasi intervento istruttorio.

La presente viene altresì trasmessa alle Autorità istituzionali in indirizzo affinché sia conosciuta non soltanto la gestione della singola pratica, ma una criticità più ampia che ALTVELOX riscontra con crescente frequenza nei rapporti con le pubbliche

amministrazioni del territorio. La trasparenza viene generalmente richiamata come principio finché resta astratta, celebrativa e priva di conseguenze concrete; quando, invece, il cittadino o un'associazione chiedono di conoscere gli atti tecnici, i dati, le relazioni istruttorie, i pareri, i provvedimenti e le responsabilità procedurali posti alla base delle decisioni pubbliche, soprattutto se tali documenti possono far emergere omissioni, incoerenze, irregolarità amministrative o profili meritevoli di verifica da parte delle Autorità competenti, il diritto di accesso viene spesso ostacolato mediante dinieghi generici, eccezioni formali, dichiarazioni di incompetenza e chiusure prive di una reale istruttoria.

Nel caso in esame, la funzione di difesa civica, istituita per agevolare il cittadino nei rapporti con l'Amministrazione, non ha prodotto alcuna verifica concreta sulla disponibilità degli atti, sulle ragioni della mancata ostensione o sulla possibilità di un accesso almeno parziale. Il risultato è che l'organismo chiamato a intervenire nei casi di disfunzione amministrativa finisce per arrestarsi proprio quando la richiesta riguarda documenti suscettibili di mettere in discussione la correttezza dell'operato degli enti coinvolti. Non si afferma, con ciò, l'esistenza di illeciti già accertati, ma si contesta che la loro eventuale presenza possa essere esclusa impedendo preventivamente la conoscenza degli atti necessari a verificarla.

ALTVELOX proseguirà pertanto, senza ulteriori comunicazioni interlocutorie, nelle iniziative amministrative, giurisdizionali e di segnalazione già avviate, trasmettendo la presente e i relativi allegati alle Autorità competenti affinché valutino la correttezza delle condotte amministrative documentate. Qualora anche questa istanza venga definita mediante formule generiche, senza acquisizione degli atti e senza un esame effettivo delle questioni rappresentate, tale ulteriore riscontro sarà utilizzato nelle sedi competenti quale elemento documentale della persistente difficoltà di ottenere un controllo indipendente e sostanziale sull'azione della pubblica amministrazione.

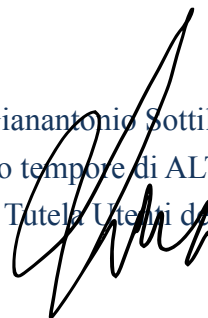
Si chiede che la presente comunicazione venga conservata integralmente nel fascicolo DIFCIV 458/2026 unitamente all'istanza del 9 luglio 2026, alla risposta del 30 luglio 2026 e a tutta la documentazione allegata, assicurandone la disponibilità per le autorità amministrative e giudiziarie competenti.

Allegati:

1. Istanza ALTVELOX del 6 luglio 2026 relativa alla S.S. 309 Romea nel territorio del Comune di Codevigo.
2. Diniego ANAS prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.2026.0637352 dell'8 luglio 2026.
3. Ricorso e richiesta di intervento ALTVELOX del 9 luglio 2026.
4. Comunicazione del Garante regionale, pratica DIFCIV 458/2026, del 30 luglio 2026.
5. Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi n. 3.36 del 18 dicembre 2025.
6. Sollecito ALTVELOX relativo alla mancata esecuzione della decisione n. 3.36/2025
7. Documento di identità del Presidente pro tempore.

Roma, 30 luglio 2026

Gianantonio Sottile Cervini
Presidente pro tempore di ALTVELOX
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada



All'Associazione Altvelox

Alla c.a. del Presidente Gianantonio Sottile Cervini

VIA PEC

E, p.c.,

Al Comune di Codevigo (PD)

VIA PEC

OGGETTO: DIFCIV 458/2026 – Riscontro a Sua del 9 luglio 2026.



Gentile signor Sottile Cervini,

il 9 luglio 2026 ho ricevuto la Sua nota, con oggetto *“Ricorso per riesame ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 12 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, avverso il diniego ANAS prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.2026.0637352 dell’8 luglio 2026, relativo all’istanza Altvelox del 6 luglio 2026 concernente la SS 309 Romea nel territorio del Comune di Codevigo. Contestuale istanza al Garante regionale dei diritti della persona del Veneto, funzione Difesa Civica, per quanto di competenza”*, con cui, dopo aver contestato la risposta trasmessa da ANAS in merito alla Sua istanza del 6 luglio 2026, si è rivolto allo scrivente come segue:

“• Si chiede, in particolare, di valutare l’attivazione dei poteri di intervento non giudiziario, promozione, protezione, sollecitazione e mediazione nei confronti delle amministrazioni e dei soggetti gestori di funzioni pubbliche incidenti sul territorio regionale, al fine di favorire una verifica effettiva e trasparente sulla disponibilità degli atti richiesti e sulle ragioni della mancata ostensione.

• A tal fine, si chiede che il Garante regionale voglia richiedere ad ANAS S.p.A., alla Regione Veneto, al Comune di Codevigo e agli ulteriori enti territoriali eventualmente coinvolti ogni chiarimento utile in ordine agli atti disponibili o detenuti relativi alla sicurezza della S.S. 309 Romea, agli interventi già realizzati, programmati o finanziati, ai dati di incidentalità, alle valutazioni tecniche e amministrative svolte, nonché agli eventuali tavoli istituzionali o procedimenti avviati a seguito dei recenti gravi sinistri verificatisi lungo la medesima arteria.

• Si chiede, inoltre, che il Garante regionale voglia favorire, per quanto di competenza, l’ostensione integrale o almeno parziale e selettiva della documentazione richiesta da Altvelox, mediante eventuale oscuramento dei soli dati personali o delle sole informazioni effettivamente non ostensibili, evitando che esigenze generiche di riservatezza, sicurezza o organizzazione interna siano utilizzate per giustificare un diniego totale e indifferenziato.

• Si chiede infine che le eventuali valutazioni, richieste istruttorie o comunicazioni adottate nell’ambito della presente istanza siano trasmesse, per quanto ritenuto opportuno, alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell’Interno e agli enti coinvolti, affinché la vicenda possa essere valutata anche nel più ampio quadro istituzionale della trasparenza amministrativa, della sicurezza stradale e della corretta gestione di una infrastruttura statale interessata da ripetuti eventi mortali”.

A riguardo, deve evidenziarsi che essendo prevista una specifica disciplina in tema di diritto di accesso, non appare possibile intervenire ai sensi della l.r. n. 37/2013 come da Lei richiesto.



Via Brenta Vecchia 8 Mestre 30171 Venezia
Accesso per l’utenza: via Poerio 34 Mestre 30171 Venezia
garantedirittipersona.consiglioveneto.it

Attività di difesa civica

+39 041 2701386 *tel*
+39 041 5042372 *fax*
garantedirittipersonadifescivica@consiglioveneto.it
garantedirittipersonadifescivica@legalmail.it *pec*

Attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età

+39 041 2701402 *tel*
+39 041 5042372 *fax*
garantedirittipersonaminori@consiglioveneto.it
garantedirittipersonaminori@legalmail.it *pec*

Attività di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

+39 041 2701394 *tel*
+39 041 5042372 *fax*
garantedirittipersonadetenuti@consiglioveneto.it
garantedirittipersonadetenuti@legalmail.it *pec*

Non potendo dunque dare seguito alla Sua richiesta in ragione di quanto sopra, nel comunicare la chiusura della pratica per quanto di competenza di questo Ufficio, porgo cordiali saluti.

Il Garante regionale dei diritti della persona
(Avv. Mario Caramel)



Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 37/2013, presso l'Ufficio del Garante per l'espletamento delle finalità istituzionali, nel rispetto del Regolamento regionale 24 dicembre 2014, n. 2 – "Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari effettuato dal Consiglio regionale del Veneto". L'intervento del Garante non sospende né interrompe eventuali termini per presentare ricorso alle competenti Autorità amministrative e giurisdizionali.

In merito alla natura degli atti ed all'accesso dei documenti detenuti dal Garante regionale dei diritti della persona si rimanda alla legge regionale del Veneto n. 37/2013 e al Decreto n. 1/2023 del Garante regionale dei diritti della persona, rinvenibili integralmente sul sito: "<http://garantedirittipersona.consiglioveneto.it>". La referente dell'istruttoria è la dott.ssa Silvia Greggi.

Via Brenta Vecchia 8 Mestre 30171 Venezia
Accesso per l'utenza: via Poerio 34 Mestre 30171 Venezia
garantedirittipersona.consiglioveneto.it

Attività di difesa civica

+39 041 2701386 *tel*
+39 041 5042372 *fax*
garantedirittipersonadifescivica@consiglioveneto.it
garantedirittipersonadifescivica@legalmail.it *pec*

Attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età

+39 041 2701402 *tel*
+39 041 5042372 *fax*
garantedirittipersonaminori@consiglioveneto.it
garantedirittipersonaminori@legalmail.it *pec*

Attività di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

+39 041 2701394 *tel*
+39 041 5042372 *fax*
garantedirittipersonadetenuti@consiglioveneto.it
garantedirittipersonadetenuti@legalmail.it *pec*

Prot. 699/2026

Roma, 6 luglio 2026

Al Comune di Codevigo
Al Sindaco pro tempore
Al Segretario comunale
Al Responsabile della Polizia Locale
Al Responsabile dell'Area lavori pubblici, manutenzioni, viabilità e sicurezza stradale
Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
PEC: codevigo.pd@cert.ip-veneto.net

ANAS S.p.A.
Struttura territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia
PEC: anas.veneto@postacert.stradeanas.it

Prefettura di Padova
Ufficio Territoriale del Governo
PEC: protocollo.prefpd@pec.interno.it

Alla Polizia di Stato
Compartimento Polizia Stradale per il Veneto
PEC: dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it

Alla Polizia di Stato
Sezione Polizia Stradale di Padova
PEC: dipps204.0100@pecps.poliziadistato.it

Alla Provincia di Padova
Al Presidente pro tempore
Al Segretario Generale
All'Area Tecnica
Al Servizio Viabilità e Ciclabilità
Al Servizio Trasporti e Mobilità
Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
PEC: protocollo@pec.provincia.padova.it

Oggetto: Istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché istanza di accesso civico semplice e generalizzato ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Richiesta atti di pianificazione urbana ed extraurbana del traffico, dati di incidentalità e documentazione amministrativa relativa alla sicurezza stradale nel territorio del Comune di Codevigo, con specifico riferimento alla SS 309 Romea e al sinistro mortale indicato dalla stampa in data 4/5 luglio 2026.

Altvelox, Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, associazione senza scopo di lucro, con sede in Roma, Via degli Uffici del Vicario n. 43, PEC altvelox@legalmail.it, in persona del Presidente pro tempore Gianantonio Sottile Cervini, nello svolgimento delle proprie finalità statutarie di tutela degli utenti della strada, controllo della legalità dell'azione amministrativa, verifica della regolarità dei sistemi elettronici di accertamento, promozione della sicurezza stradale effettiva, trasparenza degli atti pubblici e prevenzione del contenzioso seriale, formula la presente istanza di accesso agli atti, ai documenti, ai dati e alle informazioni detenuti dalle amministrazioni e dagli enti in indirizzo.

Premessa in fatto

La presente richiesta trae origine dalle notizie di stampa diffuse in data 4/5 luglio 2026, relative a un sinistro mortale avvenuto nel territorio del Comune di Codevigo, lungo la Strada Statale 309 Romea, nel quale avrebbe perso la vita un motociclista a seguito di uno scontro frontale con un'autovettura.

Nella medesima cornice informativa risulta inoltre che il Sindaco del Comune di Codevigo avrebbe pubblicamente richiamato la necessità di installare o ripristinare un dispositivo di controllo della velocità lungo il tratto interessato, affermando di attendere da circa un anno l'attivazione del nuovo autovelox e collegando tale richiesta alla grave incidentalità "di quella strada", indicata nella stampa con il dato di 600 incidenti in cinque anni.

Proprio tali dichiarazioni, ove effettivamente rese e correttamente riportate, impongono una verifica documentale puntuale. Altvelox chiede quindi di conoscere quali siano gli atti, i dati statistici, le relazioni tecniche, i pareri, le richieste formali, le autorizzazioni, i nulla osta e le interlocuzioni istituzionali posti a fondamento delle affermazioni pubbliche sopra richiamate, con particolare riferimento al dato dei decessi indicato, al periodo temporale considerato, all'ambito territoriale di riferimento, alla specifica incidenza del territorio

comunale di Codevigo, alla correlazione con l'alta velocità e allo stato del procedimento relativo all'eventuale installazione, attivazione o riattivazione del dispositivo autovelox.

Un altro morto sulla Romea, il sindaco di Codevigo: «C'era un autovelox in quel punto: è un anno che aspettiamo il nuovo»

Ettore Lazzaro, parla di un dramma annunciato: «Quand'era in funzione avevamo rilevato velocità folli». In cinque anni, su quella strada, sono stati rilevati 600 incidenti

NORDEST > PADOVA

domenica 5 luglio 2026 di **Nicola Benvenuti**

Gazzettino ediz. di Padova 5 luglio 2026

La notizia di stampa e le dichiarazioni attribuite al Sindaco non vengono assunte da Altvelox quale accertamento tecnico o giudiziario della dinamica del sinistro, né quale prova di responsabilità individuali o istituzionali. Esse costituiscono, tuttavia, fatti di evidente rilievo pubblico e rendono necessario verificare se le richieste di controllo elettronico della velocità, le valutazioni sulla pericolosità della SS 309 Romea e le eventuali iniziative amministrative annunciate siano fondate su dati aggiornati, verificabili e riferibili al tratto effettivamente interessato, oppure su indicazioni generiche non accompagnate da adeguata istruttoria.

L'Associazione non richiede dati personali eccedenti, dati sanitari, immagini identificative di persone, targhe non oscurate o informazioni non pertinenti rispetto alle finalità della presente istanza. Gli atti eventualmente contenenti dati personali potranno essere trasmessi previa anonimizzazione o oscuramento delle parti non necessarie, mantenendo visibili gli elementi amministrativi, tecnici e statistici indispensabili alla verifica richiesta.

Con la presente si chiede al Comune di Codevigo, ad ANAS S.p.A., alla Prefettura di Padova e alla Polizia Stradale, ciascuno per quanto formato, detenuto o comunque disponibile presso i rispettivi uffici, di trasmettere copia integrale dei seguenti atti, documenti, dati e informazioni.

Legittimazione di Altvelox all'accesso

La legittimazione di Altvelox alla presente istanza non discende da un interesse generico, esplorativo o meramente emulativo, ma dalla natura di ente esponenziale stabilmente impegnato nella tutela degli utenti della strada, nella verifica della legalità dell'azione amministrativa in materia di circolazione, sicurezza stradale, pianificazione del traffico, sistemi elettronici di accertamento e trasparenza dei dati pubblici.

Tale legittimazione è già stata riconosciuta, in termini espressi, dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decisione n. 3.36 del 18 dicembre 2025, nella quale è stato valorizzato l'interesse dell'Associazione all'ostensione di atti concernenti sistemi di controllo e gestione della circolazione stradale. La medesima Commissione, con decisione n. 3.140 del 28 aprile 2026, comunicata con nota DICA-0015112-P-13/05/2026, ha ulteriormente confermato che un ente esponenziale può esercitare il diritto di accesso ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, quando risulti dimostrato il collegamento tra le finalità statutarie perseguite, l'interesse collettivo rappresentato e i documenti richiesti.

Sotto il diverso profilo dell'accesso civico semplice e generalizzato, la legittimazione soggettiva è ancora più ampia. L'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, attribuisce infatti a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nei limiti previsti dall'articolo 5-bis del medesimo decreto. La Determinazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, recante le linee guida in materia di esclusioni e limiti all'accesso civico generalizzato, impone alle amministrazioni una valutazione concreta e puntuale degli eventuali limiti all'ostensione, escludendo dinieghi generici, formule stereotipate o opposizioni non riferite a specifici pregiudizi effettivi. La Delibera ANAC n. 41 del 3 febbraio 2026, relativa alla revisione del regolamento sui procedimenti di accesso civico, accesso civico generalizzato e accesso documentale, conferma la centralità della tracciabilità del procedimento, della motivazione del diniego e della distinzione tra accesso documentale, accesso civico semplice e accesso generalizzato.

Ne deriva che Altvelox è legittimata a chiedere, sia quale associazione portatrice di un interesse collettivo qualificato e coerente con le proprie finalità statutarie, sia quale soggetto istante nell'ambito dell'accesso civico generalizzato, gli atti relativi alla pianificazione urbana ed extraurbana del traffico, ai dati di incidentalità, alle valutazioni tecniche sulla sicurezza della SS 309 Romea, agli interventi programmati o eseguiti e agli eventuali sistemi elettronici di controllo della velocità nel territorio del Comune di Codevigo.

Eventuali limiti all'accesso non potranno quindi essere opposti in modo cumulativo o astratto, ma dovranno essere indicati con riferimento al singolo documento, alla specifica parte non ostensibile, alla concreta ragione giuridica del diniego e alla possibilità di accesso parziale mediante oscuramento dei soli dati personali o sensibili non necessari alla verifica amministrativa richiesta.

Documenti richiesti al Comune di Codevigo

Al Comune di Codevigo si chiede, per quanto formato, detenuto, ricevuto o trasmesso dai propri uffici, copia dei seguenti atti.

1. Si chiede copia del Piano urbano del traffico, del Piano generale del traffico urbano, del Piano urbano della mobilità sostenibile, ove adottato, nonché di ogni altro atto comunale di pianificazione della circolazione, della viabilità, della sicurezza stradale e della gestione dei flussi veicolari riferito al territorio comunale. Qualora il Comune ritenga di non essere obbligato all'adozione del Piano urbano del traffico ai sensi dell'articolo 36 commi 2 e 4 del Codice della strada, si chiede di trasmettere l'atto, la relazione, la delibera, la nota istruttoria o comunque l'attestazione amministrativa dalla quale risulti la valutazione svolta dall'ente sulla non debenza del piano, anche con riguardo alla presenza della SS 309 Romea, alla rilevanza del traffico di attraversamento, alla eventuale vocazione turistica del territorio e alla particolare esposizione del Comune alla circolazione extraurbana.
2. Si chiede copia di ogni studio, relazione tecnica, analisi dei flussi veicolari, monitoraggio del traffico, valutazione sulla presenza di mezzi pesanti, valutazione sui sorpassi, analisi sulla velocità media e puntuale dei veicoli, relazione sulla pericolosità del tratto e documento istruttorio utilizzato dal Comune per valutare la sicurezza della circolazione lungo la SS 309 Romea nel territorio di Codevigo.
3. Si chiede copia delle richieste, note, segnalazioni, diffide, comunicazioni, verbali di riunione, tavoli tecnici, interlocuzioni istituzionali e atti comunque trasmessi dal Comune ad ANAS S.p.A., alla Prefettura di Padova, alla Polizia Stradale, alla Provincia di Padova, alla Regione Veneto o ad altri enti pubblici, aventi a oggetto la sicurezza della SS 309 Romea, l'incidentalità, la disciplina della circolazione, i limiti di velocità, i divieti di sorpasso, la regolazione del traffico pesante, gli interventi infrastrutturali e l'eventuale installazione o riattivazione di dispositivi di rilevamento della velocità.

4. Si chiede copia degli atti relativi agli interventi di sicurezza stradale programmati, richiesti, deliberati, finanziati, avviati o eseguiti dal Comune negli ultimi cinque anni, dal 5 luglio 2021 al 5 luglio 2026, con riferimento al tratto della SS 309 Romea ricadente nel territorio comunale o comunque incidente sulla sicurezza della viabilità locale. La richiesta comprende sopralluoghi, relazioni, ordinanze, progetti, cronoprogrammi, atti di manutenzione, interventi su segnaletica, illuminazione, intersezioni, accessi laterali, attraversamenti, barriere e ogni ulteriore misura di prevenzione o messa in sicurezza.
5. Si chiede copia delle statistiche di incidentalità degli ultimi cinque anni riferite al territorio comunale di Codevigo, intendendosi per tali il periodo dal 5 luglio 2021 al 5 luglio 2026 e, in ogni caso, il dettaglio per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 fino alla data di riscontro. Per ciascun sinistro si chiede l'indicazione di data, ora, località, strada interessata, progressiva chilometrica o tratto stradale, organo intervenuto, tipologia di sinistro, veicoli coinvolti, numero di feriti, numero di deceduti, condizioni meteo, condizioni del fondo stradale, eventuale presenza di cantieri, dinamica rilevata, violazioni contestate ed eventuale riferimento a velocità non adeguata, velocità elevata, sorpasso, invasione di corsia, distrazione, mancata precedenza, guida in stato di alterazione o altra causa indicata negli atti.
6. Si chiede che tali dati siano trasmessi in formato tabellare aperto o comunque elaborabile, ove disponibile, evitando risposte meramente riassuntive o descrittive che non consentano una verifica autonoma.
7. Con specifico riferimento al sinistro mortale indicato dalla stampa in data 4/5 luglio 2026 nel territorio del Comune di Codevigo, si chiede copia degli atti ostensibili eventualmente detenuti dal Comune relativi alla localizzazione, alla dinamica amministrativamente rilevata, alla gestione della viabilità e agli eventuali interventi successivi, con oscuramento dei dati personali non necessari. In particolare, si chiede copia di eventuali relazioni, comunicazioni ricevute dagli organi intervenuti, ordinanze di chiusura, deviazione o regolazione del traffico, segnalazioni ad ANAS o alla Prefettura, richieste di messa in sicurezza e ogni ulteriore atto comunale conseguente al sinistro.
8. Si chiede di indicare se dagli atti detenuti dal Comune il sinistro mortale del 4/5 luglio 2026 risulti o meno correlato a velocità elevata, velocità non adeguata, sorpasso, invasione della corsia opposta, condizioni della sede stradale, carenze infrastrutturali, assenza o insufficienza di segnaletica, criticità del tracciato o altre cause tecnicamente rilevate. Qualora tale correlazione non sia stata accertata negli atti comunali, si chiede di dichiararlo espressamente.

9. Si chiede copia delle relazioni annuali e dei prospetti relativi ai proventi delle sanzioni per violazioni del Codice della strada riferibili al Comune di Codevigo, con specifico riguardo alle violazioni dei limiti di velocità, ove presenti, e alle somme destinate o dichiarate come destinate a interventi di sicurezza stradale, manutenzione, segnaletica, controllo della circolazione e prevenzione dell'incidentalità, per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.
10. Si chiede infine di indicare quali uffici comunali abbiano formato, ricevuto, detenuto o trasmesso dati di incidentalità relativi al territorio comunale e alla SS 309 Romea, specificando se tali dati provengano da Polizia Locale, Carabinieri, Polizia Stradale, Prefettura, ANAS, ACI, ISTAT, Regione Veneto, Provincia di Padova o altri soggetti pubblici.

Documenti richiesti ad ANAS S.p.A.

Ad ANAS S.p.A., quale ente proprietario o gestore della SS 309 Romea per quanto di competenza, si chiede copia degli atti formati, detenuti, ricevuti o trasmessi relativi al tratto ricadente nel territorio del Comune di Codevigo e ai tratti immediatamente limitrofi incidenti sulla medesima direttrice di traffico.

1. Si chiede copia del piano del traffico per la viabilità extraurbana, degli atti equivalenti comunque denominati, delle relazioni tecniche, degli studi di sicurezza, delle analisi dei flussi veicolari, dei monitoraggi del traffico, delle valutazioni sulla presenza di mezzi pesanti, delle analisi sui sorpassi, delle rilevazioni della velocità media o puntuale, delle relazioni sulla pericolosità del tratto e di ogni documento istruttorio utilizzato per valutare la sicurezza della SS 309 Romea nel territorio di Codevigo.
2. Si chiede copia delle statistiche di incidentalità detenute da ANAS per il tratto della SS 309 Romea ricadente nel Comune di Codevigo e per i tratti limitrofi rilevanti ai fini della sicurezza della direttrice, riferite agli ultimi cinque anni, dal 5 luglio 2021 al 5 luglio 2026, con indicazione, ove disponibile, di data, ora, progressiva chilometrica, località, tipologia di sinistro, veicoli coinvolti, feriti, deceduti, dinamica rilevata, condizioni della strada, presenza di cantieri, criticità infrastrutturali e cause o concause indicate negli atti.
3. Si chiede copia degli atti relativi agli interventi di sicurezza stradale programmati, deliberati, finanziati, richiesti, avviati o eseguiti da ANAS negli ultimi cinque anni sul tratto interessato, compresi sopralluoghi, relazioni, note interne, comunicazioni con Comune, Prefettura, Polizia Stradale, Regione Veneto o Provincia di Padova, verbali di

riunione, tavoli tecnici, conferenze di servizi, progetti, cronoprogrammi, relazioni di fattibilità, atti di manutenzione, interventi su segnaletica, barriere, illuminazione, intersezioni, accessi laterali, limiti di velocità e divieti di sorpasso.

4. Si chiede copia delle richieste, dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni, delle valutazioni tecniche e delle comunicazioni concernenti l'eventuale installazione, riattivazione, spostamento, manutenzione o gestione di dispositivi elettronici di controllo della velocità, postazioni fisse o mobili, tutor, sistemi di monitoraggio del traffico o ulteriori strumenti di controllo lungo la SS 309 Romea nel territorio di Codevigo.
5. Con specifico riferimento al sinistro mortale indicato dalla stampa in data 4/5 luglio 2026, si chiede copia degli atti ostensibili detenuti da ANAS relativi alla localizzazione del sinistro, alla progressiva chilometrica, alla gestione della viabilità, alle eventuali ordinanze o disposizioni di chiusura, deviazione o regolazione del traffico, alle comunicazioni con gli organi intervenuti, nonché alle eventuali relazioni successive di verifica, sopralluogo o messa in sicurezza del tratto.
6. Si chiede di indicare se dagli atti ANAS il sinistro mortale del 4/5 luglio 2026 risulti o meno correlato a velocità elevata, velocità non adeguata, sorpasso, invasione della corsia opposta, condizioni della sede stradale, carenze infrastrutturali, assenza o insufficienza di segnaletica, criticità del tracciato o altre cause tecnicamente rilevate. Qualora tale correlazione non sia stata accertata negli atti ANAS, si chiede di dichiararlo espressamente.

Documenti richiesti alla Prefettura di Padova

Alla Prefettura di Padova si chiede, per quanto formato, detenuto, ricevuto o trasmesso dai propri uffici, copia degli atti relativi alla sicurezza della SS 309 Romea nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Codevigo e nei tratti limitrofi incidenti sulla medesima direttrice.

1. Si chiede copia di eventuali decreti prefettizi, ordinanze, autorizzazioni, nulla osta, pareri tecnici e atti istruttori relativi alla disciplina della circolazione, ai limiti di velocità, ai divieti di sorpasso, alla regolazione del traffico pesante, alla classificazione del tratto, alla gestione della sicurezza e all'eventuale installazione o impiego di dispositivi elettronici di controllo della velocità, fissi o mobili, lungo la SS 309 Romea nel territorio del Comune di Codevigo.

2. Si chiede copia delle istruttorie, dei pareri, delle richieste e delle comunicazioni intercorse tra Prefettura, Comune di Codevigo, ANAS S.p.A., Polizia Stradale, Regione Veneto, Provincia di Padova o altri enti pubblici in merito alla pericolosità della SS 309 Romea, all'incidentalità, alla necessità di interventi di sicurezza, alla regolazione della circolazione e all'eventuale installazione o riattivazione di autovelox o altri dispositivi di controllo.
3. Si chiede copia degli atti relativi a tavoli tecnici, comitati, riunioni di coordinamento, conferenze di servizi o interlocuzioni istituzionali aventi a oggetto la sicurezza della SS 309 Romea, la situazione del traffico nel territorio di Codevigo, la prevenzione dell'incidentalità e le misure di controllo o gestione della velocità.
4. Si chiede copia delle statistiche di incidentalità eventualmente detenute dalla Prefettura, riferite al territorio comunale di Codevigo e al tratto della SS 309 Romea ricadente nel medesimo territorio, per gli ultimi cinque anni, dal 5 luglio 2021 al 5 luglio 2026, con indicazione del numero di sinistri, feriti, deceduti, localizzazione, dinamica e cause o concause rilevate, ove disponibili.
5. Con specifico riferimento al sinistro mortale indicato dalla stampa in data 4/5 luglio 2026, si chiede copia degli atti ostensibili eventualmente detenuti dalla Prefettura relativi alla gestione dell'evento, alla sicurezza del tratto, alle comunicazioni con gli organi intervenuti e alle eventuali valutazioni successive.
6. Si chiede inoltre di indicare se presso la Prefettura risulti pendente, definito, sospeso o in istruttoria un procedimento relativo all'installazione, autorizzazione, riattivazione o utilizzo di dispositivi di rilevamento della velocità nel territorio del Comune di Codevigo o lungo la SS 309 Romea, trasmettendo copia degli atti ostensibili, dei pareri e delle comunicazioni relative.
7. Si chiede inoltre copia di ogni atto, nota, relazione, comunicazione, segnalazione o interlocuzione istituzionale formata, ricevuta o trasmessa dalla Prefettura di Padova ai sensi o in relazione all'articolo 36, comma 10, del Codice della strada, con riferimento all'eventuale inadempienza del Comune di Codevigo, della Provincia di Padova, di ANAS S.p.A. o di altri enti competenti rispetto all'adozione, aggiornamento o attuazione del Piano urbano del traffico, del Piano generale del traffico urbano, del Piano urbano della mobilità sostenibile, ove rilevante, e del piano del traffico per la viabilità extraurbana relativo alla SS 309 Romea.

8. In particolare, si chiede di indicare se la Prefettura di Padova abbia mai segnalato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti eventuali inadempienze del Comune di Codevigo, della Provincia di Padova, di ANAS S.p.A. o di altri enti interessati in materia di pianificazione del traffico ai sensi dell'articolo 36 del Codice della strada, trasmettendo copia delle eventuali segnalazioni, dei relativi protocolli, delle note istruttorie, degli allegati, dei solleciti, dei riscontri ricevuti e degli eventuali provvedimenti conseguenti.
9. Qualora non risultino segnalazioni prefettizie ai sensi dell'articolo 36, comma 10, del Codice della strada, si chiede di dichiararlo espressamente, precisando se la Prefettura abbia comunque svolto verifiche, richiesto informazioni agli enti competenti o valutato la sussistenza di eventuali omissioni nella pianificazione urbana ed extraurbana del traffico riferita al territorio del Comune di Codevigo e alla SS 309 Romea.

Documenti richiesti alla Polizia Stradale

Alla Polizia Stradale, Compartimento per il Veneto e Sezione di Padova, si chiede, per quanto formato, detenuto, ricevuto o trasmesso, copia degli atti relativi alla sicurezza, all'incidentalità e alla disciplina della circolazione sulla SS 309 Romea nel territorio del Comune di Codevigo.

1. Si chiede copia dei dati statistici di incidentalità rilevati o detenuti dalla Polizia Stradale negli ultimi cinque anni, dal 5 luglio 2021 al 5 luglio 2026, relativi al territorio comunale di Codevigo e al tratto della SS 309 Romea ricadente nel medesimo territorio, con indicazione, ove disponibile, di data, ora, località, progressiva chilometrica, tipologia di sinistro, veicoli coinvolti, feriti, deceduti, organo intervenuto, dinamica rilevata, violazioni contestate, condizioni meteo, condizioni del fondo stradale, presenza di cantieri, eventuale riferimento a velocità elevata, velocità non adeguata, sorpasso, invasione di corsia, distrazione, mancata precedenza, guida in stato di alterazione o altra causa indicata negli atti.
2. Si chiede copia di pareri, note tecniche, relazioni, sopralluoghi, comunicazioni e atti istruttori formati dalla Polizia Stradale o trasmessi a Comune, Prefettura, ANAS, Regione Veneto, Provincia di Padova o altri soggetti pubblici, in merito alla sicurezza della SS 309 Romea, ai limiti di velocità, ai divieti di sorpasso, alla regolazione della circolazione, alla presenza di mezzi pesanti, alla pericolosità del tratto e agli interventi ritenuti necessari.

3. Si chiede copia dei pareri e delle valutazioni tecniche eventualmente resi dalla Polizia Stradale in relazione all'installazione, autorizzazione, riattivazione, spostamento o utilizzo di dispositivi elettronici di controllo della velocità, postazioni fisse o mobili, tutor, sistemi di monitoraggio del traffico o ulteriori strumenti di controllo lungo la SS 309 Romea nel territorio di Codevigo.
4. Con specifico riferimento al sinistro mortale indicato dalla stampa in data 4/5 luglio 2026, si chiede copia degli atti ostensibili detenuti dalla Polizia Stradale, con oscuramento dei dati personali non necessari, relativi al punto esatto del sinistro, alla progressiva chilometrica, alla dinamica amministrativamente rilevata, alla gestione della viabilità, alle eventuali comunicazioni con ANAS, Comune e Prefettura, nonché alle eventuali relazioni successive di valutazione del tratto.
5. Si chiede di indicare se dagli atti della Polizia Stradale il sinistro mortale del 4/5 luglio 2026 risulti o meno correlato a velocità elevata, velocità non adeguata, sorpasso, invasione della corsia opposta, condizioni della sede stradale, carenze infrastrutturali, assenza o insufficienza di segnaletica, criticità del tracciato o altre cause tecnicamente rilevate. Qualora tale correlazione non sia stata accertata negli atti detenuti, si chiede di dichiararlo espressamente.

Documenti richiesti alla Provincia di Padova

Alla Provincia di Padova, quale ente competente alla pianificazione della viabilità extraurbana ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Codice della strada, si chiede, per quanto formato, detenuto, ricevuto o trasmesso dai propri uffici, copia del piano del traffico per la viabilità extraurbana predisposto dalla Provincia, d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate, relativo alla SS 309 Romea, con specifico riferimento al tratto ricadente nel territorio del Comune di Codevigo e ai tratti immediatamente limitrofi incidenti sulla medesima direttrice di traffico.

1. Si chiede che il piano sia trasmesso nella versione vigente alla data del 5 luglio 2026, unitamente agli eventuali aggiornamenti, allegati tecnici, elaborati cartografici, relazioni istruttorie, analisi dei flussi veicolari, dati di incidentalità, valutazioni sulla sicurezza stradale, indicazioni sulle priorità di intervento e atti di approvazione, adozione o revisione.
2. Si chiede inoltre copia degli atti dai quali risulti l'intesa con gli altri enti proprietari o gestori delle strade interessate, con particolare riferimento ad ANAS S.p.A., nonché

eventuali comunicazioni, richieste, pareri, verbali di riunione, tavoli tecnici o conferenze di servizi relativi alla pianificazione extraurbana della SS 309 Romea nel territorio di Codevigo.

3. Qualora la Provincia di Padova non abbia adottato un piano del traffico per la viabilità extraurbana relativo alla SS 309 Romea, si chiede di trasmettere l'atto, la relazione, la nota istruttoria o l'attestazione amministrativa dalla quale risultino le ragioni della mancata adozione, lo stato del procedimento, gli eventuali atti preparatori, le interlocuzioni avviate con ANAS S.p.A., Prefettura, Regione Veneto, Comune di Codevigo, Polizia Stradale o altri enti interessati, nonché le eventuali iniziative programmate per adempiere alla previsione dell'articolo 36, comma 3, del Codice della strada.
4. Si chiede altresì copia di ogni studio, relazione tecnica, monitoraggio, statistica di incidentalità, analisi della velocità, valutazione sui sorpassi, valutazione sul traffico pesante, relazione sulla pericolosità del tratto, atto di programmazione o intervento di sicurezza stradale riguardante la SS 309 Romea nel territorio comunale di Codevigo o nei tratti limitrofi, formato o detenuto dalla Provincia negli ultimi cinque anni.
5. Con specifico riferimento alle dichiarazioni pubbliche attribuite al Sindaco del Comune di Codevigo in merito alla richiesta di installazione o riattivazione di un autovelox lungo la SS 309 Romea nel territorio comunale di Codevigo e alla grave incidentalità della direttrice (600 incidenti negli ultimi 5 anni), si chiede di indicare se la Provincia sia stata coinvolta in istruttorie, valutazioni, pareri, tavoli tecnici o interlocuzioni istituzionali, trasmettendo copia degli atti ostensibili detenuti.

Richieste comuni a tutti i destinatari

Tutti i destinatari sono invitati a trasmettere gli atti in formato digitale, preferibilmente PDF ricercabile per i documenti testuali e formato tabellare aperto o comunque elaborabile per i dati statistici.

- Qualora uno o più documenti richiesti non siano detenuti dall'ufficio destinatario, si chiede la trasmissione dell'istanza all'amministrazione competente o al diverso ufficio detentore, dandone comunicazione ad Altvelox. Qualora, invece, taluni atti non siano mai stati formati, si chiede una espressa attestazione di inesistenza, sottoscritta dal responsabile del procedimento o dall'ufficio competente.

- In presenza di atti contenenti dati personali non necessari alla finalità della presente richiesta, si chiede l'ostensione mediante oscuramento selettivo, mantenendo visibili gli elementi amministrativi, tecnici, statistici, territoriali e istruttori necessari alla verifica della pianificazione, dell'incidentalità, della sicurezza stradale e dell'eventuale correlazione con l'alta velocità o con altre cause tecnicamente rilevate.
- La richiesta è formulata sia quale accesso documentale, in ragione dell'interesse concreto e attuale di Altvelox alla verifica della regolarità dell'azione amministrativa in materia di sicurezza stradale e sistemi di controllo, sia quale accesso civico semplice e generalizzato, trattandosi di atti, dati e informazioni attinenti all'organizzazione della viabilità, alla sicurezza della circolazione, alla pianificazione del traffico, all'utilizzo di risorse pubbliche e alla prevenzione dell'incidentalità su una direttrice stradale di evidente interesse collettivo;
- Le amministrazioni e gli enti in indirizzo sono invitati a non opporre dinieghi generici o formule cumulative. In presenza di eventuali limiti all'ostensione, si chiede di indicare puntualmente il documento o la parte di documento non ostensibile, la specifica ragione giuridica del limite invocato e la possibilità di accesso parziale mediante oscuramento dei soli dati effettivamente non divulgabili.
- Qualora uno o più documenti richiesti non siano detenuti dall'ufficio destinatario, si chiede la trasmissione dell'istanza all'amministrazione competente o al diverso ufficio detentore, dandone comunicazione ad Altvelox. Qualora, invece, taluni atti non siano mai stati formati, si chiede una espressa attestazione di inesistenza, sottoscritta dal responsabile del procedimento o dall'ufficio competente.
- Si chiede che il riscontro sia trasmesso entro i termini di legge all'indirizzo PEC altvelox@legalmail.it, con invio degli atti in formato digitale, preferibilmente PDF ricercabile per gli atti testuali e formato tabellare aperto o elaborabile per i dati statistici.

La presente istanza viene trasmessa a più amministrazioni in ragione della ripartizione delle competenze tra ente comunale, ente proprietario o gestore della strada statale, organi di polizia stradale e autorità prefettizia. Tale modalità non intende alterare il riparto delle competenze, ma evitare risposte frammentarie, rinvii reciproci e omissioni documentali su una materia che coinvolge sicurezza pubblica, circolazione stradale e tutela degli utenti.

In difetto di riscontro, ovvero in caso di diniego, differimento, risposta incompleta, generica o priva degli atti richiesti, Altvelox si riserva di attivare i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalla normativa vigente, ivi compresa la richiesta di riesame al

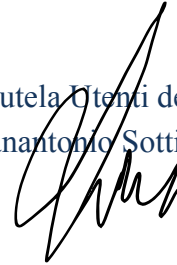
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per la parte di accesso civico e le ulteriori iniziative presso gli organi competenti.

Con osservanza.

Si allegano:

1. statuto Altvelox;
2. documento di identità del Presidente;

Altvelox
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada
Il Presidente pro tempore Gianantonio Sottile Cervini



Da: "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: lunedì 6 luglio 2026 08:00 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: ACCETTAZIONE: Istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché istanza di accesso civico semplice e generalizzato ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Richiesta atti di pianificazione urbana ed extraurbana del traffico, dati di incidentalità e documentazione amministrativa relativa alla sicurezza stradale nel territorio del Comune di Codevigo, con specifico riferimento alla SS 309 Romea e al sinistro mortale indicato dalla stampa in data 4/5 luglio 2026.
Allegati: daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di accettazione

Il giorno 06/07/2026 alle ore 08:00:22 (+0200) il messaggio "Istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché istanza di accesso civico semplice e generalizzato ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Richiesta atti di pianificazione urbana ed extraurbana del traffico, dati di incidentalità e documentazione amministrativa relativa alla sicurezza stradale nel territorio del Comune di Codevigo, con specifico riferimento alla SS 309 Romea e al sinistro mortale indicato dalla stampa in data 4/5 luglio 2026." proveniente da "altvelox@legalmail.it" ed indirizzato a:
codevigo.pd@cert.ip-veneto.net ("posta certificata")
dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it ("posta certificata")
anas.veneto@postacert.stradeanas.it ("posta certificata")
protocollo@pec.provincia.padova.it ("posta certificata")
dipps204.0100@pecps.poliziadistato.it ("posta certificata")
protocollo.prefpd@pec.interno.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 73BE4D13.017628CE.36036FD9.78B54560.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 06/07/2026 at 08:00:22 (+0200) the message "Istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.

241, nonché istanza di accesso civico semplice e generalizzato ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Richiesta atti di pianificazione urbana ed extraurbana del traffico, dati di incidentalità e documentazione amministrativa relativa alla sicurezza stradale nel territorio del Comune di Codevigo, con specifico riferimento alla SS 309 Romea e al sinistro mortale indicato dalla stampa in data 4/5 luglio 2026." sent by "altvelox@legalmail.it"

and addressed to:

codevigo.pd@cert.ip-veneto.net ("posta certificata")

dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it ("posta certificata")

anas.veneto@postacert.stradeanas.it ("posta certificata")

protocollo@pec.provincia.padova.it ("posta certificata")

dipps204.0100@pecps.poliziadistato.it ("posta certificata")

protocollo.prefpd@pec.interno.it ("posta certificata")

was accepted by the certified email system.

Message ID: 73BE4D13.017628CE.36036FD9.78B54560.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.

Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Da: "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: lunedì 6 luglio 2026 08:00 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché istanza di accesso civico semplice e generalizzato ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Richiesta atti di pianificazione urbana ed extraurbana del traffico, dati di incidentalità e documentazione amministrativa relativa alla sicurezza stradale nel territorio del Comune di Codevigo, con specifico riferimento alla SS 309 Romea e al sinistro mortale indicato dalla stampa in data 4/5 luglio 2026.
Allegati: postacert.eml, daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 06/07/2026 alle ore 08:00:25 (+0200) il messaggio "Istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché istanza di accesso civico semplice e generalizzato ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Richiesta atti di pianificazione urbana ed extraurbana del traffico, dati di incidentalità e documentazione amministrativa relativa alla sicurezza stradale nel territorio del Comune di Codevigo, con specifico riferimento alla SS 309 Romea e al sinistro mortale indicato dalla stampa in data 4/5 luglio 2026." proveniente da "altvelox@legalmail.it" ed indirizzato a "protocollo@pec.provincia.padova.it" è stato consegnato nella casella di destinazione

Identificativo messaggio: 73BE4D13.017628CE.36036FD9.78B54560.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Delivery receipt

On 06/07/2026 at 08:00:25 (+0200) the message "Istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché istanza di accesso civico semplice e generalizzato ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Richiesta atti di pianificazione urbana ed extraurbana del traffico, dati di incidentalità e documentazione amministrativa relativa alla sicurezza stradale nel territorio del Comune di Codevigo, con specifico riferimento alla SS 309 Romea e al sinistro mortale indicato dalla stampa in data 4/5 luglio 2026." sent by "altvelox@legalmail.it" and addressed to: "protocollo@pec.provincia.padova.it" was delivered by the certified email system.

Message ID: 73BE4D13.017628CE.36036FD9.78B54560.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: lunedì 6 luglio 2026 07:58 (GMT+02:00)
A: codevigo.pd@cert.ip-veneto.net;
anas.veneto@postacert.stradeanas.it; protocollo.prefpd@pec.interno.it;
dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it; dipps204.0100@pecps.poliziadistato.it;
protocollo@pec.provincia.padova.it
Oggetto: Istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché istanza di accesso civico
semplice e generalizzato ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33. Richiesta atti di pianificazione urbana ed extraurbana del
traffico, dati di incidentalità e documentazione amministrativa relativa alla
sicurezza stradale nel territorio del Comune di Codevigo, con specifico riferimento
alla SS 309 Romea e al sinistro mortale indicato dalla stampa in data 4/5 luglio
2026.
Allegati: Accesso Codevigo 6 luglio 2026.pdf, Statuto Altvelox.pdf, C.I.
SOTTILE G.A..pdf

In allegato con documento di identità firmatario e statuto associativo

--

Con osservanza

ALTVELOX -
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma
C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3
www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.

Da: "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: lunedì 6 luglio 2026 08:00 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché istanza di accesso civico semplice e generalizzato ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Richiesta atti di pianificazione urbana ed extraurbana del traffico, dati di incidentalità e documentazione amministrativa relativa alla sicurezza stradale nel territorio del Comune di Codevigo, con specifico riferimento alla SS 309 Romea e al sinistro mortale indicato dalla stampa in data 4/5 luglio 2026.
Allegati: postacert.eml, daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 06/07/2026 alle ore 08:00:25 (+0200) il messaggio "Istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché istanza di accesso civico semplice e generalizzato ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Richiesta atti di pianificazione urbana ed extraurbana del traffico, dati di incidentalità e documentazione amministrativa relativa alla sicurezza stradale nel territorio del Comune di Codevigo, con specifico riferimento alla SS 309 Romea e al sinistro mortale indicato dalla stampa in data 4/5 luglio 2026." proveniente da "altvelox@legalmail.it" ed indirizzato a "anas.veneto@postacert.stradeanas.it" è stato consegnato nella casella di destinazione

Identificativo messaggio: 73BE4D13.017628CE.36036FD9.78B54560.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Delivery receipt

On 06/07/2026 at 08:00:25 (+0200) the message "Istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché istanza di accesso civico semplice e generalizzato ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Richiesta atti di pianificazione urbana ed extraurbana del traffico, dati di incidentalità e documentazione amministrativa relativa alla sicurezza stradale nel territorio del Comune di Codevigo, con specifico riferimento alla SS 309 Romea e al sinistro mortale indicato dalla stampa in data 4/5 luglio 2026." sent by "altvelox@legalmail.it" and addressed to: "anas.veneto@postacert.stradeanas.it" was delivered by the certified email system.

Message ID: 73BE4D13.017628CE.36036FD9.78B54560.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: lunedì 6 luglio 2026 07:58 (GMT+02:00)
A: codevigo.pd@cert.ip-veneto.net;
anas.veneto@postacert.stradeanas.it; protocollo.prefpd@pec.interno.it;
dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it; dipps204.0100@pecps.poliziadistato.it;
protocollo@pec.provincia.padova.it
Oggetto: Istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché istanza di accesso civico
semplice e generalizzato ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33. Richiesta atti di pianificazione urbana ed extraurbana del
traffico, dati di incidentalità e documentazione amministrativa relativa alla
sicurezza stradale nel territorio del Comune di Codevigo, con specifico riferimento
alla SS 309 Romea e al sinistro mortale indicato dalla stampa in data 4/5 luglio
2026.
Allegati: Accesso Codevigo 6 luglio 2026.pdf, Statuto Altvelox.pdf, C.I.
SOTTILE G.A..pdf

In allegato con documento di identità firmatario e statuto associativo

--

Con osservanza

ALTVELOX -
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma
C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3
www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.

Da: "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: lunedì 6 luglio 2026 08:00 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché istanza di accesso civico semplice e generalizzato ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Richiesta atti di pianificazione urbana ed extraurbana del traffico, dati di incidentalità e documentazione amministrativa relativa alla sicurezza stradale nel territorio del Comune di Codevigo, con specifico riferimento alla SS 309 Romea e al sinistro mortale indicato dalla stampa in data 4/5 luglio 2026.
Allegati: postacert.eml, daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 06/07/2026 alle ore 08:00:25 (+0200) il messaggio "Istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché istanza di accesso civico semplice e generalizzato ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Richiesta atti di pianificazione urbana ed extraurbana del traffico, dati di incidentalità e documentazione amministrativa relativa alla sicurezza stradale nel territorio del Comune di Codevigo, con specifico riferimento alla SS 309 Romea e al sinistro mortale indicato dalla stampa in data 4/5 luglio 2026." proveniente da "altvelox@legalmail.it" ed indirizzato a "codevigo.pd@cert.ip-veneto.net" è stato consegnato nella casella di destinazione

Identificativo messaggio: 73BE4D13.017628CE.36036FD9.78B54560.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Delivery receipt

On 06/07/2026 at 08:00:25 (+0200) the message "Istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché istanza di accesso civico semplice e generalizzato ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Richiesta atti di pianificazione urbana ed extraurbana del traffico, dati di incidentalità e documentazione amministrativa relativa alla sicurezza stradale nel territorio del Comune di Codevigo, con specifico riferimento alla SS 309 Romea e al sinistro mortale indicato dalla stampa in data 4/5 luglio 2026." sent by "altvelox@legalmail.it" and addressed to: "codevigo.pd@cert.ip-veneto.net" was delivered by the certified email system.

Message ID: 73BE4D13.017628CE.36036FD9.78B54560.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: lunedì 6 luglio 2026 07:58 (GMT+02:00)
A: codevigo.pd@cert.ip-veneto.net;
anas.veneto@postacert.stradeanas.it; protocollo.prefpd@pec.interno.it;
dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it; dipps204.0100@pecps.poliziadistato.it;
protocollo@pec.provincia.padova.it
Oggetto: Istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché istanza di accesso civico
semplice e generalizzato ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33. Richiesta atti di pianificazione urbana ed extraurbana del
traffico, dati di incidentalità e documentazione amministrativa relativa alla
sicurezza stradale nel territorio del Comune di Codevigo, con specifico riferimento
alla SS 309 Romea e al sinistro mortale indicato dalla stampa in data 4/5 luglio
2026.
Allegati: Accesso Codevigo 6 luglio 2026.pdf, Statuto Altvelox.pdf, C.I.
SOTTILE G.A..pdf

In allegato con documento di identità firmatario e statuto associativo

--

Con osservanza

ALTVELOX -
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma
C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3
www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.

Da: "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: lunedì 6 luglio 2026 08:00 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché istanza di accesso civico semplice e generalizzato ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Richiesta atti di pianificazione urbana ed extraurbana del traffico, dati di incidentalità e documentazione amministrativa relativa alla sicurezza stradale nel territorio del Comune di Codevigo, con specifico riferimento alla SS 309 Romea e al sinistro mortale indicato dalla stampa in data 4/5 luglio 2026.
Allegati: postacert.eml, daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 06/07/2026 alle ore 08:00:26 (+0200) il messaggio "Istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché istanza di accesso civico semplice e generalizzato ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Richiesta atti di pianificazione urbana ed extraurbana del traffico, dati di incidentalità e documentazione amministrativa relativa alla sicurezza stradale nel territorio del Comune di Codevigo, con specifico riferimento alla SS 309 Romea e al sinistro mortale indicato dalla stampa in data 4/5 luglio 2026." proveniente da "altvelox@legalmail.it" ed indirizzato a "dipps204.0100@pecps.poliziadistato.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 73BE4D13.017628CE.36036FD9.78B54560.posta-certificata@legalmail.it

Delivery receipt

The message "Istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché istanza di accesso civico semplice e generalizzato ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Richiesta atti di pianificazione urbana ed extraurbana del traffico, dati di incidentalità e documentazione amministrativa relativa alla sicurezza stradale nel territorio del Comune di Codevigo, con specifico riferimento alla SS 309 Romea e al sinistro mortale indicato dalla stampa in data 4/5 luglio 2026." sent by "altvelox@legalmail.it", on 06/07/2026 at 08:00:26 (+0200) and addressed to "dipps204.0100@pecps.poliziadistato.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 73BE4D13.017628CE.36036FD9.78B54560.posta-certificata@legalmail.it

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: lunedì 6 luglio 2026 07:58 (GMT+02:00)
A: codevigo.pd@cert.ip-veneto.net;
anas.veneto@postacert.stradeanas.it; protocollo.prefpd@pec.interno.it;
dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it; dipps204.0100@pecps.poliziadistato.it;
protocollo@pec.provincia.padova.it
Oggetto: Istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché istanza di accesso civico
semplice e generalizzato ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33. Richiesta atti di pianificazione urbana ed extraurbana del
traffico, dati di incidentalità e documentazione amministrativa relativa alla
sicurezza stradale nel territorio del Comune di Codevigo, con specifico riferimento
alla SS 309 Romea e al sinistro mortale indicato dalla stampa in data 4/5 luglio
2026.
Allegati: Accesso Codevigo 6 luglio 2026.pdf, Statuto Altvelox.pdf, C.I.
SOTTILE G.A..pdf

In allegato con documento di identità firmatario e statuto associativo

--

Con osservanza

ALTVELOX -
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma
C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3
www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.

Da: "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: lunedì 6 luglio 2026 08:00 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché istanza di accesso civico semplice e generalizzato ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Richiesta atti di pianificazione urbana ed extraurbana del traffico, dati di incidentalità e documentazione amministrativa relativa alla sicurezza stradale nel territorio del Comune di Codevigo, con specifico riferimento alla SS 309 Romea e al sinistro mortale indicato dalla stampa in data 4/5 luglio 2026.
Allegati: postacert.eml, daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 06/07/2026 alle ore 08:00:26 (+0200) il messaggio "Istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché istanza di accesso civico semplice e generalizzato ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Richiesta atti di pianificazione urbana ed extraurbana del traffico, dati di incidentalità e documentazione amministrativa relativa alla sicurezza stradale nel territorio del Comune di Codevigo, con specifico riferimento alla SS 309 Romea e al sinistro mortale indicato dalla stampa in data 4/5 luglio 2026." proveniente da "altvelox@legalmail.it" ed indirizzato a "protocollo.prefpd@pec.interno.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 73BE4D13.017628CE.36036FD9.78B54560.posta-certificata@legalmail.it

Delivery receipt

The message "Istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché istanza di accesso civico semplice e generalizzato ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Richiesta atti di pianificazione urbana ed extraurbana del traffico, dati di incidentalità e documentazione amministrativa relativa alla sicurezza stradale nel territorio del Comune di Codevigo, con specifico riferimento alla SS 309 Romea e al sinistro mortale indicato dalla stampa in data 4/5 luglio 2026." sent by "altvelox@legalmail.it", on 06/07/2026 at 08:00:26 (+0200) and addressed to "protocollo.prefpd@pec.interno.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 73BE4D13.017628CE.36036FD9.78B54560.posta-certificata@legalmail.it

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: lunedì 6 luglio 2026 07:58 (GMT+02:00)
A: codevigo.pd@cert.ip-veneto.net;
anas.veneto@postacert.stradeanas.it; protocollo.prefpd@pec.interno.it;
dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it; dipps204.0100@pecps.poliziadistato.it;
protocollo@pec.provincia.padova.it
Oggetto: Istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché istanza di accesso civico
semplice e generalizzato ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33. Richiesta atti di pianificazione urbana ed extraurbana del
traffico, dati di incidentalità e documentazione amministrativa relativa alla
sicurezza stradale nel territorio del Comune di Codevigo, con specifico riferimento
alla SS 309 Romea e al sinistro mortale indicato dalla stampa in data 4/5 luglio
2026.
Allegati: Accesso Codevigo 6 luglio 2026.pdf, Statuto Altvelox.pdf, C.I.
SOTTILE G.A..pdf

In allegato con documento di identità firmatario e statuto associativo

--

Con osservanza

ALTVELOX -
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma
C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3
www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.

Da: "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: lunedì 6 luglio 2026 08:00 (GMT+02:00)
A: altvelox@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché istanza di accesso civico semplice e generalizzato ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Richiesta atti di pianificazione urbana ed extraurbana del traffico, dati di incidentalità e documentazione amministrativa relativa alla sicurezza stradale nel territorio del Comune di Codevigo, con specifico riferimento alla SS 309 Romea e al sinistro mortale indicato dalla stampa in data 4/5 luglio 2026.
Allegati: postacert.eml, daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 06/07/2026 alle ore 08:00:26 (+0200) il messaggio "Istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché istanza di accesso civico semplice e generalizzato ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Richiesta atti di pianificazione urbana ed extraurbana del traffico, dati di incidentalità e documentazione amministrativa relativa alla sicurezza stradale nel territorio del Comune di Codevigo, con specifico riferimento alla SS 309 Romea e al sinistro mortale indicato dalla stampa in data 4/5 luglio 2026." proveniente da "altvelox@legalmail.it" ed indirizzato a "dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 73BE4D13.017628CE.36036FD9.78B54560.posta-certificata@legalmail.it

Delivery receipt

The message "Istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché istanza di accesso civico semplice e generalizzato ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Richiesta atti di pianificazione urbana ed extraurbana del traffico, dati di incidentalità e documentazione amministrativa relativa alla sicurezza stradale nel territorio del Comune di Codevigo, con specifico riferimento alla SS 309 Romea e al sinistro mortale indicato dalla stampa in data 4/5 luglio 2026." sent by "altvelox@legalmail.it", on 06/07/2026 at 08:00:26 (+0200) and addressed to "dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 73BE4D13.017628CE.36036FD9.78B54560.posta-certificata@legalmail.it

Da: "altvelox@legalmail.it" <altvelox@legalmail.it>
Inviato: lunedì 6 luglio 2026 07:58 (GMT+02:00)
A: codevigo.pd@cert.ip-veneto.net;
anas.veneto@postacert.stradeanas.it; protocollo.prefpd@pec.interno.it;
dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it; dipps204.0100@pecps.poliziadistato.it;
protocollo@pec.provincia.padova.it
Oggetto: Istanza di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché istanza di accesso civico
semplice e generalizzato ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33. Richiesta atti di pianificazione urbana ed extraurbana del
traffico, dati di incidentalità e documentazione amministrativa relativa alla
sicurezza stradale nel territorio del Comune di Codevigo, con specifico riferimento
alla SS 309 Romea e al sinistro mortale indicato dalla stampa in data 4/5 luglio
2026.
Allegati: Accesso Codevigo 6 luglio 2026.pdf, Statuto Altvelox.pdf, C.I.
SOTTILE G.A..pdf

In allegato con documento di identità firmatario e statuto associativo

--

Con osservanza

ALTVELOX -
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada

Via degli Uffici del Vicario n. 43 00186 Roma
C.F. 93064060259 - REG. AdE n. 35 Serie 3
www.altvelox.it - presidenza@altvelox.it - Mobile 339.8552498

Il presente messaggio PEC e gli eventuali allegati sono destinati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari. Qualora la presente comunicazione sia stata ricevuta per errore, si invita il ricevente a darne immediata comunicazione al mittente e a cancellare il messaggio e ogni allegato ricevuto, astenendosi da qualsiasi lettura ulteriore, copia, diffusione, inoltro o utilizzo del contenuto. Il contenuto della presente comunicazione può contenere informazioni riservate, dati personali o atti destinati esclusivamente ai destinatari legittimi. Ogni utilizzo non autorizzato resta vietato.



RAAG

All'Associazione Nazionale Tutela Utenti
della Strada – ALTVELOX
Via P.E.C. all'indirizzo:
altvelox@legalmail.it

E, p.c. Al Comune di Codevigo
Via P.E.C. all'indirizzo:
codevigo.pd@cert.ip-veneto.net

E, p.c. Alla Prefettura di Padova
Ufficio Territoriale del Governo
Via P.E.C. all'indirizzo:
protocollo.prefpd@pec.interno.it

E, p.c. Alla Polizia di Stato
Compartimento Polizia Stradale per il
Veneto
Via P.E.C. all'indirizzo:
dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it

E, p.c. Alla Polizia di Stato
Sezione Polizia Stradale di Padova
Via P.E.C. all'indirizzo:
dipps204.0100@pecps.poliziadistato.it

E, p.c. Alla Provincia di Padova
Via P.E.C. all'indirizzo:
dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it

Oggetto: istanza cumulativa di accesso agli atti *ex lege* 241/90 e accesso civico generalizzato *ex art. 5*, D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. con riferimento alla S.S. 309 'Romea' ed al sinistro mortale indicato dalla stampa in data 4/5 luglio 2026.

Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia-Giulia

Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre T [+39] 041 2911411 - F [+39] 041 5317321
Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



Si riscontra l'istanza di cui in oggetto (acquisita con nr. Prot. CDG.E.627770 del 6.7.2026).

Con riferimento all'istanza proposta ai sensi del D. Lgs. 33/2013 si evidenzia che ANAS non è soggetta alle relative disposizioni, ai sensi dell'art. 2-*bis*, comma 2, lett. b), in quanto società interamente partecipata da una società quotata (Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.).

Diversamente, quanto all'istanza presentata ai sensi della legge n. 241/1990, non si ritiene sussistente la necessaria situazione legittimante il richiesto accesso, posto che codesta Associazione non ha dimostrato di avere un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ai singoli documenti – anche tecnici – per i quali è stato chiesto l'accesso; non è infatti sufficiente il generico e indistinto interesse di ogni cittadino (o – *a fortiori* – di un'Associazione di cittadini) alla legalità o al buon andamento della attività amministrativa o alla "promozione della sicurezza stradale effettiva", essendo viceversa anche necessario che la documentazione a cui si chiede di accedere sia direttamente collegata ad una posizione sostanziale del richiedente.

Nel caso di specie, tale collegamento non è dimostrato, posto che l'istanza è esplicitamente motivata con la necessità di dover eseguire una "verifica documentale" rispetto alle dichiarazioni del Sindaco del Comune di Codevigo che *"avrebbe pubblicamente richiamato la necessità di installare o ripristinare un dispositivo di controllo della velocità lungo il tratto interessato"*.

Per altro verso, l'eccessiva ampiezza della documentazione richiesta – nonché, in termini ancor più problematici, delle mere informazioni e finanche delle dichiarazioni pretese – impedisce di accertarne la concreta pertinenza e strumentalità rispetto alle finalità indicate nell'istanza.

Per le suesposte ragioni, l'istanza avanzata **non può essere accolta**.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE

(Dott. Aldo Baldi)



Firmato da ALDO BALDI
Data: 11 08/07/2026
alle 12:07:25 CEST

Avverso il presente provvedimento, il richiedente può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Veneto ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. n. 104/2010, e/o alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 24, L. 241/90 e s.m.i. .

Prot. 892/2026

Alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
PEC: commissione.accesso@mailbox.governo.it

Al Garante regionale dei diritti della persona del Veneto
Funzione Difesa Civica
PEC: garantedirittipersonadifesacivica@legalmail.it

e, quale Amministrazione resistente

Ad ANAS S.p.A.
Struttura Territoriale del Veneto e Friuli Venezia Giulia
alla c.a. del responsabile dell'area amministrativa gestionale dott. Aldo Baldi
anas.veneto@postacert.stradeanas.it

e, per conoscenza e competenza

Al Presidente della Repubblica
Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica
Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali
PEC: protocollo.centrale@pec.quirinale.it

Al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
PEC: usg@mailbox.governo.it

Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
PEC: gabinetto.ministro@pec.mit.gov.it

Al Ministro dell'Interno
PEC: segreteria.ministro@pec.interno.it

Ad ANAS S.p.A. Direzione Generale
alla c.a. del Direttore generale dott. Claudio Andrea Gemme
PEC: anas@postacert.stradeanas.it

Al Comune di Codevigo
alla c.a. del sindaco pro tempore
PEC: codevigo.pd@cert.ip-veneto.net

Alla Prefettura di Padova
Ufficio Territoriale del Governo
Alla c.a. del Prefetto pro tempore
PEC: protocollo.prefpd@pec.interno.it

Alla Polizia Stradale Compartimento Veneto
alla c.a. del dirigente pro tempore dott. Barbara Barra
PEC: dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it

Oggetto: Ricorso per riesame ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 12 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, avverso il diniego ANAS prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.2026.0637352 dell'8 luglio 2026, relativo all'istanza Altvelox del 6 luglio 2026 concernente la SS 309 Romea nel territorio del Comune di Codevigo. Contestuale istanza al Garante regionale dei diritti della persona del Veneto, funzione Difesa Civica, per quanto di competenza.

Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, associazione senza scopo di lucro, con sede legale in Roma, Via degli Uffici del Vicario n. 43, PEC altvelox@legalmail.it, iscritta alla Agenzia delle Entrate con numero 35 serie 3, C.F. 93064060259, in persona del Presidente pro tempore Gianantonio Sottile Cervini, agendo nello svolgimento delle proprie finalità statutarie di tutela degli utenti della strada, controllo della legalità dell'azione amministrativa, verifica della sicurezza stradale effettiva, trasparenza degli atti pubblici e prevenzione del contenzioso seriale, propone formale riesame avverso il diniego opposto da ANAS S.p.A. con nota prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.2026.0637352 dell'8 luglio 2026.

La presente viene trasmessa anche al Garante regionale dei diritti della persona del Veneto, in funzione di difesa civica, poiché la vicenda riguarda diritti e interessi di persone fisiche e giuridiche nei confronti di amministrazioni e soggetti gestori di funzioni pubbliche incidenti su un'infrastruttura strategica del territorio regionale veneto, nonché per l'evidente riflesso sulla sicurezza degli utenti della strada e sulla trasparenza delle decisioni pubbliche.

1. Premessa sulla gravità della situazione della SS 309 Romea

La presente istanza non nasce da un interesse astratto, emulativo o esplorativo. Nasce da una situazione pubblicamente nota e documentata di grave criticità della SS 309 Romea, più volte descritta dalle stesse istituzioni come arteria caratterizzata da elevata incidentalità, intenso traffico veicolare, rilevante presenza di mezzi pesanti e necessità di interventi strutturali di messa in sicurezza.

La Regione del Veneto, già con comunicato del 23 ottobre 2023, ha richiamato dati forniti da ANAS relativi a 96 incidenti e 9 decessi in due anni, indicando la SS 309 Romea come una delle strade più pericolose d'Italia e, probabilmente, d'Europa. Nello stesso contesto veniva evidenziato che, nei 71 chilometri del tratto veneto, transitano ogni giorno oltre 25.000 veicoli, con una quota di mezzi pesanti pari al 20/25 per cento.

In data 27 maggio 2025, sempre la Regione Veneto ha dato conto della presentazione dei risultati dello studio ANAS sui flussi di traffico lungo la SS 309 Romea, richiamando un traffico giornaliero medio con punte di circa 27.000 veicoli e il 13 per cento di mezzi pesanti, nonché la concentrazione delle principali criticità nell'area tra Chioggia e Mestre.

La gravità della situazione della Strada Statale 309 Romea emerge dalla successione ravvicinata di incidenti mortali registrati, secondo le cronache locali e nazionali, nello stesso ambito territoriale tra Lova di Campagna Lupia, Lugo e Rosara di Codevigo.

Il 4 marzo 2026, lungo la SS 309 Romea, all'altezza di Lova, si è verificato uno scontro frontale tra una vettura, indicata dalle cronache come monovolume, e un'autocisterna, con il decesso di Islam Rafiqul, 44 anni, e il ferimento grave di un'altra persona. Il 25 giugno 2026, sempre nel tratto di Lova di Campagna Lupia, ANAS ha riferito, con proprio comunicato, di un incidente lungo la SS 309 Romea con una persona deceduta e una ferita; le cronache hanno identificato la vittima in Sandro Puledda, 54 anni, camionista originario di Sassari e residente nel Veronese, rimasto schiacciato nella cabina del mezzo pesante dopo lo spostamento in avanti del carico di lastre d'acciaio trasportato, a seguito di una frenata connessa al sinistro con un'autovettura.

In data 4/5 luglio 2026, fonti di stampa nazionale e regionale hanno dato notizia di un ulteriore sinistro mortale nel territorio di Codevigo, all'altezza di Rosara, nel quale ha perso la vita Andrea Favaro, 34 anni, residente a Mira, a seguito di uno scontro tra un'automobile e una motocicletta. Il 6 luglio 2026, davanti al distributore di Lova di Campagna Lupia, un altro incidente ha coinvolto una motocicletta, un furgone e un'autovettura, causando la

morte di Maurizio Scomparin, 62 anni, imprenditore residente a Gorgo al Monticano, mentre la moglie, che viaggiava con lui sulla moto, è rimasta gravemente ferita.

Si tratta, pertanto, di quattro decessi in circa quattro mesi, concentrati in un tratto ristretto della medesima arteria, con tre morti in poco più di dieci giorni tra il 25 giugno e il 6 luglio 2026. In data 7/8 luglio 2026 è stata inoltre riportata la richiesta dei sindaci di Chioggia, Mira, Campagna Lupia e Codevigo di un incontro urgente con ANAS e Regione Veneto sul tema della sicurezza della Romea. Tale circostanza, ove correttamente riportata, conferma che la questione non riguarda una curiosità associativa né una richiesta esplorativa, ma un tema pubblico attuale, grave e istituzionalmente riconosciuto, che rende non più rinviabile la verifica documentale degli interventi programmati, delle misure di messa in sicurezza, degli atti istruttori, dei dati di incidentalità e dei profili gestionali degli enti competenti.

2. L'istanza Altvelox del 6 luglio 2026

Con istanza del 6 luglio 2026, Altvelox ha richiesto ad ANAS, al Comune di Codevigo, alla Prefettura di Padova, alla Polizia Stradale e agli altri soggetti coinvolti copia degli atti relativi alla sicurezza della SS 309 Romea nel tratto ricadente nel Comune di Codevigo e nei tratti immediatamente limitrofi.

Per quanto riguarda ANAS, la richiesta era circoscritta a documenti già esistenti, formati, detenuti, ricevuti o trasmessi dall'ente gestore della strada, e riguardava in particolare:

- a) il piano del traffico per la viabilità extraurbana ai sensi dell'art.36 comma 3 del Codice della Strada in sinergia con Città metropolitana di Venezia, Provincia di Padova e Provincia di Rovigo;
- b) le relazioni tecniche, gli studi di sicurezza, le analisi dei flussi veicolari, i monitoraggi del traffico, le valutazioni sulla presenza di mezzi pesanti, le analisi sui sorpassi, le rilevazioni della velocità media o puntuale e ogni documento istruttorio utilizzato per valutare la sicurezza della SS 309 Romea nel territorio di Codevigo;
- c) le statistiche di incidentalità degli ultimi cinque anni, dal 5 luglio 2021 al 5 luglio 2026, con indicazione, ove disponibile, di data, ora, progressiva chilometrica, località, tipologia di sinistro, veicoli coinvolti, feriti, deceduti, dinamica rilevata, condizioni della strada, presenza di cantieri, criticità infrastrutturali e cause o concause indicate negli atti;

- d) gli interventi di sicurezza stradale programmati, deliberati, finanziati, richiesti, avviati o eseguiti da ANAS negli ultimi cinque anni, compresi sopralluoghi, relazioni, note interne, comunicazioni con Comune, Prefettura, Polizia Stradale, Regione Veneto o Provincia di Padova, verbali di riunione, tavoli tecnici, conferenze di servizi, progetti, cronoprogrammi, atti di manutenzione e interventi su segnaletica, barriere, illuminazione, intersezioni, accessi laterali, limiti di velocità e divieti di sorpasso;
- e) gli atti relativi all'eventuale installazione, riattivazione, spostamento, manutenzione o gestione di dispositivi elettronici di controllo della velocità, postazioni fisse o mobili, tutor, sistemi di monitoraggio del traffico o ulteriori strumenti di controllo lungo la SS 309 Romea nel territorio di Codevigo;
- f) gli atti ostensibili relativi al sinistro mortale del 4/5 luglio 2026, con specifico riferimento alla localizzazione, alla progressiva chilometrica, alla gestione della viabilità, alle eventuali ordinanze o disposizioni di chiusura, deviazione o regolazione del traffico, alle comunicazioni con gli organi intervenuti e alle eventuali relazioni successive di verifica, sopralluogo o messa in sicurezza del tratto;
- g) l'indicazione, ove risultante dagli atti ANAS, della eventuale correlazione del sinistro con velocità elevata, velocità non adeguata, sorpasso, invasione della corsia opposta, condizioni della sede stradale, carenze infrastrutturali, assenza o insufficienza di segnaletica, criticità del tracciato o altre cause tecnicamente rilevate.

La richiesta non imponeva ad ANAS la formazione di nuovi documenti, né pretendeva valutazioni discrezionali nuove o risposte narrative sganciate dagli atti. Essa mirava a ottenere copia della documentazione già presente nei fascicoli dell'ente gestore, anche mediante ostensione parziale e oscuramento dei dati eventualmente non necessari.

3. Il diniego ANAS dell'8 luglio 2026

Con nota prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.2026.0637352 dell'8 luglio 2026, a firma del Responsabile dell'Area Amministrativa Gestionale, dott. Aldo Baldi, ANAS ha negato integralmente l'accesso.

ANAS ha sostenuto, in sintesi, di non essere soggetta alle disposizioni del d.lgs. n. 33/2013 e, quanto all'accesso documentale ex L. 241/1990, ha affermato che Altvelox non avrebbe dimostrato un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai singoli documenti richiesti.

La motivazione richiama inoltre l'asserita ampiezza della documentazione domandata e qualifica la richiesta come finalizzata a una "verifica documentale" rispetto alle dichiarazioni pubbliche del Sindaco di Codevigo.

Il diniego è illegittimo e deve essere riesaminato.

- I. In primo luogo, esso travisa l'istanza. Altvelox non ha chiesto ad ANAS di pronunciarsi sulle dichiarazioni del Sindaco, né ha chiesto una verifica politica di quelle dichiarazioni. Ha chiesto atti tecnici e amministrativi relativi a una strada statale, alla sua incidentalità, alla sua pianificazione, agli interventi di sicurezza programmati o eseguiti e all'eventuale impiego di dispositivi di controllo o monitoraggio.
- II. In secondo luogo, il diniego omette di considerare che la grave incidentalità della Romea è riconosciuta da fonti pubbliche, istituzionali e dallo stesso dibattito amministrativo tra Regione, Comuni, ANAS e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Quando una strada è interessata da una sequenza di sinistri mortali, da richieste dei sindaci e da studi ANAS sui flussi di traffico, l'accesso agli atti non è un esercizio di curiosità, ma uno strumento di controllo civico e giuridico sulla coerenza tra dichiarazioni pubbliche, dati disponibili e interventi effettivamente programmati.
- III. In terzo luogo, l'asserita ampiezza della richiesta non può giustificare un rigetto totale. La legge consente, e anzi impone, una valutazione per singole categorie documentali, con eventuale accesso parziale, oscuramento selettivo dei dati non ostensibili e motivazione puntuale dei documenti esclusi. ANAS non ha indicato quali documenti esistano, quali non esistano, quali siano detenuti da altri enti, quali sarebbero ostensibili e quali eventualmente sottratti, né ha spiegato perché non sarebbe possibile un'ostensione graduata.
- IV. In quarto luogo, l'interesse di Altvelox è concreto ed è stato già riconosciuto dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, proprio in una vicenda analoga riguardante ANAS, la SS 309 Romea e un sistema elettronico di rilevamento denominato "Vergilius".

4. Il precedente decisivo della Commissione per l'accesso: decisione n. 3.36 del 18 dicembre 2025

La presente vicenda non può essere esaminata come episodio isolato. Esiste un precedente specifico, tra le medesime parti, sulla medesima arteria stradale, con motivazioni ANAS sostanzialmente sovrapponibili.

Con decisione n. 3.36 del 18 dicembre 2025, comunicata con nota DICA-0041013-P, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha accolto il ricorso proposto da Altvelox contro ANAS, relativo al diniego opposto sulla documentazione concernente il sistema "Vergilius" lungo la SS 309 Romea, nel Comune di Chioggia.

In quella vicenda Altvelox aveva chiesto ad ANAS copia della documentazione di progetto, delle planimetrie, degli eventuali contratti e atti deliberativi, dei collaudi e dell'eventuale provvedimento ministeriale di omologazione del sistema, al fine di verificare la regolarità dell'iter amministrativo conseguente a dichiarazioni pubbliche sull'installazione dell'apparato.

ANAS, con diniego del 25 settembre 2025, aveva, anche in quel caso, sostenuto la mancata dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale in capo ad Altvelox. La Commissione ha invece riconosciuto la legittimazione e l'interesse dell'Associazione, valorizzando le finalità statutarie di tutela degli utenti della strada, la vigilanza sulla legittimità dei sistemi di controllo elettronico, l'assistenza agli associati e l'attività di controllo sulla legalità amministrativa in materia di traffico e sicurezza stradale.

La Commissione ha altresì chiarito che già la predisposizione di un progetto tecnico può integrare un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti, connesso alla valutazione di idoneità e legittimità del progetto stesso.

Il dispositivo ha accolto il ricorso e ha invitato ANAS a riesaminare l'istanza nei sensi e nei limiti della motivazione, ammettendo la sola possibilità di valutare eventuali esigenze di segretezza o riservatezza mediante bilanciamento e oscuramenti selettivi. Non si trattava, quindi, di una legittimazione a reiterare il diniego in blocco, ma dell'obbligo di riesaminare realmente la richiesta e di attivare un procedimento di ostensione coerente con la decisione.

Per quanto risulta ad Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, nonostante la decisione favorevole della Commissione nella vicenda relativa al sistema 'Vergilius', la documentazione richiesta non è stata mai effettivamente consegnata. L'Associazione ha trasmesso ulteriore sollecito decorso il termine di 30 giorni dalla

decisione della Commissione, rimasto privo di esito soddisfacente. Proprio in relazione a tale mancata ostensione, Altvelox ha così presentato denuncia-querela, rimettendo all'Autorità giudiziaria ogni valutazione sull'eventuale rilevanza delle condotte ai sensi degli articoli 328, 476 e 479 c.p., nonché di ogni ulteriore fattispecie eventualmente ravvisabile, nei confronti dei soggetti indicati nell'atto, tra cui Claudio Andrea Gemme, Amministratore delegato di ANAS S.p.A.; Giuseppe Pecoraro, Presidente di ANAS S.p.A.; Aldo Baldi, Responsabile dell'area amministrativa gestionale di ANAS S.p.A.; Giuseppe De La Grennelais, Responsabile ANAS Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Tale circostanza viene richiamata nella presente sede non per anticipare giudizi personali o attribuire responsabilità non ancora accertate, ma per evidenziare una criticità amministrativa già formalmente contestata, che appare oggi riproporsi con il nuovo diniego dell'8 luglio 2026, adottato in relazione a documenti attinenti alla medesima arteria stradale e a profili di sicurezza pubblica di evidente attualità.

5. Continuità soggettiva e oggettiva dei dinieghi ANAS

Nel presente procedimento rileva, inoltre, il precedente diniego opposto da ANAS S.p.A. nella vicenda relativa al sistema "Smart Road" lungo la S.S. 51 "di Alemagna", poiché esso evidenzia una linea amministrativa che appare reiterata e non episodica.

Con istanza cumulativa di accesso documentale ex legge n. 241/1990 e di accesso civico generalizzato ex articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada aveva chiesto ad ANAS e alla Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia l'ostensione degli atti relativi al sistema "Smart Road" installato nel tratto compreso tra Ponte nelle Alpi e il Passo Cimabanche, con specifico riferimento a provvedimenti, atti di spesa, quadri economici, stati di avanzamento, collaudi, verbali di messa in servizio, stato di attivazione dei servizi, indicatori di utilità pubblica, documentazione tecnica, funzionale, organizzativa e privacy.

La richiesta non era formulata in modo generico o esplorativo, ma mirava a verificare la concreta base documentale di una infrastruttura pubblica tecnologica, installata lungo una strada statale, finanziata con risorse pubbliche e potenzialmente incidente sulla sicurezza della circolazione, sulla gestione dei flussi, sulla raccolta e sul trattamento di dati riferibili agli utenti della strada.

Con nota ANAS prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.2026.0343668 del 17 aprile 2026, a firma sempre del Responsabile dell'Area Amministrativa Gestionale, dott. Aldo Baldi,

l'istanza è stata integralmente respinta. ANAS ha sostenuto, da un lato, la propria asserita non soggezione alla disciplina dell'accesso civico generalizzato, richiamando l'articolo 2-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 33/2013, e, dall'altro lato, la presunta carenza in capo ad Altvelox di un interesse diretto, concreto e attuale ai sensi della legge n. 241/1990. In particolare, ANAS ha ritenuto dirimente il fatto che gli impianti riconducibili al programma "Smart Road" non sarebbero destinati all'accertamento o alla contestazione di sanzioni amministrative a carico degli utenti della strada.

Tale impostazione appare riduttiva, poiché limita artificiosamente la legittimazione dell'Associazione al solo ambito sanzionatorio, trascurando che le finalità statutarie di Altvelox riguardano anche la sicurezza stradale, la legalità dell'azione amministrativa, la trasparenza degli interventi sulle infrastrutture viarie, l'impiego di risorse pubbliche e la tutela degli utenti rispetto a sistemi tecnologici che incidono sulla circolazione e sul trattamento dei dati.

Il diniego ANAS risulta altresì criticabile nella parte in cui oppone, in modo generale e cumulativo, esigenze di tutela della proprietà intellettuale, del know-how tecnico-progettuale, degli interessi economici, della sicurezza informatica e dell'ordine pubblico, senza distinguere tra le diverse categorie di documenti richiesti e senza svolgere una valutazione analitica sulla possibilità di accesso parziale, con eventuale oscuramento delle sole parti effettivamente sensibili.

Tale impostazione appare ancora meno sostenibile ove si consideri che, dalle comunicazioni istituzionali richiamate nell'istanza, l'intervento "Smart Road" sulla S.S. 51 risulta presentato come investimento pubblico di circa euro 27 milioni, lungo circa 80 chilometri di tratta, con 336 postazioni polifunzionali e una control room ubicata presso la casa cantoniera Bigontina in Cortina d'Ampezzo.

Proprio la rilevanza economica dell'intervento impone la conoscibilità almeno degli atti amministrativi, contabili e funzionali essenziali, quali provvedimenti di approvazione e finanziamento, quadri economici, stati di avanzamento lavori, certificati di pagamento, varianti, collaudi, contabilità finale, costi di manutenzione e di esercizio, nonché documenti dai quali risulti il rapporto tra somme stanziare, somme eventualmente impegnate o liquidate in favore di ANAS e utilità pubblica effettivamente conseguita.

Non può infatti essere opposta una riservatezza indistinta su un sistema finanziato con risorse pubbliche e installato su una strada statale, poiché l'eventuale tutela di singole componenti tecniche sensibili non giustifica il diniego totale degli atti necessari a verificare

la spesa, l'esecuzione, il collaudo, la messa in servizio e il concreto beneficio per utenti, residenti, pendolari e flussi turistici.

La richiesta di Altvelox, infatti, riguardava anche atti che, per loro natura, attengono alla trasparenza amministrativa e alla verificabilità dell'intervento pubblico, quali provvedimenti, atti di programmazione, documentazione di spesa, collaudi, verbali di messa in servizio, indicatori di funzionamento, informative privacy, registri dei trattamenti, valutazioni d'impatto, misure organizzative e atti di individuazione delle responsabilità nel trattamento dei dati. Tali documenti non possono essere sottratti in blocco alla conoscibilità mediante formule generiche, soprattutto quando l'istanza stessa consente e sollecita forme di ostensione parziale, selettiva e rispettosa delle esigenze di riservatezza effettivamente dimostrate.

La vicenda "Smart Road" viene quindi richiamata non per sovrapporre procedimenti diversi, ma per rappresentare alla Commissione un profilo di continuità amministrativa: ANAS oppone nuovamente ad Altvelox argomenti fondati sulla negazione della legittimazione associativa, sulla pretesa assenza di interesse concreto e sull'utilizzo di ragioni tecniche o riservatezza formulate in termini generali, senza una reale istruttoria documento per documento.

Tale condotta, già emersa in relazione a infrastrutture tecnologiche collocate su strade statali e incidenti sulla collettività degli utenti, assume particolare rilievo nel presente riesame, poiché conferma l'esigenza di un intervento della Commissione volto a riaffermare che la trasparenza non può essere compressa mediante dinieghi seriali, cumulativi e indifferenziati, ma richiede una motivazione puntuale, un bilanciamento effettivo e, ove necessario, l'ostensione parziale degli atti non coperti da specifiche e comprovate esigenze di tutela.

Anche nella vicenda "Chioggia/Vergilius" Altvelox ha depositato denuncia querela, sempre con formula prudenziale, richiamando le dichiarazioni pubbliche sull'installazione del sistema "Vergilius", il successivo accesso agli atti del 17 settembre 2025, il diniego ANAS del 25 settembre 2025, la decisione favorevole della Commissione per l'accesso n. 3.36 del 18 dicembre 2025 e la mancata ostensione degli atti richiesti, per quanto risultante all'Associazione.

La reiterazione di dinieghi fondati sulla stessa formula, cioè presunta mancanza di interesse diretto, concreto e attuale di Altvelox, appare oggi ancora più grave, perché interviene dopo un precedente specifico della Commissione che aveva già escluso la fondatezza di tale impostazione nella vicenda ANAS, SS 309 Romea e sistemi di controllo della circolazione.

6. Ragioni di illegittimità del diniego ANAS dell'8 luglio 2026

Il diniego ANAS deve essere riformato per le seguenti ragioni.

- I. Altvelox è ente esponenziale portatore di un interesse collettivo qualificato e stabile, già riconosciuto dalla Commissione per l'accesso nella decisione n. 3.36 del 18 dicembre 2025 e ulteriormente coerente con la presente richiesta, che riguarda sicurezza stradale, incidentalità, pianificazione, interventi tecnici e sistemi di controllo o monitoraggio della circolazione.
- II. La documentazione richiesta è direttamente collegata alla posizione statutaria dell'Associazione e all'interesse degli utenti della strada alla conoscibilità degli atti che riguardano una delle arterie più critiche del Veneto. Non si chiede un controllo generalizzato sull'operato di ANAS, ma l'ostensione di documenti specifici relativi a un tratto stradale, a un arco temporale definito e a fatti di sicurezza pubblicamente rilevanti.
- III. L'istanza non è esplorativa. Essa individua il tratto stradale, il periodo, le categorie documentali, i soggetti istituzionali coinvolti, la ragione della richiesta e la possibilità di ostensione parziale.
- IV. Il richiamo all'ampiezza della documentazione non è sufficiente. Se alcuni documenti fossero ritenuti non ostensibili, ANAS avrebbe dovuto indicarlo in modo analitico. Se taluni atti non fossero detenuti, avrebbe dovuto dichiararlo. Se altri fossero detenuti da diverse amministrazioni, avrebbe dovuto indicare gli uffici competenti. Se alcuni contenessero dati personali, avrebbe dovuto procedere all'oscuramento selettivo.
- V. Il diniego non considera il precedente specifico della Commissione n. 3.36 del 18 dicembre 2025, che ha già escluso, nei confronti di ANAS, la tesi dell'assenza di interesse di Altvelox in relazione alla SS 309 Romea e a sistemi incidenti sulla circolazione stradale.
- VI. La gravità attuale della situazione della Romea rafforza, e non indebolisce, l'interesse all'accesso. Quando gli stessi sindaci chiedono interventi urgenti, la Regione parla di criticità strutturale, ANAS presenta studi sui flussi e si registrano sinistri mortali ravvicinati, il cittadino e l'ente esponenziale hanno diritto di conoscere gli atti, non di ricevere formule di stile.

7. Richieste alla Commissione per l'accesso

In via preliminare, quanto alla soggezione di ANAS S.p.A. agli obblighi di trasparenza e accesso, si precisa che il presente riesame viene fondato in modo autonomo e sufficiente sulla legge n. 241/1990. ANAS S.p.A., quale soggetto gestore di rete stradale statale e concessionario di attività di pubblico interesse, rientra tra i soggetti nei cui confronti è esercitabile il diritto di accesso documentale, almeno limitatamente agli atti inerenti alla gestione, manutenzione, sicurezza, programmazione, controllo e intervento sulle infrastrutture stradali affidate alla sua cura. Ne consegue che la natura societaria di ANAS non può essere opposta per sottrarre alla conoscibilità documenti amministrativi riguardanti una strada statale, la sicurezza della circolazione, l'utilizzo di risorse pubbliche e gli interventi programmati o realizzati su un'infrastruttura destinata alla collettività.

Quanto al decreto legislativo n. 33/2013, si prende atto che ANAS S.p.A. oppone, anche nel presente procedimento, la propria asserita esclusione dalla disciplina dell'accesso civico generalizzato, richiamando l'articolo 2-bis del medesimo decreto e la propria appartenenza al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Tale profilo, tuttavia, non può incidere sull'esame dell'istanza ai sensi della legge n. 241/1990, né può trasformarsi in una causa generale di sottrazione degli atti alla trasparenza documentale. Anche ove si ritenesse non applicabile l'accesso civico generalizzato, resta infatti fermo l'obbligo di ANAS di valutare puntualmente l'accesso documentale, verificando documento per documento l'esistenza degli atti, la loro detenzione, la loro riferibilità all'attività di pubblico interesse esercitata e l'eventuale possibilità di ostensione integrale o parziale.

Tutto ciò premesso, Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada chiede alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

1. di accogliere il presente ricorso per riesame e, per l'effetto, annullare o comunque riformare il diniego ANAS prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.2026.0637352 dell'8 luglio 2026.
2. in particolare, di riconoscere la sussistenza della legittimazione e dell'interesse diretto, concreto e attuale di Altvelox all'accesso documentale richiesto con istanza del 6 luglio 2026, trattandosi di documentazione riferita a una infrastruttura stradale statale, a profili di sicurezza della circolazione, alla gestione di una tratta interessata da recenti e gravi fatti di incidentalità e all'attività di un soggetto concessionario operante nell'interesse pubblico.

3. di invitare ANAS S.p.A. a riesaminare l'istanza in modo effettivo, analitico e conforme ai principi già affermati dalla Commissione nella decisione n. 3.36 del 18 dicembre 2025, evitando dinieghi generali, cumulativi o fondati su formule astratte, e procedendo invece a una valutazione puntuale delle singole categorie documentali richieste.
4. conseguentemente, di disporre che ANAS individui, documento per documento, gli atti esistenti, quelli detenuti, quelli eventualmente non detenuti, quelli ostensibili integralmente, quelli ostensibili parzialmente e quelli eventualmente sottratti all'accesso, indicando per ciascuno la specifica norma applicata, la ragione concreta dell'eventuale esclusione e l'impossibilità, ove dedotta, di procedere mediante oscuramento selettivo.
5. di precisare che l'eventuale presenza di dati personali, profili tecnici, informazioni riservate, esigenze di sicurezza informatica o elementi commercialmente sensibili non può giustificare un diniego totale e indifferenziato, dovendo l'Amministrazione o il soggetto gestore procedere, ove necessario, all'ostensione parziale mediante oscuramento delle sole parti effettivamente non ostensibili
6. Si chiede infine che ANAS S.p.A. sia invitata a comunicare alla Segreteria della Commissione le determinazioni assunte all'esito del riesame, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 e dell'art. 12, comma 9, del D.P.R. n. 184/2006, nonché di valutare, alla luce della reiterazione dei dinieghi già opposti da ANAS e del precedente costituito dalla decisione n. 3.36 del 18 dicembre 2025, l'opportunità di segnalare la vicenda agli organi istituzionali competenti per le verifiche amministrative del caso.

8. Richieste al Garante regionale dei diritti della persona del Veneto

Tutto ciò premesso, Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada chiede al Garante regionale dei diritti della persona del Veneto, nell'esercizio della funzione di Difesa Civica e nei limiti delle attribuzioni previste dall'ordinamento regionale, di voler prendere atto della presente istanza, del diniego opposto da ANAS S.p.A. e della rilevanza pubblica della documentazione richiesta, relativa alla S.S. 309 Romea nel territorio regionale veneto, con particolare riferimento ai profili di sicurezza della circolazione, incidentalità, programmazione degli interventi, gestione dell'infrastruttura e tutela degli utenti della strada.

- Si chiede, in particolare, di valutare l'attivazione dei poteri di intervento non giudiziario, promozione, protezione, sollecitazione e mediazione nei confronti delle amministrazioni e dei soggetti gestori di funzioni pubbliche incidenti sul territorio regionale, al fine di favorire una verifica effettiva e trasparente sulla disponibilità degli atti richiesti e sulle ragioni della mancata ostensione.
- A tal fine, si chiede che il Garante regionale voglia richiedere ad ANAS S.p.A., alla Regione Veneto, al Comune di Codevigo e agli ulteriori enti territoriali eventualmente coinvolti ogni chiarimento utile in ordine agli atti disponibili o detenuti relativi alla sicurezza della S.S. 309 Romea, agli interventi già realizzati, programmati o finanziati, ai dati di incidentalità, alle valutazioni tecniche e amministrative svolte, nonché agli eventuali tavoli istituzionali o procedimenti avviati a seguito dei recenti gravi sinistri verificatisi lungo la medesima arteria.
- Si chiede, inoltre, che il Garante regionale voglia favorire, per quanto di competenza, l'ostensione integrale o almeno parziale e selettiva della documentazione richiesta da Altvelox, mediante eventuale oscuramento dei soli dati personali o delle sole informazioni effettivamente non ostensibili, evitando che esigenze generiche di riservatezza, sicurezza o organizzazione interna siano utilizzate per giustificare un diniego totale e indifferenziato.
- Si chiede infine che le eventuali valutazioni, richieste istruttorie o comunicazioni adottate nell'ambito della presente istanza siano trasmesse, per quanto ritenuto opportuno, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Interno e agli enti coinvolti, affinché la vicenda possa essere valutata anche nel più ampio quadro istituzionale della trasparenza amministrativa, della sicurezza stradale e della corretta gestione di una infrastruttura statale interessata da ripetuti eventi mortali.

9. Richieste agli organi istituzionali in conoscenza

Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti si chiede di acquisire da ANAS una relazione puntuale sulla gestione delle istanze di accesso presentate da Altvelox in materia di SS 309 Romea, sistema "Vergilius", sistema "Smart Road" e sicurezza stradale, verificando se i dinieghi reiterati siano compatibili con gli obblighi di trasparenza, collaborazione istituzionale e corretta gestione di infrastrutture pubbliche.

Al Ministero dell'Interno si chiede di valutare, per quanto di competenza, l'acquisizione degli atti relativi ai tavoli, comitati, riunioni, direttive e iniziative coordinate in materia di sicurezza della SS 309 Romea, anche con riferimento alle Prefetture territorialmente coinvolte e alla Polizia Stradale.

Al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri si chiede di prendere conoscenza della reiterazione dei dinieghi opposti da ANAS ad Altvelox anche dopo la decisione favorevole della Commissione per l'accesso n. 3.36 del 18 dicembre 2025, valutando ogni iniziativa di raccordo istituzionale utile a garantire l'effettività delle decisioni della Commissione.

Alla Presidenza della Repubblica, cui la presente viene trasmessa per conoscenza istituzionale, si rappresenta la gravità della situazione, nella quale la sicurezza stradale viene pubblicamente invocata dalle istituzioni mentre gli atti tecnici e amministrativi necessari a verificarne presupposti, interventi e responsabilità gestionali vengono nuovamente negati.

10. Riserva

Altvelox si riserva ogni ulteriore iniziativa nelle sedi competenti in caso di ulteriore inerzia, diniego generico, ostensione meramente parziale non motivata o mancata esecuzione delle determinazioni che saranno assunte dalla Commissione per l'accesso.

Si precisa che la presente istanza non contiene attribuzioni personali di responsabilità, non anticipa giudizi di colpevolezza e richiama le precedenti denunce solo quale dato oggettivo di contesto documentale e procedimentale. Le eventuali responsabilità individuali, amministrative, contabili o di altra natura competono esclusivamente alle Autorità competenti, ove ne ricorrano i presupposti.

Allegati

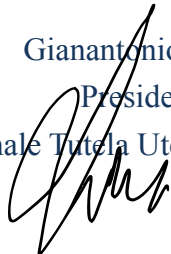
1. Istanza Altvelox del 6 luglio 2026 relativa alla SS 309 Romea, Comune di Codevigo.
2. Diniego ANAS prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.2026.0637352 del 8 luglio 2026.
3. Decisione Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi n. 3.36 del 18 dicembre 2025.
4. Diniego ANAS prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.U.0096279 del 4 febbraio 2026.

5. Diniego ANAS prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.U.0343668 del 17 aprile 2026.
6. Statuto Altvelox.
7. Documento identità Sottile Cervini Gianantonio
8. Modulo per ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
9. Modulo trasmissione ai controinteressati.

Con osservanza.

Roma, 9 luglio 2026

Gianantonio Sottile Cervini
Presidente pro tempore
Altvelox - Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada



All'Associazione Altvelox

Alla c.a. del Presidente Gianantonio Sottile Cervini

[VIA PEC](#)

E, p.c.,

Al Comune di Codevigo (PD)

[VIA PEC](#)

OGGETTO: DIFCIV 458/2026 – Riscontro a Sua del 9 luglio 2026.



Gentile signor Sottile Cervini,

il 9 luglio 2026 ho ricevuto la Sua nota, con oggetto *“Ricorso per riesame ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 12 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, avverso il diniego ANAS prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.2026.0637352 dell’8 luglio 2026, relativo all’istanza Altvelox del 6 luglio 2026 concernente la SS 309 Romea nel territorio del Comune di Codevigo. Contestuale istanza al Garante regionale dei diritti della persona del Veneto, funzione Difesa Civica, per quanto di competenza”*, con cui, dopo aver contestato la risposta trasmessa da ANAS in merito alla Sua istanza del 6 luglio 2026, si è rivolto allo scrivente come segue:

“• Si chiede, in particolare, di valutare l’attivazione dei poteri di intervento non giudiziario, promozione, protezione, sollecitazione e mediazione nei confronti delle amministrazioni e dei soggetti gestori di funzioni pubbliche incidenti sul territorio regionale, al fine di favorire una verifica effettiva e trasparente sulla disponibilità degli atti richiesti e sulle ragioni della mancata ostensione.

• A tal fine, si chiede che il Garante regionale voglia richiedere ad ANAS S.p.A., alla Regione Veneto, al Comune di Codevigo e agli ulteriori enti territoriali eventualmente coinvolti ogni chiarimento utile in ordine agli atti disponibili o detenuti relativi alla sicurezza della S.S. 309 Romea, agli interventi già realizzati, programmati o finanziati, ai dati di incidentalità, alle valutazioni tecniche e amministrative svolte, nonché agli eventuali tavoli istituzionali o procedimenti avviati a seguito dei recenti gravi sinistri verificatisi lungo la medesima arteria.

• Si chiede, inoltre, che il Garante regionale voglia favorire, per quanto di competenza, l’ostensione integrale o almeno parziale e selettiva della documentazione richiesta da Altvelox, mediante eventuale oscuramento dei soli dati personali o delle sole informazioni effettivamente non ostensibili, evitando che esigenze generiche di riservatezza, sicurezza o organizzazione interna siano utilizzate per giustificare un diniego totale e indifferenziato.

• Si chiede infine che le eventuali valutazioni, richieste istruttorie o comunicazioni adottate nell’ambito della presente istanza siano trasmesse, per quanto ritenuto opportuno, alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell’Interno e agli enti coinvolti, affinché la vicenda possa essere valutata anche nel più ampio quadro istituzionale della trasparenza amministrativa, della sicurezza stradale e della corretta gestione di una infrastruttura statale interessata da ripetuti eventi mortali”.

A riguardo, deve evidenziarsi che essendo prevista una specifica disciplina in tema di diritto di accesso, non appare possibile intervenire ai sensi della l.r. n. 37/2013 come da Lei richiesto.



Via Brenta Vecchia 8 Mestre 30171 Venezia

Accesso per l’utenza: via Poerio 34 Mestre 30171 Venezia

garantedirittipersona.consiglioveneto.it

Attività di difesa civica

+39 041 2701386 *tel*

+39 041 5042372 *fax*

garantedirittipersonadifescivica@consiglioveneto.it

garantedirittipersonadifescivica@legalmail.it *pec*

Attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età

+39 041 2701402 *tel*

+39 041 5042372 *fax*

garantedirittipersonaminori@consiglioveneto.it

garantedirittipersonaminori@legalmail.it *pec*

Attività di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

+39 041 2701394 *tel*

+39 041 5042372 *fax*

garantedirittipersonadetenuti@consiglioveneto.it

garantedirittipersonadetenuti@legalmail.it *pec*

Non potendo dunque dare seguito alla Sua richiesta in ragione di quanto sopra, nel comunicare la chiusura della pratica per quanto di competenza di questo Ufficio, porgo cordiali saluti.

Il Garante regionale dei diritti della persona
(Avv. Mario Caramel)



Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 37/2013, presso l'Ufficio del Garante per l'espletamento delle finalità istituzionali, nel rispetto del Regolamento regionale 24 dicembre 2014, n. 2 – "Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari effettuato dal Consiglio regionale del Veneto". L'intervento del Garante non sospende né interrompe eventuali termini per presentare ricorso alle competenti Autorità amministrative e giurisdizionali.

In merito alla natura degli atti ed all'accesso dei documenti detenuti dal Garante regionale dei diritti della persona si rimanda alla legge regionale del Veneto n. 37/2013 e al Decreto n. 1/2023 del Garante regionale dei diritti della persona, rinvenibili integralmente sul sito: "<http://garantedirittipersona.consiglioveneto.it>". La referente dell'istruttoria è la dott.ssa Silvia Greggi.

Via Brenta Vecchia 8 Mestre 30171 Venezia
Accesso per l'utenza: via Poerio 34 Mestre 30171 Venezia
garantedirittipersona.consiglioveneto.it

Attività di difesa civica

+39 041 2701386 *tel*
+39 041 5042372 *fax*
garantedirittipersonadifescivica@consiglioveneto.it
garantedirittipersonadifescivica@legalmail.it *pec*

Attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età

+39 041 2701402 *tel*
+39 041 5042372 *fax*
garantedirittipersonaminori@consiglioveneto.it
garantedirittipersonaminori@legalmail.it *pec*

Attività di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

+39 041 2701394 *tel*
+39 041 5042372 *fax*
garantedirittipersonadetenuti@consiglioveneto.it
garantedirittipersonadetenuti@legalmail.it *pec*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ALTVELOX ASS. NAZ. TUTELA UTENTI DELLA
STRADA (CHIUSURA)
PEC: altvelox@legalmail.it

ANAS S.p.A. - STRUTTURA TERRITORIALE
VENETO E FRIULI V.G.
PEC: anas.veneto@postacert.stradeanas.it

Decisione 18/12/2025 n. 3.36

Ricorrente: Altvelox – Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada
contro

Amministrazione resistente: ANAS S.p.a.

FATTO

La ricorrente Altvelox – Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada (“Altvelox”), con il proprio ricorso, deduce che, in data 16 settembre 2025, il Sindaco di Chioggia ha rilasciato dichiarazioni pubbliche secondo cui, su sua espressa richiesta, l’ANAS S.p.a. avrebbe provveduto a installare lungo la SS309 Romea il sistema di rilevamento elettronico “Vergilius”, definito come “omologato” dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Al fine di verificare la veridicità delle affermazioni rese e la regolarità dell’iter amministrativo, l’Associazione ha chiesto all’ANAS S.p.a. di accedere a tutta la documentazione inerente al progetto: *“progetto tecnico con planimetrie, eventuali contratti, atti deliberativi, collaudi, nonché copia del provvedimento ministeriale di omologazione, ove esistente”*.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

In data 25 settembre 2025, l'ANAS S.p.a. ha rigettato l'istanza di accesso, in quanto la ricorrente non avrebbe dimostrato la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti richiesti.

Avverso tale provvedimento di diniego la ricorrente ha adito nei termini la Commissione, affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso ai sensi dell'art. 25 della legge 241/1990.

È pervenuta la memoria dell'ANAS S.p.a., la quale ha ribadito l'insussistenza, nel caso di specie, di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, evidenziando in particolare che la ricorrente non avrebbe provato la sua condizione di portatore d'interesse pubblico o diffuso, non allegando nemmeno lo statuto associativo.

Con decisione del 17 novembre 2025, la Commissione ha invitato la parte ricorrente a specificare gli elementi da cui desumere la sussistenza della legittimazione e dell'interesse all'accesso e a trasmettere il proprio statuto.

Riscontrando la richiesta istruttoria della Commissione, la ricorrente ha trasmesso lo statuto, da cui è sarebbe desumibile che l'interesse perseguito dall'associazione ricorrente è quello di tutelare gli utenti della strada. Peraltro, è emersa anche la sussistenza di un procedimento penale avviato su querela della ricorrente per fatti connessi ai documenti oggetto della richiesta di ostensione.

È pervenuta anche un'ulteriore nota dell'ANAS S.p.a., che ha rappresentato la natura "preventiva" e non attuale dell'accesso, visto che il sistema di rilevamento elettronico "Vergilius" non è stato ancora introdotto.

DIRITTO

La Commissione premette che, a differenza dell'accesso civico generalizzato (su cui questa Commissione non è competente), l'accesso agli atti di cui alla legge 241/1990 presuppone il rigoroso accertamento della sussistenza degli elementi della legittimazione e dell'interesse.

Posto ciò, si ribadisce che, nella fattispecie, viene in rilievo un'istanza di accesso proposta da un ente esponenziale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Invero, gli enti esponenziali possono chiedere l'accesso agli atti amministrativi ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), della legge 241/1990 e l'art. 4 del D.P.R. 184/2006, ma, come ogni soggetto, devono dimostrare di essere titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, che per i suddetti enti si sostanzia nell'interesse collettivo di cui sono portatori.

Come chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 6 del 20 febbraio 2020, la titolarità dell'interesse collettivo e, quindi, la legittimazione dell'ente ad agire a tutela di questo interesse – anche attraverso lo strumento dell'accesso agli atti - è da ritenersi sussistente *ex lege* ogni qual volta sia prevista una valutazione *ex ante* di rappresentatività per mezzo dell'iscrizione in appositi albi o elenchi (come in materia ambientale); qualora tale iscrizione manchi, è, però, comunque possibile dimostrare la titolarità in concreto dell'interesse collettivo, al ricorrere di tre presupposti: gli organismi devono perseguire statutariamente in modo non occasionale la tutela degli interessi di cui si fanno portatori; devono possedere un adeguato grado di rappresentatività e stabilità; devono avere un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume lesa (*ex plurimis*, Cons. St., IV sezione, 16 febbraio 2010, n.. 885).

Ebbene, all'esito dell'istruttoria, sono emerse sia la legittimazione sia l'interesse dell'associazione ricorrente all'accesso, la quale, secondo quanto previsto dal proprio statuto:

- a) tutela i diritti degli utenti della strada, con particolare riguardo alle conseguenze derivanti da sanzioni amministrative e misure afflittive collegate alla circolazione;
- b) vigila sulla legittimità dei sistemi di controllo elettronico e delle relative sanzioni, verificando il rispetto delle norme del Codice della strada e delle disposizioni tecniche su approvazione, omologazione e utilizzo degli strumenti;
- c) assiste in via continuativa gli associati nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali connessi a verbali, sospensioni e ritiri di patente e decurtazioni di punti, predisponendo istanze di accesso, ricorsi, esposti e denunce;
- d) promuove iniziative di controllo sulla legalità dell'azione amministrativa in materia di traffico, sicurezza stradale, gestione dei flussi e impiego dei proventi delle sanzioni, esercitando un ruolo di vigilanza civica strutturata.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

In questa prospettiva, non può dubitarsi che l'associazione abbia interesse ad accedere alla documentazione richiesta, che è strumentale a perseguire la propria finalità statutaria.

A conferma della sussistenza dell'interesse all'accesso, si evidenzia che la ricorrente ha dedotto la pendenza di un procedimento penale per fatti connessi ai documenti oggetto della richiesta di ostensione

Né può ritenersi che l'interesse non sia attuale, in quanto il sistema di rilevamento elettronico "Vergilius" non sarebbe stato ancora introdotto. Infatti, già la sola predisposizione di un progetto tecnico implica la ricorrenza di un interesse diretto, concreto e attuale connesso alla valutazione dell'idoneità e della legittimità di tale progetto.

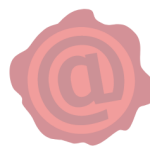
Resta fermo che, in sede di riesame, la società resistente potrà valutare la sussistenza di esigenze di segretezza, volte a tutelare possibili segreti industriali e commerciali, e l'eventuale bilanciamento con l'interesse della ricorrente, considerando anche la possibilità di ricorrere a forme di oscuramento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita la società resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Roma, 18 dicembre 2025

p. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE



ENRICO
TORRI
CORTE DEI
CONTI
28.12.2025
07:29:10
GMT+00:00

Spett.le ANAS S.p.A.
Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia
PEC: anas.veneto@postacert.stradeanas.it

e, per conoscenza

ANAS S.p.A. (Sede Legale)
PEC: anas@postacert.stradeanas.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
PEC: commissione.accesso@mailbox.governo.it

Comune di Chioggia (VE)
alla cortese attenzione del Sindaco pro tempore Mauro Armelao
alla cortese attenzione dei Componenti Giunta Comunale
PEC: chioggia@pec.chioggia.org

Prefettura di Venezia
Ill.mo Prefetto pro tempore dott. Darco Pellos
PEC: protocollo.prefve@pec.interno.it

Oggetto: Istanza di riesame e sollecito ostensione documenti, sistema “VERGILIUS / VERGILIUS PLUS” SS309 Romea, Comune di Chioggia. Decisione Commissione PCM n. 3.36 (18.12.2025), comunicata il 28.12.2025. Accesso atti del 17.09.2025, diniego ANAS del 25.09.2025.

Il sottoscritto Gianantonio Sottile Cervini, Presidente pro tempore di ALTVELOX, Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada PEC: altvelox@legalmail.it, con la presente richiama integralmente l'istanza di accesso del 17.09.2025 e i documenti richiesti, illegittimamente negati con Vostro riscontro del 25.09.2025.

In data 28.12.2025 è pervenuta la risposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, che con decisione n. 3.36 del 18.12.2025 ha accolto il ricorso di questa Associazione, invitando ANAS a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, riconoscendo espressamente legittimazione e interesse all'ostensione

(anche in ragione della strumentalità ai fini statuari e della connessione con procedimento penale dedotto). Quindi, adesso non c'è più spazio per risposte "di stile", c'è un ordine di riesame, motivato e va eseguito.

Con la presente si chiede quindi con urgenza visto il tempo trascorso per ottenere ciò che già dovevate consegnare a settembre scorso, l'ostensione integrale, in formato digitale e trasmessa via PEC, di tutta la documentazione già richiesta in data 17.09.2025, e in particolare (elenco testuale, per evitare ulteriori equivoci comodi):

1. Atti relativi all'installazione del sistema "Vergilius":

- a) Progetto tecnico di installazione con planimetrie e relazione tecnica.
- b) Nulla osta e autorizzazioni ministeriali ex art. 45 CdS e DM attuativi.
- c) Decreto di omologazione del dispositivo rilasciato dal MIMIT e di approvazione MIT (estremi e copia integrale di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), ove esistente.
- d) Eventuali provvedimenti di "approvazione" (se diversi dall'omologazione), con estremi e copia integrale.
- e) Determinazioni ANAS di affidamento lavori e capitolato tecnico.
- f) Verbali di collaudo e certificazioni di funzionalità, verifiche tecniche, metrologiche, tarature, controlli dello strumento.

2. Atti amministrativi e deliberativi:

- a) Verbali del Comitato interprovinciale per l'ordine e la sicurezza (richiamato in comunicazioni pubbliche) e atti successivi collegati.
- b) Comunicazioni tra Comune, Prefettura, Regione Veneto e ANAS sul progetto.
- c) Delibere e determine comunali inerenti richiesta, localizzazione e gestione del sistema.
- d) Accordi di programma, protocolli d'intesa, convenzioni tra enti.
- e) Pareri tecnici (incluse eventuali note o relazioni tecniche della Polizia Stradale di Venezia).
- f) Eventuali provvedimenti autorizzativi prefettizi e relativi allegati.

3. Profili finanziari e contrattuali:

- a) Piano costi installazione e manutenzione.
- b) Convenzioni sul riparto proventi sanzionatori (art. 208 CdS), se previste.
- c) Atti di affidamento a terzi (fornitura, manutenzione, gestione dati, backend, interoperabilità).
- d) Contratti pubblici, noleggio, acquisto, servizi, compresi allegati tecnici e SLA.

4. Documenti urbanistici e di traffico se detenuti o nella disponibilità di ANAS, comunque “*ratione officii*”:

- a) Relazioni incidentalità ultimo quinquennio sul tratto interessato.
- b) Studi di traffico e analisi flussi posti a base del progetto.

5. Documentazione giuridica e procedimentale:

- a) Provvedimenti ex art. 4 D.L. 121/2002 relativi al tratto (individuazione tratti per contestazione differita), se presenti nei Vostri fascicoli o acquisiti nel procedimento.
- b) Atti che attestino la conformità ai requisiti normativi (CdS, regolamento, DM e circolari richiamate nel procedimento).
- c) Nomina RUP, atti di avvio, cronoprogramma procedimentale, responsabili e uffici competenti.

Termine e modalità. Si richiede invio completo via PEC entro 10 giorni dal ricevimento della presente, oppure, se ritenete di dover oscurare singoli dati per eventuali "segreti industriali o commerciali", come ricordato dalla Commissione, inviate comunque gli atti con oscuramenti puntuali e motivati, non un diniego mascherato. Chiedo che ogni eventuale limitazione deve essere specificata, proporzionata e tracciabile, atto per atto.

Avviso chiaro in considerazione dell'attività ostruzionistica già attuata, in caso di ulteriore inerzia, risposta elusiva o mancata trasmissione degli atti nei termini indicati, questa Associazione procederà senza ulteriore preavviso al deposito di seconda denuncia querela per le valutazioni di competenza dell'Autorità Giudiziaria, anche con riferimento ai profili di rifiuto o omissione di atti dovuti e alle conseguenti responsabilità personali nella catena procedimentale (RUP, responsabile dell'area, dirigente firmatario). Inoltre si agirà nelle sedi amministrative competenti per l'esecuzione dell'accesso e per ogni ulteriore tutela.

Si chiede infine di indicare, nella risposta, nome e qualifica del Responsabile del procedimento di riesame e dell'ufficio detentore dei fascicoli, con recapiti diretti, così evitiamo il solito ping pong tra caselle PEC e frasi prefabbricate rilevate nelle precedenti risposte.

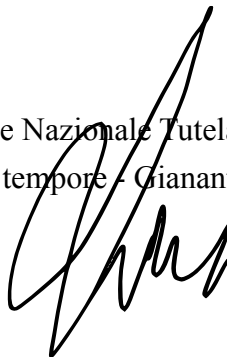
ALLEGATI:

1. Presidenza Consiglio dei Ministri, n. DICA-0041013-P-30/12/2025 del 18 dicembre 2025.
2. Altvelox, accesso atti L.241/90 e D.L.33/2013 del 17 settembre 2025.
3. Anas Spa, nota di diniego n. U.0827758 del 25 settembre 2025.

Distinti saluti.

Castelfranco Veneto, 1 gennaio 2026

ALTVELOX Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada
Il Presidente pro tempore - Gianantonio Sottile Cervini



All'Associazione Altvelox

Alla c.a. del Presidente Gianantonio Sottile Cervini

VIA PEC

E, p.c.,

Al Comune di Codevigo (PD)

VIA PEC

OGGETTO: DIFCIV 458/2026 – Riscontro a Sua del 9 luglio 2026.



Gentile signor Sottile Cervini,

il 9 luglio 2026 ho ricevuto la Sua nota, con oggetto “Ricorso per riesame ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 12 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, avverso il diniego ANAS prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.2026.0637352 dell’8 luglio 2026, relativo all’istanza Altvelox del 6 luglio 2026 concernente la SS 309 Romea nel territorio del Comune di Codevigo. Contestuale istanza al Garante regionale dei diritti della persona del Veneto, funzione Difesa Civica, per quanto di competenza”, con cui, dopo aver contestato la risposta trasmessa da ANAS in merito alla Sua istanza del 6 luglio 2026, si è rivolto allo scrivente come segue:

“• Si chiede, in particolare, di valutare l’attivazione dei poteri di intervento non giudiziario, promozione, protezione, sollecitazione e mediazione nei confronti delle amministrazioni e dei soggetti gestori di funzioni pubbliche incidenti sul territorio regionale, al fine di favorire una verifica effettiva e trasparente sulla disponibilità degli atti richiesti e sulle ragioni della mancata ostensione.

• A tal fine, si chiede che il Garante regionale voglia richiedere ad ANAS S.p.A., alla Regione Veneto, al Comune di Codevigo e agli ulteriori enti territoriali eventualmente coinvolti ogni chiarimento utile in ordine agli atti disponibili o detenuti relativi alla sicurezza della S.S. 309 Romea, agli interventi già realizzati, programmati o finanziati, ai dati di incidentalità, alle valutazioni tecniche e amministrative svolte, nonché agli eventuali tavoli istituzionali o procedimenti avviati a seguito dei recenti gravi sinistri verificatisi lungo la medesima arteria.

• Si chiede, inoltre, che il Garante regionale voglia favorire, per quanto di competenza, l’ostensione integrale o almeno parziale e selettiva della documentazione richiesta da Altvelox, mediante eventuale oscuramento dei soli dati personali o delle sole informazioni effettivamente non ostensibili, evitando che esigenze generiche di riservatezza, sicurezza o organizzazione interna siano utilizzate per giustificare un diniego totale e indifferenziato.

• Si chiede infine che le eventuali valutazioni, richieste istruttorie o comunicazioni adottate nell’ambito della presente istanza siano trasmesse, per quanto ritenuto opportuno, alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell’Interno e agli enti coinvolti, affinché la vicenda possa essere valutata anche nel più ampio quadro istituzionale della trasparenza amministrativa, della sicurezza stradale e della corretta gestione di una infrastruttura statale interessata da ripetuti eventi mortali”.

A riguardo, deve evidenziarsi che essendo prevista una specifica disciplina in tema di diritto di accesso, non appare possibile intervenire ai sensi della l.r. n. 37/2013 come da Lei richiesto.



Via Brenta Vecchia 8 Mestre 30171 Venezia
Accesso per l’utenza: via Poerio 34 Mestre 30171 Venezia
garantedirittipersona.consiglioveneto.it

Attività di difesa civica

+39 041 2701386 tel
+39 041 5042372 fax
garantedirittipersonadifescivica@consiglioveneto.it
garantedirittipersonadifescivica@legalmail.it pec

Attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età

+39 041 2701402 tel
+39 041 5042372 fax
garantedirittipersonaminori@consiglioveneto.it
garantedirittipersonaminori@legalmail.it pec

Attività di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

+39 041 2701394 tel
+39 041 5042372 fax
garantedirittipersonadetenuti@consiglioveneto.it
garantedirittipersonadetenuti@legalmail.it pec

Non potendo dunque dare seguito alla Sua richiesta in ragione di quanto sopra, nel comunicare la chiusura della pratica per quanto di competenza di questo Ufficio, porgo cordiali saluti.

Il Garante regionale dei diritti della persona
(Avv. Mario Caramel)



Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 37/2013, presso l'Ufficio del Garante per l'espletamento delle finalità istituzionali, nel rispetto del Regolamento regionale 24 dicembre 2014, n. 2 – "Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari effettuato dal Consiglio regionale del Veneto". L'intervento del Garante non sospende né interrompe eventuali termini per presentare ricorso alle competenti Autorità amministrative e giurisdizionali.

In merito alla natura degli atti ed all'accesso dei documenti detenuti dal Garante regionale dei diritti della persona si rimanda alla legge regionale del Veneto n. 37/2013 e al Decreto n. 1/2023 del Garante regionale dei diritti della persona, rinvenibili integralmente sul sito: "<http://garantedirittipersona.consiglioveneto.it>". La referente dell'istruttoria è la dott.ssa Silvia Greggi.

Via Brenta Vecchia 8 Mestre 30171 Venezia
Accesso per l'utenza: via Poerio 34 Mestre 30171 Venezia
garantedirittipersona.consiglioveneto.it

Attività di difesa civica

+39 041 2701386 *tel*
+39 041 5042372 *fax*
garantedirittipersonadifescivica@consiglioveneto.it
garantedirittipersonadifescivica@legalmail.it *pec*

Attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età

+39 041 2701402 *tel*
+39 041 5042372 *fax*
garantedirittipersonaminori@consiglioveneto.it
garantedirittipersonaminori@legalmail.it *pec*

Attività di garanzia per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

+39 041 2701394 *tel*
+39 041 5042372 *fax*
garantedirittipersonadetenuti@consiglioveneto.it
garantedirittipersonadetenuti@legalmail.it *pec*

Prot. 631/2026

AL DIRIGENTE
SEZIONE POLIZIA STRADALE DI PADOVA
PEC: dipps204.0100@pecps.poliziadistato.it

e, p.c.

AL DIRIGENTE
COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE PER IL VENETO
PEC: dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it

AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
PEC: dipps001.0210@pecps.interno.it

AL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
PEC: dipps001.0210@pecps.interno.it

ALLA DIREZIONE CENTRALE
PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE
PEC: dipps.serv.stradale@pecps.interno.it

ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
presso il Ministero dell'Interno
PEC: dipps001.0210@pecps.interno.it

Oggetto: Istanza Altvelox prot. n. 699/2026 del 6 luglio 2026 relativa alla SS 309 Romea nel territorio di Codevigo. Formale contestazione del riscontro della Sezione Polizia Stradale di Padova. Invito e diffida all'integrale ostensione della documentazione richiesta entro il termine previsto del 6 agosto 2026.

Il sottoscritto Gianantonio Sottile Cervini, in proprio e nella qualità di Presidente pro tempore di Altvelox – Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, fa seguito all’istanza prot. n. 699/2026 del 6 luglio 2026 e alla successiva nota sottoscritta dal Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Padova.

La presente si rende necessaria poiché il riscontro ricevuto non corrisponde, se non in minima parte, al contenuto della domanda formulata da Altvelox.

Con l’istanza del 6 luglio 2026 la Polizia Stradale, Compartimento per il Veneto e Sezione di Padova, era stata espressamente richiesta di trasmettere, per quanto formato, detenuto, ricevuto o trasmesso dai rispettivi uffici, i dati statistici di incidentalità relativi agli ultimi cinque anni per la SS 309 nel territorio del Comune di Codevigo; i pareri, le note tecniche, le relazioni, i sopralluoghi, le comunicazioni e gli atti istruttori relativi alla sicurezza del tratto, ai limiti di velocità, ai divieti di sorpasso, alla disciplina della circolazione, al traffico pesante e agli interventi ritenuti necessari; nonché i pareri e le valutazioni tecniche resi dalla Polizia Stradale in relazione all’installazione, autorizzazione, riattivazione, spostamento o utilizzo di dispositivi elettronici per il controllo della velocità.

La richiesta era quindi indirizzata alla Polizia Stradale proprio per acquisire documentazione dalla stessa formata o detenuta e non per ottenere copia del decreto conclusivo adottato dalla Prefettura.

La risposta ricevuta rinvia invece all’art. 2 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, affermando che l’atto conclusivo sarebbe costituito dal decreto del Prefetto di Padova relativo ai tratti stradali sui quali possono essere effettuati rilevamenti a distanza, e trasmette quindi ad Altvelox copia di tale decreto, precisando persino che esso è già reperibile sul sito istituzionale dell’Ufficio Territoriale del Governo.

Quel decreto non era stato richiesto alla Sezione Polizia Stradale di Padova.

Si tratta, oltretutto, di un documento pubblico già disponibile online, la cui trasmissione non può evidentemente sostituire l’ostensione degli specifici atti tecnici e istruttori richiesti ad un diverso ufficio perché dallo stesso formati o detenuti.

La circostanza assume particolare rilievo perché proprio il decreto prefettizio trasmesso dalla Sezione attesta espressamente che, nell’istruttoria che ne ha preceduto l’adozione, è stato “ACQUISITO il parere tecnico della Polizia Stradale-Sezione di Padova prot. n.

64216 dell'11/06/2025" e dà altresì atto delle "verifiche tecniche svolte dalla Polizia Stradale-Sezione di Padova".

È dunque lo stesso documento inviato dal Dirigente a confermare l'esistenza di atti formati dalla Sezione Polizia Stradale di Padova che rientrano esattamente nell'oggetto dell'istanza del 6 luglio 2026 e che, tuttavia, non sono stati consegnati.

Il richiamo all'art. 2 del D.P.R. n. 184/2006 non giustifica tale omissione. La disposizione prevede che il diritto sia esercitato nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. L'art. 25, comma 2, della legge n. 241/1990 stabilisce, in termini altrettanto chiari, che la richiesta deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. A ciò si aggiunge l'art. 22, comma 1, lettera d), della medesima legge, che ricomprende nella nozione di documento amministrativo anche gli atti interni e quelli non relativi ad uno specifico procedimento.

Ne consegue che l'esistenza di un provvedimento conclusivo prefettizio non fa venir meno il diritto di conoscere i pareri, le relazioni, le verifiche tecniche e gli altri documenti istruttori formati dalla Polizia Stradale e posti, peraltro, a fondamento dello stesso provvedimento.

La risposta risulta inoltre priva di qualsiasi effettiva determinazione sulla distinta domanda di accesso civico generalizzato formulata ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo n. 33/2013. Anche sotto tale autonomo titolo Altvelox aveva chiesto l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione. Un'eventuale limitazione avrebbe richiesto una specifica motivazione riferita ai limiti previsti dalla legge e non può essere sostituita dalla trasmissione di un diverso documento pubblico.

Quanto al sinistro mortale del 4/5 luglio 2026, si prende invece atto della dichiarazione della Sezione secondo cui l'incidente non sarebbe stato rilevato né trattato dalla Polizia Stradale di Padova e che, per tale ragione, la Sezione non deterrebbe specifica documentazione. Tale dichiarazione costituisce l'unico effettivo riscontro puntuale rinvenibile nella nota ricevuta e non incide sulle restanti categorie documentali richieste.

Altvelox non intende consentire che una domanda di accesso specificamente articolata venga considerata evasa attraverso l'invio di un decreto prefettizio pubblico, non richiesto alla Polizia Stradale, mentre restano non consegnati proprio gli atti tecnici della Sezione la cui esistenza è attestata dal medesimo decreto trasmesso.

Per tali ragioni, con la presente

INVITA E DIFFIDA

il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Padova a integrare il riscontro entro e non il termine previsto del 6 agosto 2026, trasmettendo anzitutto copia integrale del parere tecnico della Sezione prot. n. 64216 dell'11 giugno 2025, unitamente agli atti, alle schede, ai sopralluoghi, alle verifiche tecniche e agli eventuali allegati sui quali tale parere è fondato.

Nel medesimo termine dovranno essere trasmessi gli ulteriori dati statistici, pareri, relazioni, note tecniche, comunicazioni e documenti espressamente indicati ai punti 1, 2 e 3 della parte dell'istanza del 6 luglio 2026 dedicata alla Polizia Stradale, limitatamente a quelli effettivamente formati o detenuti dalla Sezione di Padova.

Qualora singoli documenti non siano detenuti dalla Sezione, ciò dovrà essere dichiarato in modo espresso e riferito a ciascuna categoria documentale richiesta, indicando, ove conosciuto, l'ufficio che li detiene. Qualora invece l'ostensione venga negata o limitata, dovranno essere indicate la specifica disposizione applicata, il documento interessato e le concrete ragioni del diniego, valutando comunque l'accesso parziale mediante oscuramento delle sole parti eventualmente sottratte alla conoscibilità.

Non saranno considerati riscontro alla presente ulteriori rinvii al decreto prefettizio già trasmesso, poiché esso non costituisce né sostituisce la documentazione richiesta alla Polizia Stradale.

Altvelox deve inoltre rappresentare che il presente episodio non viene percepito come isolato. Nel corso degli ultimi anni l'Associazione ha ricevuto dalla Sezione Polizia Stradale di Padova riscontri che, in più occasioni, sono stati ritenuti incompleti, elusivi rispetto all'effettivo contenuto delle istanze o comunque non idonei a consentire quella piena conoscenza degli atti amministrativi che costituisce la finalità propria della disciplina sull'accesso e sulla trasparenza.

Analoghe vicende hanno già determinato la presentazione, da parte di Altvelox, di esposti e denunce-querele alle Autorità competenti. Da ultimo, proprio in data odierna, l'Associazione ha assunto analoga iniziativa in relazione alla documentazione concernente la postazione di rilevamento della velocità ubicata nel Comune di San Giorgio delle Pertiche. Si richiama tale circostanza esclusivamente quale dato relativo alle iniziative già

intraprese dall'Associazione e non quale anticipazione di valutazioni riservate all'Autorità giudiziaria.

Altvelox non è più disponibile a impiegare sistematicamente tempo, risorse e iniziative amministrative e giudiziarie per ottenere documenti determinati che vengono richiesti nell'esercizio di diritti espressamente riconosciuti dall'ordinamento. Non si pretende dalla Polizia Stradale nulla di diverso da ciò che la legge consente di conoscere: si chiede che le istanze vengano esaminate nel loro effettivo contenuto e che sia fornita una risposta puntuale sui documenti formati o detenuti dall'ufficio, distinguendo ciò che è ostensibile, ciò che eventualmente non lo è e ciò che non esiste o non è detenuto.

Per queste ragioni la presente costituisce, nei confronti del Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Padova, l'ultimo preavviso di cortesia che Altvelox intende formulare prima dell'immediata attivazione delle iniziative previste dall'ordinamento. In presenza di ulteriori risposte meramente interlocutorie, elusive, riferite ad atti diversi da quelli richiesti o comunque prive di una specifica determinazione sulle singole categorie documentali, non seguiranno ulteriori solleciti o inviti preventivi.

Si chiede pertanto al Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Veneto e agli organi centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza destinatari per conoscenza della presente di intervenire nell'ambito delle rispettive competenze, sensibilizzando formalmente la Dirigenza della Sezione di Padova sul puntuale rispetto della normativa in materia di accesso documentale e accesso civico e impartendo, ove ritenuto necessario, le conseguenti indicazioni operative affinché le istanze dei cittadini e degli enti esponenziali siano trattate secondo legge, con completezza, trasparenza e rispetto istituzionale.

Il punto assume particolare rilievo perché la trasparenza amministrativa non costituisce una concessione dell'ufficio al cittadino. Nei limiti stabiliti dalla legge, essa corrisponde all'esercizio di diritti disciplinati dall'ordinamento. Quando un cittadino o un'associazione chiede né più né meno di quanto può legittimamente ottenere, il compito dell'amministrazione è esaminare la domanda e riscontrarla correttamente, non costringere l'interessato a reiterare richieste, diffide e iniziative giudiziarie per conoscere documenti che risultano già formati o detenuti.

Tanto premesso, il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Padova è invitato e diffidato a integrare il riscontro entro e non oltre il termine originario del 6 agosto 2026, trasmettendo anzitutto copia integrale del parere tecnico della Sezione prot. n. 64216 dell'11 giugno 2025, unitamente agli atti, alle schede, ai sopralluoghi, alle verifiche tecniche e agli eventuali allegati sui quali tale parere è fondato.

Nel medesimo termine dovranno essere trasmessi gli ulteriori dati statistici, pareri, relazioni, note tecniche, comunicazioni e documenti espressamente indicati ai punti 1, 2 e 3 della parte dell'istanza del 6 luglio 2026 dedicata alla Polizia Stradale, limitatamente a quelli effettivamente formati o detenuti dalla Sezione di Padova.

Qualora singoli documenti non siano detenuti dalla Sezione, ciò dovrà essere dichiarato in modo espresso e riferito a ciascuna categoria documentale richiesta, indicando, ove conosciuto, l'ufficio che li detiene. Qualora invece l'ostensione venga negata o limitata, dovranno essere indicate la specifica disposizione applicata, il documento interessato e le concrete ragioni del diniego, valutando comunque l'accesso parziale mediante oscuramento delle sole parti eventualmente sottratte alla conoscibilità.

Decorso inutilmente il termine assegnato, Altvelox procederà senza ulteriore avviso alla trasmissione dell'istanza originaria, della nota di riscontro, del decreto prefettizio e della presente diffida alla competente Autorità giudiziaria, affinché siano accertate le ragioni della mancata ostensione degli atti espressamente richiesti e della mancata consegna di documentazione tecnica la cui esistenza risulta dallo stesso provvedimento prodotto dalla Sezione.

Saranno contestualmente attivati i rimedi previsti dall'art. 25 della legge n. 241/1990 e, per la parte relativa all'accesso civico generalizzato, dall'art. 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 33/2013, con trasmissione degli atti agli organi sovraordinati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza già destinatari per conoscenza della presente.

Si richiede che ogni ulteriore comunicazione rechi il protocollo della presente, l'indicazione del responsabile del procedimento e sia trasmessa alla PEC istituzionale di Altvelox.

Roma, 24 luglio 2026

Altvelox
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada
Il Presidente pro tempore Gianantonio Sottile Cervini

